



Azienda Reale *Incendio All Risks*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER
LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **REALE
MUTUA**

TOGETHER MORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AZIENDA REALE - *All Risks*

**Mod. 5435/AR INC
Ed. 04/2021**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE – 24 ore - 7 giorni su 7	800 092 092
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20	800 320 320
SERVIZIO ARAGTEL – lun - gio 9-13 / 14-17 – ven: 9-13	800 508 008

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).

È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile.

L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

È un'assicurazione che copre da molti tipi di eventi dannosi riguardanti la proprietà e la conduzione dell'attività aziendale.

Protegge le risorse dell'impresa in caso di danni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, alle materie prime, ai prodotti finiti, anche se provocati da terremoto o alluvione, o in caso di furto.

Assicura per la Responsabilità Civile verso Terzi in conseguenza dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività, anche quando relativi a difetto dei prodotti o a danno all'ambiente, nonché per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.

Garantisce le spese che si devono sostenere per l'assistenza di un legale e fornisce servizi di assistenza in caso di emergenze che possono verificarsi nell'ambito dell'attività.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	7
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE.....	21
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.....	21
 2 DURATA DELLA COPERTURA	22
 3 DISDETTA E RECESSO	22
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	24
<i>i</i> 5 ALTRE INFORMAZIONI	26
SEZIONE INCENDIO	28
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	28
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	38
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO	40
 9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	43
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	47
SEZIONE ELETTRONICA	54
 11 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	54
 12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	58
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	59
 14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	61
 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	62
SEZIONE CATASTROFALI	67
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	67
 17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	69
 18 CHE COSA NON È ASSICURATO	71
 19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	72
 20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	73

INDICE

SEZIONE DANNI INDIRETTI	80
 21 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	80
 22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	84
 23 CHE COSA NON È ASSICURATO	85
 24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE	87
 25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	90
SEZIONE FURTO	94
 26 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	94
 27 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	98
 28 CHE COSA NON È ASSICURATO	100
 29 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI.....	101
 30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	103
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.	108
 31 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	108
 32 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	117
 33 CHE COSA NON È ASSICURATO	118
 34 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	120
 35 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	122
SEZIONE RC PRODOTTI	123
 36 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	123
 37 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	128
 38 CHE COSA NON È ASSICURATO	129
 39 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	130
 40 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	132

INDICE

SEZIONE TUTELA AMBIENTALE	133
 41 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	133
 42 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	134
 43 CHE COSA NON È ASSICURATO	136
 44 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	137
SEZIONE TUTELA LEGALE	139
 45 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	139
 46 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	146
 47 CHE COSA NON È ASSICURATO	148
 48 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI	149
 49 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	149
SEZIONE ASSISTENZA	152
 50 CHE COSA POSSO ASSICURARE.....	152
 51 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	157
 52 CHE COSA NON È ASSICURATO	158
 53 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI	159
 54 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	160

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ACQUE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.

AGENTI INQUINANTI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle *risorse naturali* e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente.

ALLAGAMENTO

Afflusso di acqua piovana e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

La persona, compreso il prestatore d'opera, o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte dell'*attività* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro anche interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'*attività* svolta dall'*Assicurato*, *conduttori esterni*, fax, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme, videosorveglianza e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali **non al servizio esclusivo di singole macchine**, personal computer e mini elaboratori.

Rientrano nella presente definizione le apparecchiature elettroniche con caratteristiche di impiego mobile utilizzate esclusivamente nell'*ubicazione*.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE (valida solo per la Sezione Elettronica)

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'*ubicazione*.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'*assicurazione*.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa dichiarata dal *Contraente* e riportata sul *modulo di polizza*.

ATTIVITÀ PRESSO TERZI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le *attività* assicurate indicate sul *modulo di polizza* che l'*Assicurato* svolge presso terzi e al di fuori di eventuali *siti assicurati*.

AZIENDA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'*attività*. In questa definizione è compreso quanto rientra nelle definizioni *deposito* e *industria*.

BENI ASSICURATI

I beni oggetto della presente *assicurazione* e che sono indicati sul *modulo di polizza*.

BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

BENI DELL'ASSICURATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Beni mobili e immobili di proprietà dell'*Assicurato* necessari per lo svolgimento dell'*attività*.

BENI INATTIVI

Si intendono *macchinari, apparecchiature elettroniche, beni assicurabili a condizioni speciali* fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente oppure che, nel corso dell'*annualità assicurativa*, non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 180 giorni anche non continuativi e che non abbiano contribuito alla determinazione dei ricavi di vendita, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale.

CARICO E SCARICO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle *merci* da terra in prossimità del mezzo vettore per deporre sullo stesso e per "scarico" le operazioni inverse.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte di Reale Group. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

CLAIMS MADE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Il regime temporale di una garanzia che vincola l'operatività della garanzia al pervenimento all'*Assicurato* di un reclamo o pretesa durante la vigenza della copertura.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONDIZIONI ORIGINARIE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le condizioni delle *risorse naturali* e dei *servizi delle risorse naturali* esistenti prima che si sia verificato il *danno all'ambiente*.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento, anche collocati nei muri o nei pavimenti del *fabbricato*, tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONSUMATORE FINALE (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Il consumatore del *prodotto finito*.

CONTENUTO (valida solo per la Sezione Furto)

Tutto ciò che rientra nella definizione di: *macchinario, merci, beni assicurati a condizioni speciali, impianti per la produzione di energie rinnovabili*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

CONTRAVVENZIONE

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI INDIRECTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *sinistro*;
- da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

DANNO ALL'AMBIENTE

Il deterioramento delle *risorse naturali* da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenucia ai sensi dell'Art. 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di *polizza*, senza tener conto di eventuali *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*.

DANNO MATERIALE E DIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

La morte, le lesioni personali, l'alterazione fisica che pregiudica il valore economico o l'utilizzabilità di un bene materiale, riconducibili causalmente e in via immediata al prodotto indicato sul *modulo di polizza*.

DATA DI COSTITUZIONE

È la data, indicata sul *modulo di polizza*, nella quale il notaio ha raccolto le firme sull'atto costitutivo; essa corrisponde quasi sempre alla data di fondazione; oppure, più raramente e soprattutto se avvenuta indietro nel tempo, può fare riferimento alla prima data di creazione dell'impresa, anche in forma societaria differente iscritta sul Registro Ditte prima che in Camera di Commercio.

DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'*attività dell'Assicurato*.

DATI INFORMATICI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi, memorizzate su disco fisso o su supporti, sempreché relativi all'*attività* dell'*Assicurato*. Il *software* non rientra nella presente definizione.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

DELITTO

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

DEPOSITO

In base all'*attività* assicurata si intende:

- Esercizio commerciale (a titolo esemplificativo e non esaustivo anche nella forma di supermercato o centro commerciale);
- Stabilimento destinato allo stoccaggio di *merci*.

DIARIA (valida solo per la Sezione Danni Indiretti)

Somma giornaliera di *indennizzo* stabilita in base alla dichiarazione resa dal *Contraente/Assicurato*, derivante dal rapporto fra la *quota di fatturato* e il numero dei giorni lavorativi annui effettivi dichiarato.

DIPENDENTI

I lavoratori alle dipendenze del *Contraente* in base ad un contratto di lavoro (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i *prestatori di lavoro* assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

DIPENDENZE

I magazzini, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni, le attività di carattere sociale e aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e *dipendenti* sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e *dipendenti* a consegnare i beni e *valori*; la violenza o la minaccia possono iniziare anche fuori dai locali descritti sul *modulo di polizza*, ma la consegna dei beni e *valori* devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti sul *modulo di polizza*.

EUROPA

Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito e Svizzera.

EVENTO NATURALE ESTREMO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Evento determinato da fattori naturali non antropici quali:

- sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale,
- gli eventi eccezionali atmosferici per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche.

FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'attività. Il *fabbricato* comprende tutte le opere murarie e di finitura compresi *fissi e infissi e lastre* ancorate al *fabbricato* ed opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, ove parti integranti e/o costituenti il *fabbricato*, eventuali *dipendenze, tendostrutture, tensostrutture*, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, antincendio, di allarme e segnalazione, videosorveglianza, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne.

In caso di *polizza* riguardante una porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Non rientra nella definizione di *fabbricato* quanto indicato nella definizione di *impianti per la produzione di energie rinnovabili* nonché ogni altro tipo di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

FABBRICATO COLLABENTE

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

FATTURATO

I ricavi di vendita dei prodotti e delle *merci* o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa indicati per competenza al netto di resi, sconti e abbuoni commerciali, nonché delle imposte connesse con la vendita (Art. 2425 bis Codice Civile), come da voce A1) del bilancio secondo IV direttiva CEE.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani, gronde e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene dedotta dall'ammontare del *danno liquidabile*.

Per la Sezione Danni Indiretti si intende la parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra o in giorni, che rimane a carico dell'*Assicurato* riportata sul *modulo di polizza*.

La *franchigia* è "frontale" quando si applica a tutte le garanzie di una Sezione, secondo le modalità indicate sul *modulo di polizza*.



Esempio di applicazione della *franchigia*

- *Franchigia* = € 100
- *Danno* = € 750
- *Danno indennizzato all'Assicurato* = € 650

FURTO

L'impossessarsi di beni e *valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di *valori* con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su *valori* che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

IMPERMEABILIZZAZIONE/IMPERMEABILIZZATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di *agenti inquinanti*.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

▪ **Impianto fotovoltaico**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia e relativi sistemi di allarme.

▪ **Impianto solare termico**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato*.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILI

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INDUSTRIA

Stabilimento per la lavorazione e/o trasformazione fisico-tecnica di materie prime o semilavorati o *merci*.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili *esplosivi* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili.

INONDAZIONE, ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

INTERRATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Elemento – serbatoio, vasca o tubazione – il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.

INTERVENTI DI EMERGENZA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una *minaccia imminente di danno all'ambiente*, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze; tali misure comprendono la messa in sicurezza d'emergenza.

INTERVENTI DI RIPRISTINO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Si intende l'insieme degli interventi di:

- *ripristino primario e riqualificazione ambientale su terreno, acque, specie e habitat naturali protetti*,
- *ripristino compensativo e complementare su acque, specie e habitat naturali protetti*.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche) e relative intelaiature e supporti. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Non rientrano nella presente definizione lastre oggetto di commercializzazione (anche se componenti di altri prodotti) e gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet e di *apparecchiature elettroniche*.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo

Limite di indennizzo = € 1.500 insieme a *scoperto* = 10% con il minimo di € 100;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – scoperto minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 100; non opera il *limite di indennizzo*
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo *scoperto* del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il *limite di indennizzo* (€ 1.500).

LOSS OCCURRENCE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Il regime di efficacia temporale di una garanzia in virtù del quale la garanzia opera per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto.

MACCHINARIO

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale e civile dei depositi coesistenti e delle *dipendenze*; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni.

Sono compresi:

- effetti personali, dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*;
- *oggetti pregiati*;

- *preziosi* non costituenti *merci* o parti di macchinario o attrezzatura;
- *valori*;
- le migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato* qualora non di proprietà;
- le insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido.

Non rientrano nella presente definizione: *beni assicurabili a condizione speciale, apparecchiature elettroniche, e quanto indicato nella definizione di impianti per la produzione di energie rinnovabili* nonché ogni altro tipo di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

MALATTIA

Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell'*Assicurato* non dipendente da *infortunio*.

MALWARE

Un qualsiasi *software* creato allo scopo di cancellare, modificare, bloccare o carpire *dati informatici*, danneggiare o interrompere reti o *sistemi informatici*, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza di una rete informatica. A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di malware: virus, trojan horses, keystroke loggers, spyware, adware, worms e logic bombs.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'*azienda*, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, *esplosivi, infiammabili e merci speciali* nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza sul *modulo di polizza*. Si considerano merci:

- il *macchinario* solo se costituisce oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- i *preziosi* solo se costituiscono oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione e metalli preziosi utilizzati per l'*attività*;
- le *apparecchiature elettroniche* solo se costituiscono oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- i *veicoli*.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci*) e scarti di imballaggi combustibili.

Non rientrano nella presente definizione le *merci* entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MEZZI DI MOVIMENTAZIONE

Ogni mezzo meccanico o elettrico di proprietà o in uso all'*Assicurato*, manovrato dall'uomo o automatizzato, e adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.

MINACCIA IMMINENTE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico *danno all'ambiente*.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5255 INC).

MOVIMENTAZIONE

Serie di movimenti per dirigere un *mezzo di movimentazione* per fornirgli la direzione o posizione voluta. Si intendono comprese le operazioni di carico e scarico manuali.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERDITA TEMPORANEA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

I danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di *acque, specie e habitat naturali protetti* e/o dei servizi da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a *cose*.

PERIODO DI INDENNIZZO (valida solo per la Sezione Danni Indiretti)

Periodo:

- necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei *beni assicurati*, danneggiati o distrutti;
- durante il quale i risultati dell'*azienda* risentono delle conseguenze del *sinistro* stesso.

Esso ha inizio al momento del *sinistro*, e ha come durata massima:

- centottanta giorni per la Perdita di *quota di fatturato*;
- centottanta giorni per la *Diaria*;
- novanta giorni per la garanzia Maggiori costi Incendio;
- sessanta giorni per la garanzia Maggiori costi Elettronica;

e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della *polizza* avvenute posteriormente alla data del *sinistro*.

PERIODO DI VIGENZA DELLA POLIZZA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Il periodo di operatività della *polizza* decorrente dalla data di inizio della copertura fino a quello della sua cessazione per come risultante sul *modulo di polizza*.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato*, suoi familiari o *dipendenti*) che non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori e sia in età compresa fra i 18 e i 75 anni.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato/Contraente* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'*attività* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. A titolo esemplificativo rientrano fra i prestatori di lavoro: il titolare dell'*azienda*, i familiari, i *dipendenti*, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i tirocinanti, gli stagisti, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati, i collaboratori a progetto. **Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori*, i *subappaltatori* e i lavoratori autonomi non parasubordinati.**

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa di cui alla *polizza*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

PRODOTTI FINITI (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Prodotti, nei quali i prodotti descritti in *polizza* sono entrati a far parte quali componenti, destinati al *consumatore finale* o al distributore, non suscettibili di ulteriore immissione nel ciclo produttivo o non utilizzati nella produzione di altri beni.

PRODUTTORE

Il soggetto così definito all'Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

PRODUTTORE FINALE (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Produttore di prodotti finiti.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

PROVE DI TENUTA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli elementi *interrati*, eseguite a cura di professionisti/società specializzate in accordo a metodologie internazionalmente riconosciute ed in grado di riconoscere perdite superiori a 0.5 l/h.

QUOTA DI FATTURATO (valido solo per la Sezione Danni Indiretti)

Fatturato al netto dei costi, per materie prime e servizi, sostenuti per realizzare il *fatturato* stesso.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapina è equiparato lo *scippo*.

REATO

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il reato si distingue in *delitto* o *contravvenzione*.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna partita di *beni assicurati* indicata sul *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RETRIBUZIONI

- Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute, comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti.
- Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati regolarmente acquisiti in base alle norme di legge.
- Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

Relativamente alle società cooperative, è compreso anche quanto dovuto per le prestazioni degli associati.

RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in day hospital/day surgery, documentato da cartella clinica.

RIPRISTINO PRIMARIO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto, a seguito di un *danno all'ambiente*:

- alle *acque*, alle *specie e habitat naturali protetti*, al ritorno alle *condizioni originarie*;
- al *terreno*, all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli *agenti inquinanti*, in modo che non costituiscano più minaccia per la salute umana e per l'ambiente; tali interventi comprendono anche la bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.

RIPRISTINO COMPENSATIVO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Relativamente alle *acque* e alle *specie e habitat naturali protetti*, ogni intervento imposto dagli enti per compensare, la *perdita temporanea* di *risorse e/o servizi naturali*, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il *ripristino primario* non abbia prodotto un effetto completo.

RIPRISTINO COMPLEMENTARE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Relativamente alle *acque* e alle *specie e habitat naturali protetti*, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle *risorse naturali* danneggiate e/o dei *servizi delle risorse naturali* danneggiati.

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del *ripristino primario*, volto a restituire all'area la sua fruibilità.

RISCHI ASSICURATI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Quei *siti assicurati* o *attività presso terzi* per le quali è fornita copertura così come indicati in *polizza*.

RISORSE NATURALI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le risorse naturali comprendono:

- le *specie e habitat naturali protetti*,
- le *acque*,
- il *terreno*,
- l'aria.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in percentuale sul *danno liquidabile*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati *scoppio*.

SERVIZI DELLE RISORSE NATURALI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le funzioni svolte da una *risorsa naturale* a favore di altre *risorse naturali* e/o della collettività.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione RC Prodotti la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'*assicurazione*.

Per la garanzia Ritiro Prodotti diretto il verificarsi di una delle circostanze che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti sul *modulo polizza*.

Per la garanzia Ritiro Prodotti indiretto la richiesta di risarcimento presentata all'*Assicurato* per le spese per il ritiro dal mercato di *prodotti finiti*.

Per la Sezione Tutela Ambientale, l'evento dal quale deriva il *danno all'ambiente* o la sua *minaccia imminente*.

Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurato e cioè il verificarsi di casi di controversia per la quale è prestata l'*assicurazione*.

SINISTRO IN SERIE

Una pluralità di richieste di risarcimento originate dal medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni. La data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione *dell'assicurazione*.

Relativamente alla garanzia "Tampering" è considerato "*sinistro in serie*" una pluralità di *sinistri*:

- originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;
- effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscono in associazione fra loro; anche se manifestatisi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).

SITI ASSICURATI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le *ubicazioni*, sottoposte al controllo dell'*Assicurato*, nelle quali si svolge l'*attività*.

SOFTWARE

Sistemi operativi ed applicazioni, codici e programmi con i quali i *dati informatici* sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. Non rientrano nella presente definizione i *dati informatici*.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, **escluse le pavimentazioni e le soffittature**.

SOMMA ASSICURATA

Valore, quale libera determinazione del *Contraente*, indicato sul *modulo di polizza* in base al quale è sottoscritta la *polizza*.

SOSTANZE PERICOLOSE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e successive modificazioni e integrazioni.

SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

SPESE DI RITIRO DIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Le spese sostenute dall'*Assicurato* per il ritiro dal mercato, da lui effettuato, dei prodotti indicati sul *modulo di polizza*, dopo la consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile allo stesso *Assicurato*.

SPESE DI RITIRO INDIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Quanto l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dal *produttore finale* per il ritiro dal mercato dei *prodotti finiti* dopo la consegna a terzi.

SPESE SUPPLEMENTARI (valida solo per la Sezione Danni indiretti)

Somme ragionevolmente sostenute, comprovate da idonea documentazione, al solo scopo di evitare o contenere la perdita della *quota di fatturato* in seguito a *sinistro* indennizzabile dalla presente *polizza*.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

TENDOSTRUTTURE

Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al *fabbricato*, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRENO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

La parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le acque sotterranee.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i *beni assicurati* individuata sul *modulo di polizza* (*industria* o *deposito*) comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il valore allo stato d'uso è il *valore a nuovo* depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori, ed altri mezzi a motore in genere oggetto dell'*attività* ricoverati presso *l'azienda* in vendita e/o per lavori di riparazione, manutenzione e/o trasformazione, sia iscritti al P.R.A sia ancora da immatricolare, sia nuovi sia usati.

VEICOLI ALL'APERTO

Veicoli posti all'aperto e/o sotto *fabbricato* aperto ai lati o tettoia nell'area recintata dell'*ubicazione*.

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e/o integrazioni.

VIAGGIO

Qualsiasi spostamento o soggiorno dell'*Assicurato*, effettuato per conto dell'azienda *Contraente*.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*



1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE/ASSICURATO*

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Se la diminuzione del rischio comporta una diminuzione del *premio* al di sotto della soglia del *premio* minimo, qualora previsto, questo sarà comunque dovuto sia per l'*annualità assicurativa* in corso che per quelle successive.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, e la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

1.3 BUONA FEDE

A parziale deroga degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in *polizza*, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata *comunicazione* di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, *sempreché* tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



2. DURATA DELLA COPERTURA

2.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'Art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" sul *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante *comunicazione* da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "tacito rinnovo" sul *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.



3. DISDETTA E RECESSO

3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", è facoltà delle *Parti* disdire l'*assicurazione* mediante *comunicazione* spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'*assicurazione*.

3.2 RECESSO ANTICIPATO DALL'ASSICURAZIONE

In caso di durata poliennale dell'*assicurazione* è facoltà delle *Parti* recedere annualmente dall'*assicurazione* mediante *comunicazione*, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.

Relativamente alle garanzie Eventi socio-politici, *Terrorismo*, *Inondazione*, *Alluvione*, *Terremoto* e *Responsabilità Civile Prodotti U.S.A., Canada e Messico* è prevista la possibilità per Reale Mutua di recedere nei termini previsti nelle garanzie medesime.

3.3 RECESSO DALL'ASSICURAZIONE PER SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua e il *Contraente*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso da parte di Reale Mutua, quest'ultima rimborsa al *Contraente*, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza*, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolante.

3.4 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* rivesta le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento:

- a) Reale Mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
- b) in alternativa al precedente punto a), Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il *Contraente* sceglie di recedere contestualmente dall'*assicurazione*, l'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del *premio*, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*assicurazione* e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*assicurazione*.

Pertanto la parte di *premio* da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P \frac{(n-t)}{n}$$

nella quale:

- P = *premio*, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \times \frac{(3650-2555)}{3650}$$



4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Se è stato concordato il pagamento del *premio* in forma frazionata, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

4.2 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il *premio* della Sezione Responsabilità Civile dovuto per ciascuna *annualità assicurativa* è stabilito in base ai parametri variabili di *fatturato* emesso e di *retribuzioni* erogate dall'*Assicurato* come risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento della sottoscrizione della *polizza* e che il *Contraente* dichiara sul *modulo di polizza*.

Il *premio* della Sezione RC Prodotti dovuto per ciascuna *annualità assicurativa* è stabilito in base al parametro variabile del *fatturato* emesso dall'*Assicurato* come risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della sottoscrizione della *polizza* e che il *Contraente* dichiara sul *modulo di polizza*. Per questa Sezione il *fatturato* è suddiviso, in relazione alle garanzie prestate, tra "*Fatturato del mondo intero esclusi U.S.A., Canada, Messico*" e "*Fatturato U.S.A., Canada, Messico*".

Il *premio* delle Sezioni anzidette è soggetto a regolazione annua in base alle variazioni di detti parametri intervenute nel corso dell'*annualità assicurativa*.

A tale fine, entro il sessantesimo giorno successivo ad ogni scadenza annuale il *Contraente* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'ammontare consuntivo del *fatturato* emesso e delle *retribuzioni* erogate risultanti dall'ultimo bilancio approvato a tale data.

Sulla base di questi nuovi dati sarà individuato, per l'*annualità assicurativa* conclusasi, il conguaglio di *premio* che il *Contraente* dovrà versare, o il rimborso a cui avrà diritto.

A tal fine:

- per la Sezione Responsabilità Civile il conguaglio o il rimborso sarà determinato in base alle percentuali indicate nella tabella riportata sul *modulo di polizza* e con le modalità di calcolo ivi descritte;
- per la Sezione RC Prodotti il conguaglio o il rimborso sarà determinato applicando al *premio* convenuto in *polizza* per questa Sezione (rispettivamente per le garanzie relative a "mondo intero esclusi U.S.A., Canada, Messico" e "U.S.A., Canada, Messico") una percentuale pari alla percentuale di incremento, o decremento, riscontrata nel *fatturato* dell'ultimo bilancio approvato rispetto all'importo di *fatturato* indicato sul *modulo di polizza* al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Il rimborso del *premio* convenuto in *polizza* per le garanzie "mondo intero esclusi U.S.A., Canada, Messico" e "U.S.A., Canada, Messico" non potrà superare il 25%, anche in caso di decremento superiore del *fatturato*.

I *premi* da considerare per le garanzie relative a "mondo intero esclusi U.S.A., Canada, Messico" sono quelli della Sezione ad eccezione dei *premi* delle condizioni facoltative "D - Estensione U.S.A., Canada, Messico" ed "E - Garanzia per venditori e distributori in U.S.A., Canada, Messico (Vendor's liability)".

I *premi* da considerare per le garanzie relative a "U.S.A., Canada, Messico" sono quelli delle condizioni facoltative "D - Estensione U.S.A., Canada, Messico" ed "E - Garanzia per venditori e distributori in U.S.A., Canada, Messico (Vendor's liability)".

L'eventuale conguaglio di *premio* deve essere corrisposto dal *Contraente* a Reale Mutua entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice di regolazione del *premio* redatta da Reale Mutua. Negli stessi termini deve essere effettuato l'eventuale rimborso da Reale Mutua al *Contraente*.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti la trasmissione dei dati anzidetti (*fatturato e retribuzioni*) Reale Mutua si riserva di utilizzare tali dati ricavandoli da banche dati pubbliche.

Su questi elementi provvederà ad inviare una *comunicazione* con il conteggio dell'eventuale conguaglio/rimborso fissando un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, per il pagamento o per l'indicazione dei diversi dati in possesso del *Contraente*.

In caso di comunicazione di dati diversi verrà riconteggiato e comunicato l'eventuale conguaglio/rimborso da pagarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice di regolazione del premio redatta da Reale Mutua.

In assenza di riscontri, il *premio* versato per le rate successive verrà considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'*annualità assicurativa* per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento del conguaglio e la copertura delle sezioni anzidette per le quali è prevista la regolazione premio, resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il *Contraente* abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, tramite *comunicazione*, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui non sia dovuto alcun conguaglio/rimborso non sarà inviata alcuna *comunicazione*.

Per le *annualità assicurative* terminate, se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *premio*, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *sinistri* accaduti nel periodo al quale si riferisce il mancato adeguamento.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* la regolazione del *premio* risulti calcolata su basi minori di quelle effettive, i *sinistri* che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il *premio* pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei *limiti di indennizzo* e nei limiti dei *massimali*, ridotti in ugual misura.

4.3 ONERI FISCALI

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

4.4 CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Le *Parti* potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante *comunicazione* da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del *premio*, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la *polizza* continua ad essere in vigore con il *premio*, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il *premio*, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, verranno comunque aumentati del 2%.

5. ALTRE INFORMAZIONI

5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

5.3 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI - VERIFICHE E CONTROLLI

Reale Mutua ha il diritto di visitare i *beni assicurati* e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del *premio*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di consentire a Reale Mutua il libero accesso ai luoghi di lavoro e di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

5.4 ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AZIENDA

L'*attività* - effettuata sia per conto proprio che di terzi - è quella indicata sul *modulo di polizza*.

A Per l'*attività* di *industria*

L'*assicurazione* opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari e accessorie. I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'*attività* svolta insegna e consiglia di usare o che l'*Assicurato* ritiene di adottare, **escluso l'impiego di energia nucleare**.

B Per l'*attività* di *deposito*

L'*assicurazione* opera per le seguenti operazioni a titolo esemplificativo:

- misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento, imballaggio senza fabbricazione di imballaggi e spedizione;
- cernita, calibratura e pulitura, purché effettuate manualmente con macchine non azionate da motore;
- manutenzione e riparazione dell'attrezzatura e degli impianti del *deposito*;
- conservazione, trattamento, disinfezione e disinfestazione di *merci*;
- taglio e sagomatura della *merce*, purché effettuate in modo saltuario e accessorio;
- relativamente alla sola *attività* di Concessionaria, sono ammesse la manutenzione e la riparazione dei *veicoli*.

5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'Articolo 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori,
- coloro che siano Soci di Reale Mutua al momento del sinistro.

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

5.7 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'*attività*, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà di Reale Mutua decidere entro il trentesimo giorno dalla *comunicazione* o dal momento in cui Reale Mutua ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'*assicurazione*. Se non vi è accordo tra le *Parti* entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni la garanzia è automaticamente risolta e Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.

SEZIONE INCENDIO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

A. Reale Mutua indennizza:

- 1) tutti i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, presso la o le *ubicazioni*, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla *polizza*.
- 2) a seguito di un evento non escluso dalla presente *polizza* che abbia cagionato un danno materiale e diretto ai *beni assicurati* oppure a beni posti nell'ambito di 100 m. da essi, i seguenti danni materiali consequenziali:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di telesorveglianza, allarme, riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.

La garanzia opera entro il limite dell'evento primario che ha originato il danno.

B. Reale Mutua rimborsa le spese documentate sostenute:

1) nei limiti delle *somme assicurate*:

- a) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Qualora un medesimo *sinistro* interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto, il massimo *indennizzo* per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate;

- b) per rimuovere, per eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi e per ricollocare i *beni assicurati* illesi, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- c) in conseguenza di un *sinistro* indennizzabile al punto 6.1 A) 2), per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi, nonché le relative spese sostenute per la riparazione ed il ripristino del *fabbricato*. La presente garanzia opera con la *franchigia* di € 500 e con il *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;

- d) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- e) le spese per riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* per ordine delle Autorità;
- f) le spese necessariamente sostenute per la ricostituzione delle aree verdi ornamentali di pertinenza dell'*azienda*. Questa garanzia opera con la *franchigia* di € 1.000 e con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

2) In eccedenza alle *somme assicurate*:

- a) le spese sostenute dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
- b) gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 20.000 per *sinistro*. Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

6.2 RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile indennizza, nei limiti delle *somme assicurate*, i danni materiali direttamente causati al *fabbricato* tenuto in locazione dall'*Assicurato* provocati dagli eventi indicati ai punti 6.1. A. "Rischio assicurato".

Reale Mutua rimborsa inoltre, nei termini previsti al punto 6.1 "Rischio assicurato", le spese documentate indicate:

- al punto 6.1B.1:
 - a) demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
 - b) ricollocazione dei beni illesi;
 - c) ricerca guasto;
 - d) per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - e) per riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* per ordine dell'Autorità;
 - f) le spese necessariamente sostenute per la ricostituzione delle aree verdi ornamentali di pertinenza dell'*azienda*;
- al punto 6.1.B.2, in eccedenza alle *somme assicurate*:
 - a) le spese per impedire le conseguenze degli eventi garantiti, eventualmente sostenute dall'*Assicurato* a seguito di *sinistro* risarcibile ai sensi dal presente punto 6.2;
 - b) gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti.

La presente garanzia opera a condizione che sul *modulo di polizza* sia stata attivata l'opzione "Rischio Locativo del *fabbricato*" con indicazione della classe a cui è ascrivibile il *fabbricato* stesso secondo quanto previsto al punto 6.5 "Classificazione dei *fabbricati*" e della relativa *somma assicurata* e prevede l'applicazione della *regola proporzionale*, secondo quanto previsto al punto 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

6.3 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

6.3.1 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da dispersione di liquidi o fluidi in genere, Reale Mutua non indennizza i danni:

- causati alle *merci* da dispersione di liquido frigorifero e/o antigelo;
- verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive.

La presente garanzia opera:

- per i danni da spargimenti di acqua o altri liquidi o fluidi con la *franchigia* di € 250;
 - per traboccamento o rigurgito di fognature con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500;
- e con il *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

6.3.2 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai liquidi o fluidi dispersi in conseguenza di rottura accidentale di contenitori o serbatoi, Reale Mutua non indennizza:

- i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori o serbatoi;
- i danni di dispersione da contenitori o serbatoi di capacità inferiore a 300 litri.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

6.3.3 Relativamente ai danni materiali di *fenomeno elettrico* direttamente causati a *fabbricato, macchinario e impianti per la produzione di energie rinnovabili*:

- la garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*;
- Reale Mutua non indennizza i danni:
 1. causati in occasione di: collaudi, prove, esperimenti nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
 2. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei *beni assicurati*; sono inoltre esclusi tutti i danni e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
 3. da carenza di manutenzione programmata, ove prevista, dei *beni assicurati*;
 4. alle *apparecchiature elettroniche* e le *merci*.

Questa garanzia opera con la *franchigia* di € 500 e con il *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente questa garanzia e la garanzia 2.1.3 "Maggiori Costi Incendio" della Sezione *Danni indiretti*, sarà applicata, una sola *franchigia* di € 1.500.

6.3.4 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali pioggia, vento e quanto da esso trasportato, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, Reale Mutua non indennizza i danni subiti da:

1. *beni assicurati* posti all'interno di *fabbricati*, salvo che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al *fabbricato* dalla violenza degli eventi di cui sopra;
2. *beni assicurati* posti all'esterno di *fabbricati* o posti sottotetto a *fabbricati* aperti da uno o più lati, ad eccezione di:
 - *macchinari* fissi per loro destinazione e funzionalità;
 - *merci* contenute in silos e/o serbatoi;
 - carrelli elevatori, impianti fissi per natura e destinazione e quanto in essi contenuto;
3. baracche e/o costruzioni in legno o materia plastica e quanto in esse contenuto;
4. strutture pressostatiche e quanto in esse contenuto;
5. gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei.

La garanzia opera con lo *scoperto* indicato sul *modulo di polizza* con il minimo di € 2.000 e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* del 70% della *somma assicurata*, per singola partita, per *Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili*.

Relativamente alle *tendostrutture, tensostrutture* e al loro contenuto la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 2.000 e con il *limite di indennizzo* di € 15.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Relativamente ai danni causati da vento a *fabbricati* aperti da uno o più lati la garanzia opera con lo *scoperto* indicato sul *modulo di polizza* con il minimo di € 2.000 e con il *limite di indennizzo* di € 15.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*. La garanzia non opera per i danni causati da vento alle *tendostrutture* e alle *tensostrutture* aperte da uno o più lati.

Relativamente a carrelli elevatori all'aperto la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Relativamente ai danni da grandine su fragili (grandine su *lastre* e lucernari, manufatti di materia plastica rigida, lastre in fibro-cemento o cemento amianto) opera con lo *scoperto* indicato sul *modulo di polizza* con il minimo di € 2.000 e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* di € 25.000.

6.3.5 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve, Reale Mutua non indennizza i danni a:

1. *fabbricati* e strutture ove non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione e *beni assicurati* in essi contenuti;
2. *fabbricati* in corso di ristrutturazione e *beni assicurati* in essi contenuti se tale ristrutturazione costituisce un aggravamento del rischio;
3. a silos e serbatoi all'esterno di *fabbricati* e *beni assicurati* in essi contenuti.

La garanzia opera con lo *scoperto* indicato sul *modulo di polizza* con il minimo di € 2.000 e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* pari alla percentuale, indicata sul *modulo di polizza*, da applicare alla *somma assicurata*, per singola partita, per *Fabbricato*, *Macchinario*, *Merci*, *Merci* in aumento, *Beni assicurati a condizioni speciali*, *Apparecchiature elettroniche* e *Impianti per la produzione di energie rinnovabili*.

Relativamente alle *tendostrutture*, *tensostrutture* e al loro contenuto la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500 e con il *limite di indennizzo* di € 15.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Relativamente agli *Impianti per la produzione di energie rinnovabili*, se assicurati, la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500 e con il *limite di indennizzo* di € 15.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

6.3.6 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *allagamento*, Reale Mutua non indennizza i danni:

1. causati da: *inondazione/alluvione*; rottura accidentale di impianti idrici, igienici, sanitari; afflusso di acqua attraverso rotture, brecce o lesioni del *fabbricato* provocati da eventi atmosferici quali grandine, vento e quanto da esso trasportato;
2. che si verificassero in seguito ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, a gelo e ad accumulo di neve;
3. causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
4. alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali ad eccezione di quelle che per loro natura e destinazione siano necessariamente appoggiate ad altezza inferiore od al suolo;
5. ai *beni assicurati* posti:
 - all'aperto;
 - sottotetto a *fabbricato* aperto da uno o più lati;
 - all'interno di strutture pressostatiche.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 1.500 e con il *limite di indennizzo* di € 50.000, e con il *sottolimito* di € 10.000 per le *merci* ubicate nei piani interrati o seminterrati.

Relativamente alle *tendostrutture*, *tensostrutture* e al loro contenuto la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500 e con il *limite di indennizzo* di € 15.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

6.3.7 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito di occupazione non militare dell'*ubicazione*, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo *incendio*, *esplosione* e *scoppio*) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* del 70% della *somma assicurata*, per singola partita, per *Fabbricato*, *Macchinario*, *Merci*, *Merci* in aumento, *Beni assicurati a condizioni speciali*, *Apparecchiature elettroniche* e *Impianti per la produzione di energie rinnovabili*.

6.3.8 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, Reale Mutua non indennizza i danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

In relazione a quanto sopra, Reale Mutua si riserva inoltre la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni di garanzia, escludendo dalla garanzia prestata i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio. In tal caso Reale Mutua sarà tenuta a inviarne *comunicazione* al *Contraente* con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio* della Sezione *Incendio*. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Per questa garanzia non è operante l'esclusione di cui al punto 8.1 C. 11 "Rischi esclusi".

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* del 70% della *somma assicurata*, per singola partita, per *Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci* in aumento, *Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili*.

Per le *tendostrutture e tensostrutture* la garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per i *veicoli all'aperto* la garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per le *Merci* con il massimo di € 100.000, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Relativamente ai danni di atti vandalici e i guasti cagionati dai ladri in occasione di *furto*, tentato o consumato, qualora sia stata attivata la Sezione *Furto* Reale Mutua indennizza la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla Sezione *Furto*.

6.3.9 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di *terrorismo*, Reale Mutua si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni che escludano dalla garanzia i danni sopraindicati. In tal caso Reale Mutua sarà tenuta a inviarne *comunicazione* al *Contraente* con preavviso di 7 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio* della Sezione *Incendio*. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* del 50% della *somma assicurata*, per singola partita, per *Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci* in aumento, *Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche, Impianti per la produzione di energie rinnovabili*, con il massimo di € 2.500.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per i *veicoli all'aperto* la garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per le *Merci* con il massimo di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

6.3.10 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da gelo, Reale Mutua indennizza i danni provocati da rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei *fabbricati* e/o *macchinari*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del *fabbricato*;
- b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
- c) a *tendostrutture e tensostrutture* e relativo contenuto;
- d) subiti dagli enti all'aperto.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* di € 50.000.

6.3.11 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da movimentazione all'interno dell'*ubicazione*, Reale Mutua non indennizza:

- a) i danni ai *veicoli* che sono oggetto specifico dell'*attività* svolta, nonché ai *mezzi di movimentazione*;
- b) i danni di natura estetica quali rigature, sbrecciature, ammaccature che non compromettano la funzionalità dei *beni assicurati*.

La garanzia opera con la *franchigia* di € 1.000 e con il *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

6.3.12 Relativamente alle *lastre* Reale Mutua non indennizza le rotture:

- a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- b) da rimozione delle suddette *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) di *lastre* non integre e non esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto;
- d) di *lastre* oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *polizza*.

In caso di rottura non dovuta a *incendio, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, terrorismo, eventi atmosferici* ed occupazione militare e non, la garanzia è prestata a *primo rischio assoluto* fino a concorrenza del *limite di indennizzo* di € 1.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa* senza applicazione di alcuna *franchigia*.

In caso di rotture dovute ad *incendio, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, terrorismo, eventi atmosferici* ed occupazione militare e non, la garanzia si intende operante a *valore intero* previa applicazione di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* previsti per l'evento che ha originato il danno.

6.3.13 Relativamente ai danni dovuti a guasti meccanici di ascensori e montacarichi Reale Mutua non indennizza i danni:

- in assenza di *caduta o rovina* dei predetti,
- a *beni assicurati* diversi dal *fabbricato*.

La garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 25.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 6.1 "Rischio assicurato".

Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali sono state richiamate. Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva Condizione facoltativa e al punto 7.5 "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

A RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *massimale*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *danno liquidabile* a termini della presente Sezione e della Sezione Elettronica se operante.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il *massimale* e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso. Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'Assicurato.

Questa garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1) ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei *dipendenti* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il *Contraente*;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- d) le Società le quali rispetto al *Contraente* e all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime;
- e) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), c) e d) in conseguenza di un danno subito da questi ultimi.

B MERCI IN AUMENTO

La *somma assicurata* per le *merci* si intende incrementata, limitatamente al periodo o ai periodi e per l'ulteriore importo indicati sul *modulo di polizza*, ferme le limitazioni di *polizza* e l'applicazione della *regola proporzionale*, come previsto al punto 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

C PREZZO DI VENDITA

In caso di *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile* alle *merci* vendute in attesa di consegna, Reale Mutua in deroga al punto 10.6 "Determinazione del danno" indennizza le *merci* in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le *merci* colpite da *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile*, non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente ed accettato dall'Assicurato in data antecedente il *sinistro*;
- le *merci* vendute non siano state assicurate dall'acquirente.

Il criterio di valutazione delle *merci* stabilito dal presente punto è altresì operante per la determinazione delle *somme assicurate* ai fini dell'eventuale applicazione del disposto del punto 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

D INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Reale Mutua riconosce all'Assicurato, in eccedenza alle *somme assicurate*, un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *Fabbricato*, *Macchinario*, *Merci*, *Merci in aumento*, *Beni assicurati a condizioni speciali*, *Apparecchiature elettroniche*, *Impianti per la produzione di energie rinnovabili*, per i rischi di cui al punto 6.1 "Ri-

schio assicurato", e se operante per le Condizioni facoltative E "Aumento del *limite di indennizzo del fenomeno elettrico*", F Danni di *fenomeno elettrico* per apparecchiature elettroniche", G "Integrazione delle spese di demolizione e sgombero" e I "Allagamento plus".

Questa garanzia non è operante per il rischio di cui al punto 6.2 "Rischio locativo del *Fabbricato*".

E AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL FENOMENO ELETTRICO

Il *limite di indennizzo* per i danni di *fenomeno elettrico* direttamente causati a *fabbricato, macchinario e impianti per la produzione di energie rinnovabili*, è aumentato dell'importo indicato sul *modulo polizza*, fermo quanto previsto al punto 6.3.3 "Operatività specifiche dell'*assicurazione*".

Questa garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il *limite di indennizzo* della *somma assicurata per sinistro*.

La *franchigia* frontale *incendio* indicata sul *modulo di polizza* si intende come minimo di *scoperto*.

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garanzia e la garanzia 21.3 "Maggiori Costi *Incendio*" della Sezione *Danni indiretti* – si applica il minimo di *scoperto* di € 1.500.

F DANNI DI FENOMENO ELETTRICO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

In parziale deroga al punto 6.3.3 4) "*Fenomeno elettrico*", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*, i danni materiali di *fenomeno elettrico* direttamente causati a *apparecchiature elettroniche*, ad eccezione delle *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione.

Questa garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il massimo di € 2.500 e con il *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* indicato sul *modulo di polizza*.

G INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1 B) 1) a) "Rischio assicurato" Reale Mutua rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* sino alla concorrenza della ulteriore *somma assicurata*.

La presente Condizione integra anche i punti 11.1 B c) "spese demolizione e sgombero" della Sezione Elettronica, 16.3.1 a) "spese demolizione e sgombero" della Sezione Catastrofali e 26.1 c) "spese demolizione e sgombero" della Sezione *Furto*, se operanti.

Questa garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

Sono comprese le spese per lo smaltimento di residui di aree verdi, compresi alberi ad alto fusto, danneggiati a seguito di evento atmosferico, a condizione che:

- il fenomeno atmosferico sia caratterizzato da una violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
- sulle medesime sia effettuata una manutenzione periodica riscontrabile da documentazione oggettiva (ricevute fiscali, fatture e/o altri documenti emessi dagli addetti incaricati).

La *somma assicurata* è unica complessivamente per la presente Sezione e per le Sezioni Elettronica, Catastrofale e *Furto*. Sono comprese le spese per lo smaltimento delle lastre in cemento amianto entro il limite del 50% della *somma assicurata* per questa garanzia.

H GRANDINE SU VEICOLI ALL'APERTO

In parziale deroga al punto 6.3 4 2) "Operatività specifiche dell'*assicurazione*" Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati da grandine ai *veicoli all'aperto* protetti da rete antigrandine e/o sotto *fabbricato* o tettoie aperte ai lati.

Sono compresi i costi relativi a eventuali sostituzioni/sfumature per il ripristino del *veicolo*.

In caso di riparazione effettuata ad opera di Centri Convenzionati Grandine con Reale Mutua, la *franchigia* non sarà operante. L'elenco dei Centri Convenzionati Grandine è a disposizione presso gli intermediari.

In deroga alla *franchigia* frontale *incendio* indicata sul *modulo di polizza*, questa garanzia opera con la *franchigia* di € 250 per ogni *veicolo all'aperto*, e con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per i *veicoli all'aperto* con il massimo di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

I ALLAGAMENTO PLUS

Il *limite di indennizzo*, lo *scoperto* e il relativo minimo del punto 6.3.6 "Allagamento", è sostituito da quanto indicato sul *modulo di polizza*, ferme restando le esclusioni indicate ai punti 6.3.6 1) e 2).

Relativamente alle *tendostrutture*, *tensostrutture* e al loro contenuto la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500 e con il *limite di indennizzo* di € 15.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

J MERCI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle *merci* in refrigerazione, raffreddamento, surgelamento e congelamento da:

1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

a) a eventi garantiti con la Sezione *Incendio* e la Sezione Catastrofali;

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, posti nell'*ubicazione* oppure nell'ambito di 100 mt da essa. In questo caso la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 500.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

La garanzia opera anche se gli eventi previsti ai punti 1) e 2) di cui sopra sono causati da persone (*prestatori di lavoro* o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio.

La garanzia opera anche per le *merci* poste su veicoli di proprietà del *Contraente* o in sua gestione, a condizione che:

a) il veicolo sia in sosta all'interno dell'*ubicazione* e sia collegato all'impianto elettrico funzionante della medesima;

b) sia fornito d'impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle *merci* trasportate;

c) nel semestre precedente la stipula dell'*assicurazione*, siano state eseguite da parte di un'officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tale controllo e la manutenzione siano ripetuti, successivamente, ogni sei mesi.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o, relativamente al settore alimentare, ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle *merci* tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Reale Mutua non indennizza:

- i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica dell'ente fornitore;
- le *merci* in refrigerazione presso terzi.

Questa garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 1.000 per *sinistro*;
- il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*, con il sottolimito per le *merci* poste su veicoli pari al 10% della *somma assicurata*.

K ROTTURA LASTRE

In parziale deroga al punto 6.3.12 "Operatività specifiche dell'*assicurazione*", in caso di rottura per qualunque causa delle *lastre* assicurate e indipendentemente dai *beni assicurati*, Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* delle spese sostenute per la sostituzione con altre *lastre* nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

La garanzia opera a *primo rischio assoluto*.

Reale Mutua non indennizza le rotture:

a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* od ai relativi supporti, sostegni o cornici;

- b) da rimozione delle suddette *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) di *lastre* non integre e non esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto;
- d) di *lastre* oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente *polizza*, le scheggiature e le rigature.

Ogni altra copertura relativa alle *lastre* prestata con la presente Sezione opera per la parte di danno eccedente i limiti di questa garanzia.

Questa garanzia opera senza l'applicazione di alcuna *franchigia*, entro la *somma assicurata* e con il *limite di indennizzo* per singola lastra riportati sul *modulo di polizza*.

6.5 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

I locali nei quali viene svolta l'*attività* dichiarata sul *modulo di polizza* hanno caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:

- Classe 1 strutture portanti verticali e del *tetto* e *solai* in cemento armato o laterizi; pareti esterne e copertura in materiali *incombustibili*;
- Classe 2 strutture portanti verticali e del *tetto*, *solai*, pareti esterne e copertura in materiali *incombustibili*;
- Classe 3 strutture portanti verticali, *solai*, pareti esterne e copertura in materiali *incombustibili*; strutture portanti del *tetto* in materiali combustibili.
- Classe 4 differenti dalle precedenti

6.6 TOLLERANZE

A) Classificazione dei *fabbricati*.

Agli effetti della classificazione riportata al punto 6.5 "Classificazione dei *fabbricati*" non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- 1) le strutture portanti verticali del *tetto* e i *solai* in materiali diversi da quelli in essa indicati purché relativi a porzioni di *fabbricato* complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- 2) le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli in essa indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- 3) le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili;
- 4) le *tendostrutture* e le *tensostrutture* comunque costruite purché non superino i 3/10 dell'area coperta;
- 5) le *dipendenze* con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate in *polizza* purché non superino i 2/10 dell'area coperta.

B) *Infiammabili*

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato* non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- 1) 500 kg di *infiammabili*;
- 2) gli *infiammabili* esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato* ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

C) *Merci speciali*

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato* non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- 1) 500 kg di *merci speciali*;
- 2) le *merci speciali* riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato*.

D) *Esplosivi* in *industria* o in *deposito*

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato* non hanno influenza nella valutazione del rischio 1 kg di *esplosivi*.

- E) per il *deposito* è tollerata l'esistenza di *merci* con classificazione di rischio *incendio* peggiore rispetto all'*attività* dichiarata, purché le medesime abbiano, complessivamente, un valore non superiore al 30% del valore totale delle *merci* coesistenti.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

A La forma di *assicurazione* prevista è a *valore intero*, salvo ove sia espressamente prevista la forma di *assicurazione a primo rischio assoluto*.

B Il valore per:

- 1) il *fabbricato*/Rischio locativo, *escluse le tendostrutture e le tensostrutture*, è determinato dal *valore a nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori;
le *tendostrutture* e le *tensostrutture* è determinato dal *valore allo stato d'uso*.
- 2) il *macchinario* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.
Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:
 - i *valori* dal *valore nominale*;
 - i *preziosi* dal *valore commerciale*;
 - gli *oggetti pregiati* dal *valore commerciale*;
 - per gli effetti personali dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal *valore commerciale*;
- 3) le *merci* è determinato dal *valore commerciale*, *salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa C "Prezzo di vendita" se acquistata*. Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Fanno eccezione i *veicoli* e i *veicoli all'aperto* (quando fanno parte di *merci*) per i quali il valore è determinato:
 - in caso di *veicolo* nuovo (non immatricolato): dal *valore commerciale*;
 - in caso di *veicolo* usato o a Km. Zero: dal valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" dal *valore commerciale*;
- 4) i *beni assicurati a condizioni speciali* è determinato dal *valore a nuovo*. La forma di *assicurazione* è a *primo rischio assoluto*;
- 5) le *apparecchiature elettroniche* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio;
- 6) gli *impianti per la produzione di energie rinnovabili* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio;
- 7) le *lastre* è determinato dal *valore a nuovo*;
- 8) i *beni inattivi* è determinato dal *valore commerciale*.

7.2 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali e Apparecchiature elettroniche si intendono garantiti:

- ovunque nell'ambito dell'*ubicazione*, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- a bordo di *veicoli*, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'*ubicazione* o in attesa di effettuare le operazioni di carico e scarico e/o durante le operazioni medesime;

- presso un'ubicazione diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* e presso terzi, anche a bordo di veicoli, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 10% delle rispettive *somme assicurate* con il massimo complessivo di € 75.000 per ubicazione.
I *beni assicurati* a bordo di veicoli sono garantiti purché in sosta nell'ubicazione e con l'esclusione delle operazioni di carico e scarico.

7.3 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *beni assicurati* esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

7.4 IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE E DI RILEVAZIONE

I locali nei quali si svolge l'*attività* possono essere dotati e presidiati, a seconda di quanto indicato sul *modulo di polizza* nella Sezione *Incendio*, con una delle seguenti tipologie di impianti di prevenzione degli incendi:

- 1) Impianto fisso automatico di estinzione (sprinkler) provvisto e installato da impresa abilitata all'installazione di impiantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008.

Qualora l'impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:

- il *Contraente* si obbliga a darne immediata *comunicazione* a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l'importo pro rata di sconto, pari al 15% maggiorato di imposta, applicato al *premio* della Sezione *Incendio* in virtù della presenza dell'impianto stesso;
- non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

- 2) Impianto fisso di estinzione con comando manuale provvisto e installato da impresa abilitata all'installazione di impiantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008.

Qualora l'impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:

- il *Contraente* si obbliga a darne immediata *comunicazione* a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l'importo pro rata di sconto, pari al 10% maggiorato di imposta, applicato al *premio* della Sezione *Incendio* in virtù della presenza dell'impianto stesso;
- non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

- 3) Impianto fisso automatico di rilevazione e segnalazione degli *incendi* provvisto e installato da impresa abilitata all'installazione di impiantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008. Il segnale di allarme deve essere trasmesso in luogo adatto, ove sia sempre presente, anche fuori del normale orario di lavoro, almeno una persona con le istruzioni del caso anche ai fini dell'immediato intervento.

Qualora l'impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:

- il *Contraente* si obbliga a darne immediata *comunicazione* a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l'importo pro rata di sconto, pari al 5% maggiorato di imposta, applicato al *premio* della Sezione *Incendio* in virtù della presenza dell'impianto stesso;
- non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'esistenza di contratto di manutenzione valido per tali impianti costituisce requisito essenziale per l'applicazione dello sconto previsto.

7.5 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti incaricati per la valutazione dei *sinistri*, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

I seguenti *limiti di indennizzo* si intendono operanti per tutte le garanzie della Sezione *Incendio*:

- per gli *oggetti pregiati* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- per i *valori inerenti all'attività* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* con il massimo di €. 5.000 per *sinistro*;
- per i *valori dei dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda* complessivamente con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per *sinistro*;
- per gli effetti personali dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda* con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per *sinistro*;
- per i *preziosi dei dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* e con il massimo di € 10.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa*.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *sco-perto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

8. CHE COSA NON È ASSICURATO



8.1 RISCHI ESCLUSI

A. Reale Mutua non indennizza i danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. *esplosioni* o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
4. *terremoto*;
5. *inondazione, alluvione*;
6. bradisismo, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine;
7. eruzioni vulcaniche, maremoto;
8. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
9. variazione delle falde freatiche.

Le esclusioni di cui sopra non sono operanti qualora il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

B. Reale Mutua non indennizza i danni di:

1. *furto, rapina, estorsione, scippo, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa*, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *beni assicurati*;
2. guasti meccanici o anormale funzionamento del *macchinario* e degli impianti fissi al servizio del *fabbricato* diversi da ascensori e montacarichi e salvo quanto previsto al punto 6.1 B) 1) c), a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e nei limiti previsti per gli stessi.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente punto sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

C. Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

1. errori di progettazione e/o calcolo;
2. anormale o improprio stoccaggio, errori di lavorazione o impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle *merci* in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
3. fuoriuscita di materiali fusi;
4. con specifico riferimento alle *merci*: mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, congelamento, surgelamento, riscaldamento, mancata od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle *merci*; fuoriuscita del fluido frigorifero e/o antigelo;
5. interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le *merci* a meno che siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
6. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, vegetali in genere, miceti, batteri, virus, muffe, perdita di peso, infiltrazione, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza, cambio di stato della materia non previsto dal processo produttivo, autocombustione;
7. montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di *macchinari*; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o demolizioni di *fabbricati*;
8. errata *manovra*;
9. crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di *macchinari* e *fabbricati*, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
10. solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
11. i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.

Nonostante quanto sopra riportato, la presente *assicurazione* indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai *beni assicurati*, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Se gli eventi esclusi dal presente punto sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

D. Sono sempre esclusi i danni:

1. materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o *software*;
 - indisponibilità di dati o malfunzionamento di *software*, hardware, firmware e chips integrati;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;

- trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
 - virus da computers, *malware* o *software* similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del D.Lgs. 196/03 e al Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;
2. derivanti da difetti dei *beni assicurati* noti al *Contraente e/o Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della *polizza*;
3. causati o dovuti a dolo:
- quando persona fisica, dell'*Assicurato e/o Contraente* e dei famigliari conviventi;
 - quando l'*Assicurato e/o Contraente* sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata;
4. causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *fabbricati o macchinari*;
5. perdite di mercato, danni da interruzione di attività, *danni indiretti* quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.
- E. Reale Mutua non indennizza le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di *fabbricati e/o* per la riparazione o il rimpiazzo di *macchinari* colpiti da evento non escluso a termini di *polizza* e purché la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'*ubicazione*.

8.2 BENI ESCLUSI

Si intendono sempre esclusi:

- a) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia;
- b) il terreno su cui si svolge l'*attività*;
- c) boschi, coltivazioni;
- d) *merci* già caricate a bordo dei veicoli, che si trovano nell'*ubicazione*, se assicurate con contratto di assicurazione diverso dalla *polizza*. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le *merci* saranno da considerarsi in garanzia;
- e) aeromobili e natanti che non siano oggetto dell'*attività*;
- f) veicoli iscritti a pubblico registro ad eccezione:
 - di quelli oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'*attività*;
 - dei carrelli elevatori o di altro mezzo simile adibito al trasporto di cose;
- g) oleodotti, gasdotti, linee di distribuzione e trasmissione di energia al di fuori dell'*ubicazione*;
- h) grattacieli, tunnel sotterranei, ponti, miniere, pozzi, dighe, condotte forzate, bacini artificiali;
- i) banchine, pontili, moli, piattaforme in genere;
- j) telefoni cellulari e smartphones qualora gli stessi non siano oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'*attività*;
- k) i tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di luce delle *apparecchiature elettroniche*, salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni assicurati*;
- l) *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni;
- m) *fabbricati collabenti*.

Relativamente agli *impianti per la produzione di energie rinnovabili*, Reale Mutua non indennizza i danni a:

- n) inverter in esercizio da oltre 7 anni;
- o) impianti non installati sul *tetto del fabbricato*;
- p) impianti che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'*assicurazione*. In caso di mancato superamento da parte degli impianti assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'*Assicurato* decadrà dal diritto all'*indennizzo*;
- q) pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti in materia al momento della data di effetto dell'*assicurazione*, a seconda della tipologia di impianto;
- r) pannelli "stand-alone" (impianti autonomi funzionanti a isola).

9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, la *franchigia frontale incendio* indicata sul *modulo di polizza*. Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relative *franchigie o scoperti*, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

PUNTO 6.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
6.1 A. 2)	Danni consequenziali	<i>Modulo di polizza</i>	---	Entro il limite dell'evento primario che ha originato il danno
6.1 B. 1) a)	Spese demolizione e sgombero	<i>Modulo di polizza</i>	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Qualora un medesimo <i>sinistro</i> interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto	<i>Modulo di polizza</i>	---	€ 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate
6.1 B. 1) b)	Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare	<i>Modulo di polizza</i>	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
6.1 B. 1) c)	Spese per riparare o sostituire tubazioni	€ 500	---	€ 10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
6.1 B. 1) f)	Spese per ricostruzione aree verdi	€ 1.000	---	€ 2.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
6.1 B. 2) b)	Onerari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti Qualora il <i>sinistro</i> interessi più Sezioni prestate con la presente <i>polizza</i> si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta	<i>Modulo di polizza</i>	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 20.000

PUNTO 6.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
6.3.1	Danni materiali direttamente causati da dispersione di liquidi o fluidi in genere per guasto o rottura accidentale	€ 250	---	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Traboccamento o rigurgito di fognature	---	10% minimo € 500	
6.3.2	danni materiali direttamente causati ai liquidi o fluidi dispersi in conseguenza di rottura accidentale di contenitori o serbatoi	---	10% minimo € 500	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
6.3.3	<i>Fenomeno elettrico</i>	€ 500	---	€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garanzia e la garanzia 21.3 "Maggiori Costi <i>Incendio</i> " della Sezione Danni indiretti	€ 1500		
6.3.4	Eventi atmosferici	---	modulo di polizza minimo € 2.000	70% della <i>somma assicurata</i> , per singola partita, per <i>Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci</i> in aumento, <i>Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili</i> per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Per danni a <i>tendostrutture</i> e <i>tensostrutture</i> e al loro contenuto	---	20% minimo € 2.000	€ 15.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Per danni causati da vento	---	modulo di polizza minimo € 2.000	€ 15.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Per danni a carrelli elevatori all'aperto	---	20% minimo € 500	€ 2.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Per danni da grandine su fragili	---	Modulo di polizza minimo € 2.000	€ 25.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
6.3.5	Sovraccarico neve	---	Modulo di polizza minimo € 2.500	Percentuale, indicata sul modulo di polizza, da applicare alla <i>somma assicurata</i> , per singola partita, per <i>Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci</i> in aumento, <i>Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili</i> per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Per danni a <i>tendostrutture</i> , <i>tensostrutture</i> e al loro contenuto	---	20% minimo € 1.500	€ 15.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Per danni a Impianti per la produzione di energie rinnovabili	---	20% minimo € 1.500	€ 15.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>

PUNTO 6.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
6.3.6	Allagamento	---	10% minimo € 1.500	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Merci ubicate nei piani interrati o seminterrati	---	---	€ 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni a tendostrutture, tensostrutture e al loro contenuto	---	20% minimo € 1.500	€ 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa
6.3.7	Occupazione non militare	---	10% minimo € 2.500	70% della somma assicurata, per singola partita, per <i>Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Impianti per la produzione di energie rinnovabili e Apparecchiature elettroniche</i> per sinistro e per annualità assicurativa
6.3.8	Eventi socio politici	---	10% minimo € 2.500	70% della somma assicurata, per singola partita, per <i>Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Impianti per la produzione di energie rinnovabili e Apparecchiature elettroniche</i> per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni a <i>tendostrutture e tensostrutture</i>	---	10% minimo € 500	€ 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni a <i>veicoli all'aperto</i>	---	10% minimo € 2.500	20% della somma assicurata per le <i>Merci</i> con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa
6.3.9	<i>Terrorismo</i>	---	10% minimo € 2.500	50% della somma assicurata per singola partita, per <i>Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili</i> , con il massimo di € 2.500.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni a <i>veicoli all'aperto</i>	---	10% minimo € 2.500	20% della somma assicurata per le <i>Merci</i> , con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa
6.3.10	Gelo	---	10% minimo € 500	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
6.3.11	<i>Movimentazione interna</i>	€ 1.000	---	€ 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa

PUNTO 6.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
6.3.12	Lastre			
	In caso di rottura non dovuta a incendio, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, <i>terrorismo</i> , eventi atmosferici ed occupazione militare e non	---	---	€ 1.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	In caso di rotture dovute ad incendio, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, <i>terrorismo</i> , eventi atmosferici ed occupazione militare e non	<i>franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti per l'evento che ha originato il danno.</i>		
6.3.13	Guasti meccanici di ascensori e montacarichi	---	---	€ 25.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> .

PUNTO 6.4 "CONDIZIONI FACOLTATIVE"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A	Ricorso terzi Per danni da interruzione di attività	<i>Modulo di polizza</i>	---	20% del <i>massimale</i>
D	Indennità aggiuntiva per <i>danni indiretti</i>	---	---	10% dell' <i>indennizzo</i> corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata
E	Aumento del <i>limite di indennizzo del fenomeno elettrico</i>	---	10%	<i>Somma assicurata</i>
	Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garanzia e la garanzia 21.3 "Maggiori Costi Incendio"	---	10% minimo € 1.500	<i>Somma assicurata</i>
F	Danni di <i>fenomeno elettrico</i> per <i>apparecchiature elettroniche</i>	---	10% minimo € 500 massimo € 2.500	<i>Modulo di polizza</i>
H	Grandine su <i>veicoli all'aperto</i>	€ 250 per <i>veicolo</i>	---	20% della <i>somma assicurata</i> per i <i>veicoli all'aperto</i> con il massimo di € 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
I	<i>Allagamento plus</i>	<i>Modulo di polizza</i>	<i>Modulo di polizza</i>	<i>Modulo di polizza</i>
	Per danni a <i>tendostrutture, tensostrutture</i> e al loro contenuto	---	20% minimo € 1.500	€ 15.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
J	Merci in refrigerazione	<i>Modulo di polizza</i>	---	<i>Modulo di polizza</i>
	Limitatamente al punto b) guasto accidentale	---	20% minimo € 500	
	Per danni a merci in refrigerazione poste su veicoli	---	20% minimo € 1.000	10% della <i>somma assicurata</i>
K	Rottura Lastre	<i>Modulo di polizza</i>	---	<i>limite di indennizzo per singola lastra e somma assicurata indicati sul modulo di polizza</i>
7.2	Ubicazione dei <i>beni assicurati</i>	<i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno.</i>		10% delle rispettive <i>somme assicurate</i> per <i>Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci</i> con il massimo complessivamente di 75.000 per ubicazione

7.5	Oggetti pregiati	Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno.	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Macchinario</i> con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
	Valori inerenti all' <i>attività</i>	Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno.	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Macchinario</i> con il massimo di €. 5.000 per <i>sinistro</i>
	Valori dei <i>dipendenti</i> , dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in <i>azienda</i>	Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno.	Complessivamente € 2.500 per <i>sinistro</i>
	Effetti personali dei <i>dipendenti</i> , dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in <i>azienda</i>	Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno.	€ 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per <i>sinistro</i>
	Preziosi dei <i>dipendenti</i> , dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in <i>azienda</i>	Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno.	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Macchinario</i> e con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>



10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Per la Condizione Facoltativa A "Ricorso terzi" deve dare immediata comunicazione a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del *Contraente* o l'*Assicurato* se non coincide con il *Contraente*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Articolo 1917 del Codice Civile.

In caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo delle *merci*, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del *reato* ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,
- 2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dal punto 6.1 B 2) b) "Onorari periti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

10.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 7.1 "Forma di *assicurazione* – Valore dei *beni assicurati*".
- e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 7.1 "Forma di *assicurazione* – Valore dei *beni assicurati*"; la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

1. per il *fabbricato*/Rischio locativo si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del *valore residuo*.

Fanno eccezione i seguenti beni:

- a) per i manufatti di materia plastica, le lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, relativamente a eventi atmosferici quali pioggia, vento e quanto da esso trasportato, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, si stima il *valore allo stato d'uso*.
- b) per le lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, relativamente a " Sovraccarico neve" si stima il *valore allo stato d'uso*.
- c) per le *tendostrutture* e le *tensostrutture* è determinato dal *valore allo stato d'uso*.

Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Laddove, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione *Incendio*, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del *fabbricato*, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse.

Relativamente a impianti di allarme, videosorveglianza e segnalazione qualora sia operante anche la Sezione Elettrotecnica, la determinazione del danno e il relativo *indennizzo* avverrà utilizzando le condizioni più favorevoli all'*Assicurato*.

2 Per il *Macchinario* in stato di attività si stima il *valore a nuovo* al momento del *sinistro*, oppure, se inferiore al *valore a nuovo*, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto di IVA e altri oneri fiscali, se recuperabili, e dell'eventuale valore economico dei residui e dei costi di trasporto e montaggio.

Fanno eccezione i seguenti beni:

- a) per i *valori* si stima il *valore nominale*;
- b) per i *preziosi* si stima il *valore commerciale*;
- c) per gli *oggetti pregiati* si stima il *valore commerciale*;
- d) per gli effetti personali dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti si stima il *valore commerciale*.

3 Per le *apparecchiature elettroniche*.

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto b), si conviene che:

- a) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;
- b) in caso di bene non suscettibile di riparazione si procede come segue:
 - nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*. Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

4 Per le *merci*, salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa C "Prezzo di vendita", deducendo dal *valore commerciale* delle *merci* il valore di quelle rimaste illese, il valore residuo delle *merci* danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali qualora siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Per i *veicoli all'aperto* relativamente alla Condizione facoltativa H "Grandine su *veicoli all'aperto*":

in caso di danno totale:

- a veicolo nuovo (non immatricolato): si stima il *valore commerciale* al momento del *sinistro*;
- a veicolo usato o a Km. Zero: si stima il valore del veicolo rilevabile dal listino "Eurotax blu";

in caso di danno parziale:

- a veicolo nuovo (non immatricolato): si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il *valore commerciale*;
- a veicolo usato o a Km. Zero: si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il deprezzamento, rilevabile dal listino "Eurotax blu", dovuto all'età ed allo stato d'uso del veicolo stesso.

Si considera il danno come parziale quando le spese di riparazione del veicolo non superano l'80% del *valore commerciale* del veicolo stesso al momento del *sinistro*.

Qualora il *sinistro* si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite.

5 Per i *beni assicurati a condizioni speciali*:

a) per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto.

b) per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili si stima il *valore a nuovo* con massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

L'*indennizzo* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

6 Per le *lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

7 Per gli *impianti per la produzione di energie rinnovabili* la determinazione del danno è data dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui. In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Limitatamente ai danni subiti dagli inverter in esercizio da oltre cinque anni in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo *valore allo stato d'uso*.

8 Per *beni inattivi*, l'ammontare del danno viene valutato in base al *valore commerciale* al netto dell'eventuale valore economico dei residui.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato al *valore allo stato d'uso*, deducendo dai *valori a nuovo* stimati il deprezzamento stabilito.

Detto termine di 24 mesi è ridotto a 12 mesi per *impianti per la produzione di energie rinnovabili* e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

Resta convenuto che se le singole *somme assicurate per fabbricato, macchinario, apparecchiature elettroniche e impianti per la produzione di energie rinnovabili* risultano, al momento del *sinistro*, uguali o inferiori al *valore allo stato d'uso*, ai fini dell'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*" si prenderà come riferimento il suddetto *valore allo stato d'uso*.

10.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

10.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

1. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

2. Tale disposizione non si applica:

- qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 25.000;
- per quei *beni assicurati* o partite per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto*.

10.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.12 "*Indennizzo separato*".

Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo, per tutte le Sezioni interessate fra *Incendio*, *Elettronica*, *Catastrofale* e *Furto*, sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo novanta giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle *Parti* verbale di danno minimo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.550.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

10.10 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il *sinistro* non risulti indennizzabile.

10.11 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

10.12 INDENNIZZO SEPARATO

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.9 "Anticipo sugli *indennizzi*".

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 10.13 "Pagamento dell'*indennizzo*" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 10.13 "Pagamento dell'*indennizzo*", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 10.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla *polizza*".

10.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti Condizioni di *Assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*Assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 8.1 D) 3) "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).

Fermo quanto sopra, limitatamente alle garanzie prestate per il *fabbricato* e per il *macchinario*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

1. entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
2. entro 25 giorni dalla *comunicazione* dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto 1, determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo* calcolato in base al punto 10.6 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, ridotto a 12 mesi per *impianti per la produzione di energie rinnovabili* e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

10.14 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE ELETTRONICA

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia del punto 13 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



11. CHE COSA POSSO ASSICURARE

11.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua, nel limite della *somma assicurata*, indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati alle *apparecchiature elettroniche* costruite da non oltre 10 anni, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B) Reale Mutua rimborsa le spese documentate sostenute:

1) nei limiti delle *somme assicurate*:

a) per riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;

b) per la ricerca del danno dei *conduttori esterni*.

Sono compresi i costi:

- per la sostituzione dei *conduttori esterni* collocati nei muri o nei pavimenti del *fabbricato*;
- per il ripristino di muri, intonaci e pavimentazioni;

con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per le *apparecchiature elettroniche* con il massimo di € 2.500 per *sinistro* e per *annualità assicurativa* e con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 150;

c) per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo*. Qualora un medesimo *sinistro* interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto il massimo *indennizzo* per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate;

d) per rimuovere, eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi, ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* con il massimo di € 5.200 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;

e) per riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* a seguito di *sinistro* per ordine delle Autorità;

2) in eccedenza alle *somme assicurate*:

- a) sostenute dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
- b) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 20.000 per *sinistro*.

Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua rimborsa i suddetti onorari una sola volta.

11.2 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

11.2.1 DANNI DA FURTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti derivanti dal *furto* dei *beni assicurati*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili purché oggettivamente rilevabili, nonché da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili ("magic key" o "chiave bulgara").

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il *Contraente* riconosce a Reale Mutua il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia;

2) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia è prestata nel presupposto che i *beni assicurati* siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi:

a) pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine e/o anti-vandalismo*, cemento armato e non;

b) *tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);

c) tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *fabbricati*.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c).

Nel caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 150.

Qualora i *beni assicurati* siano installati all'aperto la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorati al suolo o al *fabbricato* e opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 25% con il minimo di € 150.

11.2.2 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Qualora sia indicata sul *modulo di polizza* l'esistenza di impianto automatico di allarme antifurto a norme CEI munito di registratore di funzione (di controllo) e collegato alle Forze dell'Ordine o a Istituto di Polizia Privata, Il *Contraente* o *l'Assicurato* deve:

- metterlo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti i *beni assicurati* non vi sia presenza di persone;
- stipulare un regolare contratto di manutenzione;
- richiedere immediatamente l'intervento del servizio di manutenzione straordinaria in tutti i casi di interruzione anche parziale nel funzionamento dell'impianto d'allarme, adottando per tutto il periodo della non efficienza adeguate misure di sicurezza e sorveglianza, sostitutive dell'impianto d'allarme stesso.

In caso di inosservanza, da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, la garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20%.

Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altro *scoperto* eventualmente previsto, verrà elevato al 25% fermo restando il minimo eventualmente previsto.

Se operante invece in concomitanza con una *franchigia*, fermo lo *scoperto* del 20%, la *franchigia* verrà considerata minimo di *scoperto*.

Nel solo caso in cui il *furto* avvenga attraverso apertura e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto richiesto ai punti a), b) e c) del presente punto ma sia operante l'impianto di allarme contrattualizzato, lo *scoperto* applicato sarà del 10% con il minimo di € 150.

11.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel rischio 11.1 "Rischio assicurato".

Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali sono state richiamate. Resta ferma l'efficacia del punto 13 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva Condizione facoltativa e al punto 12.4 "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

A APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Fermo quanto disposto al punto 12.2 "Ubicazione dei *beni assicurati*", Reale Mutua indennizza *l'Assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione*, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.

La garanzia *furto*, nella fase di trasporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.

Reale Mutua non indennizza i danni di *furto* commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di *furto* o irreperibilità in seguito a incidente stradale.

In caso di danno conseguente a *furto*, *rapina*, *scippo*, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, *terrorismo* o sabotaggio e caduta accidentale, la garanzia opera con lo *scoperto* del 25% con il minimo di € 200.

B RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* fino alla concorrenza del *massimale*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *danno liquidabile* a termini della presente Sezione.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il *massimale* stabilito, e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato*.

Questa garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1) ai beni che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei *dipendenti* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e/o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il *Contraente*;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- d) le Società le quali rispetto al *Contraente* e all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime;
- e) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi.

C DATI E RELATIVI SUPPORTI

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* i costi necessari sostenuti, conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, Reale Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

Reale Mutua non rimborsa:

- i danni ai programmi;
- i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a supporti.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 150.

D PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso*, Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal *sinistro*.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 150.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



12.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A La forma di assicurazione prevista è a *valore intero*, salvo ove sia espressamente prevista la forma di assicurazione a *primo rischio assoluto*.
- B Il valore per i *beni assicurati* è determinato dal *valore a nuovo*.

12.2 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono garantite:

- ovunque nell'ambito dell'*ubicazione*, sottotetto e – se all'aperto – solo se stabilmente ancorate al suolo o al *fabbricato*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- presso un'*ubicazione* diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della rispettiva *somma assicurata*.

12.3 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICI

Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di *terrorismo* o sabotaggio, Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante comunicazione con preavviso di giorni 30.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 10% del *premio* di Sezione. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

12.4 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti incaricati per la valutazione dei *sinistri*, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Questa sezione opera con una *franchigia* per ogni *sinistro* di € 150, salvo se diversamente precisato.

La garanzia opera:

- a) limitatamente a danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 150 e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* del 70% delle *somme assicurate* complessive della presente Sezione;
- b) limitatamente ai danni imputabili a *fenomeno elettrico* con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e il massimo di € 2.500;

- c) limitatamente ai danni causati da *allagamento* alle *apparecchiature elettroniche* in locali seminterrati e interrati con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo per sinistro* del 30% delle *somme assicurate* complessive della presente Sezione;
- d) limitatamente alle *apparecchiature elettroniche* ubicate sotto *tendostrutture* e *tensostrutture*, salvo le apparecchiature stabilmente ancorate al *fabbricato* o al suolo, la garanzia opera con lo *scoperto* del 25% con il minimo di € 200 e con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* con il massimo di € 20.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.



13. CHE COSA NON È ASSICURATO

13.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
- b) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da *terremoti*, *inondazioni*, *alluvioni*, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni assicurati*;
- g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'*ubicazione*;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni assicurati*;
- i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- j) da smarrimenti o ammanchi;
- k) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- l) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- m) conseguenti a virus informatici;
- n) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime);

Reale Mutua non indennizza altresì:

- o) i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.

Nonostante quanto sopra riportato, la presente *assicurazione* indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai *beni assicurati*, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Questa esclusione non si applica ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Reale Mutua non indennizza i costi:

p) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;

q) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Se gli eventi esclusi sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

13.2 BENI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza:

- i tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni assicurati*;
- le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni;
- i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e rispettivi *franchigie o scoperti*, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

11.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Per singolo <i>sinistro</i> , salvo se diversamente precisato		€ 150	---	<i>Somma assicurata</i>
B 1)b)	Spese per <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sostituzione dei <i>conduttori esterni</i> collocati nei muri o nei pavimenti del <i>fabbricato</i>; ▪ il ripristino di muri, intonaci e pavimentazioni. 	---	20% con il minimo di € 150	20% della <i>somma assicurata</i> per le <i>apparecchiature elettroniche</i> con il massimo di € 2.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
B 1)c)	Spese sgombero residui Qualora il <i>sinistro</i> interessi contestualmente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto si conviene che Reale Mutua indennizzerà le suddette spese una sola volta	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i>
	Qualora il <i>sinistro</i> interessi contestualmente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto.	---	---	€ 60.000 complessivamente per tutte le sezioni interessate
B 1)d)	Spese rimozione e ricollocamento	---	---	20% della <i>somma assicurata</i> per le <i>apparecchiature elettroniche</i> con il massimo € 5.200 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
B 2)b)	Onorari periti Qualora il <i>sinistro</i> interessi più Sezioni prestate con la presente <i>polizza</i> si conviene che Reale Mutua rimborsa i suddetti onorari una sola volta	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 20.000 per <i>sinistro</i>
11.2.1	<i>Furto</i> attraverso aperture, e/o protezioni, e/o <i>fabbricati</i> con caratteristiche difformi	---	20% con il minimo di € 150	Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione
	<i>Furto</i> beni installati all'aperto	---	25% con il minimo di € 150	Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione
11.2.2	Impianto di allarme antifurto			
	Inosservanza obblighi impianto di allarme	---	20%	Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione
	Se opera in concomitanza con altro <i>scoperto</i> fermo il minimo eventualmente previsto	---	25%	---
	Se opera in concomitanza con altra <i>franchigia</i> , ferma restando la <i>franchigia</i> prevista	---	20%	---
	<i>Furto</i> attraverso aperture, e/o protezioni, e/o <i>fabbricati</i> con caratteristiche difformi e impianto di allarme operante	---	10% con il minimo di € 150	Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione

11.3 "CONDIZIONI FACOLTATIVE"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A	Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione per danni da furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio e caduta accidentale	---	25% con il minimo di € 200	Somma assicurata
B	Ricorso terzi Per danni da interruzione di attività	---	---	20% del massimale
C	Dati e relativi supporti	---	10% con il minimo di € 150	Somma assicurata
D	Programmi in licenza d'uso	---	10% con il minimo di € 150	Somma assicurata

12 "COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
12.2	Beni presso terzi	---	---	25% della rispettiva somma assicurata
12.4 a)	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio	---	10% con il minimo € 150	70% della somma assicurata, per singola partita, per sinistro e per annualità assicurativa
12.4 b)	Fenomeno elettrico	---	10% con il minimo di € 500 con il massimo di € 2.500	Somma assicurata complessiva della presente Sezione per sinistro e per annualità assicurativa
12.4 c)	Allagamento in locali seminterrati e interrati	---	10% con il minimo € 500	30% della somma assicurata, per singola partita, per sinistro e per annualità assicurativa
12.4 d)	Apparecchiature elettroniche ubicate sotto tendostrutture e tensostrutture	---	25% con il minimo € 200	30% delle somme assicurate complessive della presente Sezione massimo di € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa



15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

15.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

15.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'Art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

È consentito al *Contraente* o all'*Assicurato* procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2). Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*.

Per la Condizione Facoltativa B "Ricorso terzi" deve dare immediata *comunicazione* a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del *Contraente* o l'*Assicurato* se non coincide con il *Contraente*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

15.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del *reato* ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

15.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dal punto 11.1 2) b) "Rischio assicurato - onorari periti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

15.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 15.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 12.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*";

e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

15.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che:

- l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 12.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno è eseguita secondo i criteri che seguono;
- un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1), eguagliano o superano il valore *dell'apparecchiatura elettronica* calcolato come al successivo punto 2),

si conviene che:

- 1) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;
- 2) in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di *furto*), si procede come segue:
 - nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà migliore il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del *bene assicurato* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*. Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'*apparecchiatura elettronica* o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Relativamente a impianti d'allarme, videosorveglianza e di segnalazione qualora sia assicurato anche il *Fabbricato* nella Sezione Incendio la determinazione del danno e il relativo *indennizzo* avverrà utilizzando le condizioni più favorevoli all'*Assicurato*.

15.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

1 Se dalle stime fatte risulta che il valore delle *apparecchiature elettroniche* e delle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile*, eccede al momento del *sinistro* di oltre il 10% la *somma* rispettivamente *assicurata*, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

2. Tale disposizione non si applica:

- qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 2.000 per le *apparecchiature elettroniche* e a € 25.000 per i restanti *beni assicurati*,
- per quei *beni assicurati* per i quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto*.

15.8 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il *sinistro* non risulti indennizzabile.

15.9 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

15.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti Condizioni di Assicurazione e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro venticinque giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'Assicurato dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 13.1 c) "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).

15.11 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

SEZIONE CATASTROFALI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia del punto 18 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



16. CHE COSA POSSO ASSICURARE

16.1 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA TERREMOTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – direttamente causati ai *beni assicurati* da *terremoto*.

La garanzia opera sui beni, se assicurati:

- nella Sezione Incendio, *Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Impianti per la produzione di energie rinnovabili, Apparecchiature elettroniche*, e sulle condizioni facoltative D "Indennità aggiuntiva", G "Integrazione spese di demolizione e sgombero";
- nella Sezione Elettronica per la partita *Apparecchiature elettroniche* e sulle condizioni facoltative A "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione", C "Dati e relativi supporti" e D "Programmi in licenza d'uso".

La garanzia opera con l'applicazione di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* riportati sul *modulo di polizza*.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante *comunicazione* con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi quindici giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del *premio* netto relativo alla presente garanzia.

In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dalla *polizza*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

16.2 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali - compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* - direttamente causati ai *beni assicurati*, da *Inondazione, alluvione* anche se provocata da *terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno*.

La garanzia opera sui beni, se assicurati:

- nella Sezione Incendio, *Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Impianti per la produzione di energie rinnovabili, Apparecchiature elettroniche*, e sulle condizioni facoltative D "Indennità aggiuntiva", G "Integrazione spese di demolizione e sgombero";
- nella Sezione Elettronica per la partita *Apparecchiature elettroniche* e sulle condizioni facoltative A "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione", C "Dati e relativi supporti" e D "Programmi in licenza d'uso".

La garanzia opera con l'applicazione di *franchigie, scoperte e limiti di indennizzo* riportati sul *modulo di polizza*.

Relativamente a impianti fissi al servizio del *fabbricato* posti in locali interrati o seminterrati, la garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 20.000.

Relativamente a *tendostrutture e tensostrutture* la garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante *comunicazione* con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del *premio* netto relativo alla presente garanzia.

In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dalla *polizza*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

16.3 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua rimborsa le spese documentate sostenute:

1) nei limiti delle *somme assicurate*:

- a) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*. Qualora un medesimo *sinistro* interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Elettronica e Furto il massimo *indennizzo* per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate;
- b) per rimuovere, per eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi e per ricollocare i *beni assicurati* illesi, reresi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- c) per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- d) per riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* a seguito di *sinistro* per ordine delle Autorità;

2) in eccedenza alle *somme assicurate*:

- a) sostenute dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
- b) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 20.000 per *sinistro*. Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



17.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

A La forma di assicurazione prevista è a *valore intero*, salvo ove sia espressamente prevista la forma di assicurazione a *primo rischio assoluto*.

B Il valore per:

- 1) il *fabbricato* / Rischio locativo, escluse le *tendostrutture* e le *tensostrutture*, è determinato dal *valore a nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori;
le *tendostrutture* e le *tensostrutture* è determinato dal *valore allo stato d'uso*;
- 2) il *macchinario* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.
Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:
 - i *valori dal valore nominale*;
 - i *preziosi dal valore commerciale*;
 - gli *oggetti pregiati dal valore commerciale*;
 - per gli effetti personali dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal *valore commerciale*;
- 3) le *merci* è determinato dal valore commerciale, salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa C "Prezzo di vendita" se acquistata nella Sezione Incendio.
Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Fanno eccezione i *veicoli* e i *veicoli all'aperto* (quando fanno parte di *merci*) per i quali il valore è determinato:
 - in caso di *veicolo* nuovo (non immatricolato): dal *valore commerciale*;
 - in caso di *veicolo* usato o a Km. Zero: dal valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" dal *valore commerciale*;
- 4) i *beni assicurati a condizioni speciali* è determinato dal *valore a nuovo*;
- 5) le *apparecchiature elettroniche* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio;
- 6) gli *impianti per la produzione di energie rinnovabili* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio;
- 7) le *lastre* è determinato dal *valore a nuovo*;
- 8) i *beni inattivi* è determinato dal *valore commerciale*.

17.2 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali e Apparecchiature elettroniche si intendono garantiti:

- ovunque nell'ambito dell'*ubicazione*, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- a bordo di *veicoli*, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'*ubicazione* o in attesa di effettuare le operazioni di carico e scarico e/o durante le operazioni medesime.

17.3 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *beni assicurati* esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

17.4 CLAUSOLA DI UNIVERSALITÀ

Qualora un bene, non escluso, contenuto nell'*ubicazione* non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni contenute nel glossario, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene stesso verrà attribuito alla partita *Macchinario*.

17.5 UNICO SINISTRO

Agli effetti della garanzia *terremoto*, sono attribuite a un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*" purché avvenuti nel periodo di efficacia della *polizza*.

17.6 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti incaricati per la valutazione dei *sinistri*, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

I seguenti *limiti di indennizzo* si intendono operanti per tutte le garanzie della presente Sezione:

- per gli *oggetti pregiati* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- per i *valori inerenti all'attività* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* con il massimo di € 5.000 per *sinistro*;
- per i *valori dei dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda* complessivamente con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per *sinistro*;
- per gli effetti personali, dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda* con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per *sinistro*;
- per i *preziosi* dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* e con il massimo di € 10.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa*.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *sco-perto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.



18. CHE COSA NON È ASSICURATO

18.1 RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni della Sezione Incendio punti 8.1 "Rischi esclusi", ad eccezione dei punti A. 4) e A. 5), e 8.2 "Beni esclusi", e della sezione Elettronica 13.1 "Rischi esclusi", ad eccezione del punto d) *terremoto e inondazione, alluvione* e 13.2 "Beni esclusi", Reale Mutua non indennizza i danni di:

- a) atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da eventi garantiti con la presente Sezione;

Reale Mutua non indennizza i danni:

- c) causati o agevolati con dolo:
 - dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
 - del coniuge, dei genitori, dei figli dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
 - di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
 - del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*Assicurato* o il *Contraente* non sia una persona fisica;
- d) da mareggiata, alta marea, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento, *furto, rapina* o saccheggio dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- g) a strutture pressostatiche e relativo contenuto;
- h) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti dalla presente Sezione sui *beni assicurati*;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

18.2 RISCHI ESCLUSI PER LA GARANZIA *INONDAZIONI, ALLUVIONI*

Relativamente alla garanzia *Inondazioni, alluvioni* oltre a quanto previsto dal punto 18.1 "Rischi esclusi" Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da umidità, stillicidio o trasudamento;
- b) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c) a *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle *merci* che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
- d) al contenuto di *tendostrutture e tensostrutture*;
- e) ai *beni assicurati* diversi dal *fabbricato* posti in locali interrati o seminterrati;
- f) ai *beni assicurati* posti all'aperto.

19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*, salvo se diversamente indicato nel Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
16.1	Garanzia <i>Terremoto</i>	<i>Modulo di polizza</i>	<i>Modulo di polizza</i>	<i>Modulo di polizza</i>
16.2	Garanzia <i>Inondazioni, alluvioni</i>	<i>Modulo di polizza</i>	<i>Modulo di polizza</i>	<i>Modulo di polizza</i>
	Relativamente a impianti fissi al servizio del <i>fabbricato</i> posti in locali interrati o seminterrati	<i>Modulo di polizza</i>	<i>Modulo di polizza</i>	€ 20.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Relativamente a <i>tendostrutture</i> e <i>tensostrutture</i>	<i>Modulo di polizza</i>	<i>Modulo di polizza</i>	€ 10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
16.3. 1)a)	Spese demolizione e sgombero	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Qualora il <i>sinistro</i> interessi contestualmente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Elettronica e Furto	---	---	€ 60.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
16.3. 1)b)	Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
16.3. 2)b)	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti Qualora il <i>sinistro</i> interessi più Sezioni prestate con la presente <i>polizza</i> si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di 20.000 per <i>sinistro</i>
17.6	<i>Oggetti pregiati</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
	<i>Valori inerenti all'attività</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> con il massimo di €. 5.000 per <i>sinistro</i>
	<i>Valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda</i>	---	---	Complessivamente € 2.500 per <i>sinistro</i>
	<i>Effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda</i>	---	---	€ 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per <i>sinistro</i>
	<i>Preziosi dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> e con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>



20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

20.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

20.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'Art. 1910 del Codice Civile;
- f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

In caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo delle *merci*, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Relativamente alle *apparecchiature elettroniche* è tuttavia consentito al *Contraente* o all'*Assicurato* procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto b). Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*.

20.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

20.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*

b) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dal punto 16.3. 2) b) "Onorari periti" ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

20.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 20.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione* del rischio indicata sul *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti dalla *polizza* di riferimento al punto 17.1 "Valore dei *beni assicurati*";

e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegato le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

20.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 17.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

1) Per il *fabbricato*/Rischio locativo si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo.

Fanno eccezione le *tendostrutture* e le *tensostrutture* per le quali si stima il *valore allo stato d'uso*.

Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Laddove, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del *fabbricato*, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse.

Relativamente a impianti d'allarme, videosorveglianza e di segnalazione qualora sia assicurato il *Fabbricato* nella Sezione Incendio e sia attivata la Sezione Elettronica la determinazione del danno e il relativo *indennizzo* avverrà utilizzando le condizioni più favorevoli all'*Assicurato*.

2) Per il *Macchinario* in stato di attività si stima il *valore a nuovo* al momento del *sinistro*, oppure, se inferiore al *valore a nuovo*, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto di IVA e altri oneri fiscali, se recuperabili, e dell'eventuale valore economico dei residui e dei costi di trasporto e montaggio.

Fanno eccezione i seguenti beni:

a) per i *valori* si stima il *valore nominale*;

b) per i *preziosi* si stima il *valore commerciale*;

c) per gli *oggetti pregiati* si stima il *valore commerciale*;

d) per gli effetti personali dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti si stima il *valore commerciale*.

3) Per le *apparecchiature elettroniche*.

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto b), si conviene che:

a) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;

b) in caso di bene non suscettibile di riparazione si procede come segue:

- nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà migliona il rimpiazzamento del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
- nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
- nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del *bene assicurato* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*. Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

- 4 Per le *merci*, salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa C "Prezzo di vendita" della Sezione Incendio, deducendo dal *valore commerciale* delle *merci* assicurate il valore di quelle rimaste illese, il valore residuo delle *merci* danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali qualora siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Fanno eccezione i *veicoli* e i *veicoli all'aperto* (quando fanno parte di *merci*) per i quali si stima:

a. in caso di danno totale:

- a *veicolo* nuovo (non immatricolato): il *valore commerciale* al momento del *sinistro*;
- a *veicolo* usato o a Km. Zero: il valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" si stima il *valore commerciale*;

b. in caso di danno parziale:

- a *veicolo* nuovo (non immatricolato): il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il *valore commerciale*;
- a *veicolo* usato o a Km. Zero: il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il deprezzamento, rilevabile dal listino "Eurotax blu", dovuto all'età ed allo stato d'uso del *veicolo*.

Si considera il danno come parziale quando le spese di riparazione del *veicolo* non superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Qualora il *sinistro* si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del *veicolo* o delle parti sostituite.

- 5 Per i *beni assicurati a condizioni speciali*:

a) per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto.

b) per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili si stima il *valore a nuovo* con massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*,

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

L'*indennizzo* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

- 6 Per le *lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

- 7 Per gli *impianti per la produzione di energie rinnovabili* la determinazione del danno è data dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui. In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Limitatamente ai danni subiti dagli inverter in esercizio da oltre cinque anni in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo *valore allo stato d'uso*.

- 8 Per *beni inattivi*, l'ammontare del danno viene valutato in base al *valore commerciale* al netto dell'eventuale valore economico dei residui.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

Detto termine di 24 mesi è ridotto a 12 mesi per *impianti per la produzione di energie rinnovabili* e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

Resta convenuto che se le singole *somme assicurate* per *fabbricato, macchinario, apparecchiature elettroniche e impianti per la produzione di energie rinnovabili* risultano, al momento del *sinistro*, uguali o inferiori al *valore allo stato d'uso*, ai fini dell'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 20.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" si prenderà come riferimento il suddetto *valore allo stato d'uso*.

20.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

20.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

1. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 10% le *somme* rispettivamente *assicurate*, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

2. Tale disposizione non si applica:

- qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 25.000 per i restanti *beni assicurati*;
- per quei *beni assicurati* per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto*.

20.9 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 20.12 "Indennizzo separato".

Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo, per tutte le Sezioni interessate fra Incendio, Elettronica, Catastrofale e *Furto*, sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto

dopo novanta giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle *Parti* verbale di danno minimo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.550.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

20.10 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il *sinistro* non risulti indennizzabile.

20.11 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

20.12 INDENNIZZO SEPARATO

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 20.9 "Anticipo sugli *indennizzi*".

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 20.13 "Pagamento dell'*indennizzo*" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 20.13 "Pagamento dell'*indennizzo*", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 20.1 "Titolarietà dei diritti nascenti dalla *polizza*".

20.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti Condizioni di *Assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*Assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 18.1 c) "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).

Fermo quanto sopra, limitatamente alle garanzie prestate per il *fabbricato* e per il *macchinario*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

1. entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
2. entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto 1, determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo* calcolato in base al punto 20.6 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, ridotto a 12 mesi per *impianti per la produzione di energie rinnovabili* e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

La garanzia Perdita di quota di *fatturato* della presente Sezione è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e in tal caso vale per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Le restanti garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia del punto 23 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.



21. CHE COSA POSSO ASSICURARE

21.1 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA PERDITA DI QUOTA DI FATTURATO

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, nella forma a *primo rischio assoluto*:

1. entro i limiti della *somma assicurata*:

a) la perdita della *quota di fatturato*.

Sono compresi i costi per i *prestatori di lavoro* sempreché l'*Assicurato* non sia ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata*;

b) la perdita effettiva derivante da inattività totale o parziale e/o prolungamento dell'inattività, imputabile a divieto di accesso ai *beni assicurati*, imposto dall'Autorità. La garanzia opera per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi e con il *limite di indennizzo* di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

2. in eccedenza alla *somma assicurata* le *spese supplementari* nella misura del 10% della *somma assicurata*.

Questa garanzia opera in eccedenza alle garanzie 21.3 "Maggiori costi incendio" e 21.4 "Maggiori costi elettronica", qualora operanti.

Per danni conseguenti a fenomeno elettrico di cui ai punti:

- 6.3.3 della Sezione Incendio;
- Condizione facoltativa E "Aumento del *limite di indennizzo* del *fenomeno elettrico*" Sezione Incendio;
- Condizione facoltativa F "Danni di *fenomeno elettrico* per *apparecchiature elettroniche*" Sezione Incendio;
- Sezione Elettronica;

la garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I "Allagamento plus" della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per la Perdita di *quota di fatturato*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazione, Alluvione" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della somma assicurata per la Perdita di *quota di fatturato*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della somma assicurata per la Perdita di *quota di fatturato*.

La presente garanzia è operante anche per i casi in cui il *danno liquidabile* a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali risulti interamente assorbito dai relativi *scoperti e/o franchigie*.

21.2 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA DIARIA

In caso di interruzione totale o parziale dell'*attività* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, Reale Mutua:

- 1) riconosce all'*Assicurato* la *diaria*, indicata su *modulo di polizza*, moltiplicata per i giorni lavorativi di interruzione dell'*attività*.
- 2) indennizza la perdita effettiva derivante da inattività totale o parziale e/o prolungamento dell'inattività, imputabile a divieto di accesso ai *beni assicurati*, imposto dalle Autorità. La garanzia opera per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi e con il *limite di indennizzo* di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

La garanzia opera con la *franchigia* di tre giorni e per un periodo massimo di:

- 180 giorni se riprende l'*attività*;
- 60 giorni se non riprende l'*attività*.

Per danni conseguenti a fenomeno elettrico di cui ai punti:

- 6.3.3 della Sezione Incendio;
- Condizione facoltativa E "Aumento del *limite di indennizzo* del fenomeno elettrico" Sezione Incendio;
- Condizione facoltativa F "Danni di *fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche*" Sezione Incendio;
- Sezione Elettronica;

la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *diaria* per un massimo di 30 giorni.

Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *diaria* per un massimo di 30 giorni.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione Facoltativa I "*Allagamento plus*" della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *diaria*.

Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *diaria*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazione, Alluvione" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *diaria*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *diaria*.

La presente garanzia è operante anche per i casi in cui il *danno liquidabile* a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali risulti interamente assorbito dai relativi *scoperti e/o franchigie*.

21.3 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA MAGGIORI COSTI INCENDIO

In caso di interruzione totale o parziale dell'*attività* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della Sezione Incendio e Catastrofali, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l'*Assicurato* si è avvalso, entro il *periodo di indennizzo*, per il proseguimento dell'*attività* e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- *spese supplementari* sostenute al solo scopo di ripristinare il livello di scorte del magazzino presente prima del verificarsi del *sinistro* ed utilizzato per contenere la perdita subita;
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

Questa garanzia opera con una *franchigia* di € 1.500 e con la *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per danni conseguenti a *fenomeno elettrico* alle *apparecchiature elettroniche* assicurate con la condizione facoltativa F della Sezione Incendio, la garanzia opera con il limite del *danno liquidabile* per la condizione facoltativa stessa con il massimo di € 20.000.

Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio la garanzia opera entro il limite del *danno liquidabile* per la garanzia di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio con il massimo di € 50.000. Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di *quota di fatturato* o *diaria*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I "*Allagamento plus*" della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per Maggiori costi incendio.

Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di *quota di fatturato* o *diaria*.

Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per Maggiori costi incendio.

Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di *quota di fatturato* o *diaria*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "*Inondazione, Alluvione*" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per Maggiori costi incendio.

Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di *quota di fatturato* o *diaria*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "*Terremoto*" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per Maggiori costi incendio.

Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di *quota di fatturato* o *diaria*.

21.4 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA MAGGIORI COSTI ELETTRONICA

In caso di interruzione totale o parziale dell'*attività* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini delle Sezioni Elettronica e Catastrofali, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l'*Assicurato* si è avvalso, entro il *periodo di indennizzo*, per il proseguimento dell'*attività* e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- uso di macchine, *apparecchiature elettroniche* o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- prestazioni di servizi da terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di *apparecchiature elettroniche* nonché per l'addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell'*attività* con impianti nuovi acquistati.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

Questa garanzia opera con una *franchigia* di € 1.000 e con la *somma assicurata* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* e con il *limite di indennizzo* giornaliero indicati sul *modulo di polizza*.

21.5 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA PERDITA PIGIONI

Se il *Fabbricato* è colpito da *sinistro* indennizzabile a termini della Sezione Incendio e della Sezione Catastrofali, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* proprietario anche quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di inagibilità totale o parziale, per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite di un anno.

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* del 10% della *somma assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 100.000.

Per danni conseguenti a *fenomeno elettrico* alle *apparecchiature elettroniche* assicurate con la condizione facoltativa F della Sezione Incendio, la garanzia opera con il limite del *danno liquidabile* per la condizione facoltativa stessa con il massimo di € 30.000.

Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio la garanzia opera entro il limite del *danno liquidabile* per la garanzia di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio con il massimo di € 50.000.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I "Allagamento plus" della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 3% della *somma assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 3% della *somma assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazione, Alluvione" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 3% della *somma assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 3% della *somma assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

21.6 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

21.6.1 ONORARI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alle *somme assicurate*, le spese documentate sostenute per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 20.000 per *sinistro*.

Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



22.1 FORMA DI ASSICURAZIONE

La forma di assicurazione prevista è *primo rischio assoluto*, ad eccezione della garanzia *Diaria*.

22.2 BENI IN LEASING

I beni con contratto di leasing coperti da apposita assicurazione, ancorché esclusi dalle Sezioni Incendio ed Elettronica, vengono considerati ai fini del computo della perdita della *quota di fatturato*.

22.3 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Il *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza* rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti* o *franchigie* verrà applicato una sola volta lo *scoperto* o la *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

Qualora un *sinistro* interessi la presente Sezione e le Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, i *limiti di indennizzo* riportati nella tabella seguente vengono applicati all'*indennizzo* complessivo per tutte le Sezioni coinvolte:

LIMITI DI INDENNIZZO AGGREGATO danno diretto + danno indiretto per sinistro	
Per danni conseguenti a:	
Rigurgito di fognatura privata, di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio	€ 50.000
Vento e grandine su elementi fragili, punto 6.3.4 della Sezione Incendio	€ 50.000
Allagamento, punto 6.3.6 della Sezione Incendio	€ 100.000
Gelo, punto 6.3.10 della Sezione Incendio	€ 100.000
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione, di cui al punto 6.3.1 Sezione Incendio	€ 150.000
Dispersione liquidi, punto 6.3.2 della Sezione Incendio	€ 150.000
Merci in refrigerazione, condizione facoltativa J della Sezione Incendio	Entro il limite del doppio della <i>somma assicurata</i> per garanzia diretta
Movimentazione interna, punto 6.3.11 della Sezione Incendio	€ 25.000
Per danni a Beni presso terzi	€ 150.000

22.4 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio e/o altro documento equivalente di ogni esercizio finanziario, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve inviare *comunicazione* a Reale Mutua contenente la *quota di fatturato* e il numero dei giorni lavorativi effettivi ai fini di conteggiare la nuova *diaria*.

Una volta in possesso di tali dati e in caso di differenza, positiva o negativa, Reale Mutua emetterà un'appendice, valida dal perfezionamento e fino a nuova successiva *comunicazione*, in cui verranno indicati:

- 1) la nuova *diaria*;
- 2) l'ammontare del *premio* alla firma dell'appendice;
- 3) l'ammontare del nuovo *premio* per l'*annualità assicurativa* successiva.

Nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ottemperi agli obblighi sopra esposti, Reale Mutua si impegna a ritenere garantito, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno e fino al sessantesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario immediatamente precedente, un aumento della *diaria* indicata in contratto nel limite del 20% della *diaria* stessa.

22.5 CESSAZIONE DEL RISCHIO – RISOLUZIONE DELLA GARANZIA

La presente Sezione si intende risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'*attività* alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'*attività*.

In tutti i casi, il *premio* dell'annualità in corso relativo alla presente garanzia è dovuto per intero a Reale Mutua.

23. CHE COSA NON È ASSICURATO



23.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza le perdite o le spese conseguenti:

- a) a *esplosioni* o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo, o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) ad atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- c) a un *sinistro* non indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali;
- d) a danni subiti da *merci* in refrigerazione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) a *furto, rapina, scippo ed estorsione*;
- f) a un *sinistro* che sia divenuto indennizzabile per effetto di estensioni di garanzia inserite successivamente alla data di stipulazione della presente *polizza* e non previste dal set informativo relativamente alle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali;
- g) a prestazioni o servizi di cui l'*Assicurato* si è avvalso successivamente alla scadenza del *periodo di indennizzo*;
- h) a grandine su *veicoli all'aperto*;
- i) a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* o il *Contraente* sia persona giuridica;

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità salvo quanto previsto dal punto 21.1 1) b) "Perdita di quota di fatturato" e al punto 21.2 "Rischio assicurato – Garanzia Diaria";
- difficoltà di:
 - ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei *beni assicurati* distrutti o danneggiati;
 - reperimento delle *merci* o delle macchine/impianti;
 imputabili a eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- mancata disponibilità, da parte dell'*Assicurato*, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'*attività*,
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono sempre esclusi:

- j) i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
- manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
 - indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
 - virus da computers, *malware* o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;

Relativamente al punto 21.4 "Garanzia Maggiori costi elettronica", Reale Mutua non rimborsa altresì le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- k) limitazioni dell'*attività* e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- l) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- m)ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Reale mutua non rimborsa altresì le perdite o le spese conseguenti a danni materiali o non materiali, diretti o indiretti che riguardino eventi relativi agli *Impianti di produzione di energie rinnovabili*.

24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE



24.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

La tabella che segue riporta il riepilogo di *franchigie e limiti di indennizzo* indicati nelle rispettive garanzie. Essi devono intendersi validi:

- complessivamente per tutte le *ubicazioni* assicurate se riferiti alla garanzia Perdita di *quota di fatturato*;
- per singola *ubicazione* se riferiti a garanzie diverse dalla Perdita di *quota di fatturato*.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato:

- il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*;
- il *periodo di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*;
- la *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*.

RISCHIO ASSICURATO		FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO / PERIODO DI INDENNIZZO
	Perdita di <i>quota di fatturato</i>	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Somma assicurata</i> ▪ 180 giorni
	Per danni conseguenti a <i>Fenomeno elettrico</i> di cui ai punti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6.3.3 della Sezione Incendio; ▪ Condizione facoltativa E "Aumento del <i>limite di indennizzo del fenomeno elettrico</i>" Sezione Incendio; ▪ Condizione facoltativa F "Danni di <i>fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche</i>" Sezione Incendio ▪ Sezione Elettronica 	---	€ 30.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
21.1	Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio	---	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I "Allagamento plus" della Sezione Incendio	---	30% della <i>somma assicurata</i> per la <i>Perdita di quota di fatturato</i>
	Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio	---	30% della <i>somma assicurata</i> per la <i>Perdita di quota di fatturato</i>
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazioni, Alluvioni" della Sezione Catastrofali	---	30% della <i>somma assicurata</i> per la <i>Perdita di quota di fatturato</i>
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali	---	30% della <i>somma assicurata</i> per la <i>Perdita di quota di fatturato</i>
21.1 1. a)	Costi per i <i>prestatori di lavoro</i>	---	10% della <i>somma assicurata</i> per la <i>Perdita di quota di fatturato</i>
21.1 1. b)	Perdita conseguente a disposizioni delle autorità	---	30 giorni consecutivi e con il <i>limite di indennizzo</i> di € 30.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
21.1 2	<i>Spese supplementari</i>	---	10% della <i>somma assicurata</i> per la <i>Perdita di quota di fatturato</i>

RISCHIO ASSICURATO		FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO / PERIODO DI INDENNIZZO
	Rischio assicurato – Garanzia <i>Diaria</i>	3 giorni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 180 giorni se riprende <i>attività</i> ▪ 60 giorni se non riprende <i>attività</i>
21.2	Per danni conseguenti a <i>Fenomeno elettrico</i> di cui ai punti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6.3.3 della Sezione Incendio; ▪ Condizione facoltativa E "Aumento del <i>limite di indennizzo del fenomeno elettrico</i>" Sezione Incendio; ▪ Condizione facoltativa F "Danni di <i>fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche</i>" Sezione Incendio ▪ Sezione Elettronica 	---	30% della <i>diaria</i> per un massimo di 30 giorni
	Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio	---	30% della <i>diaria</i> per un massimo di 30 giorni
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I " <i>Allagamento plus</i> " della Sezione Incendio	---	30% della <i>diaria</i>
	Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio	---	30% della <i>diaria</i>
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 " <i>Inondazioni, Alluvioni</i> " della Sezione Catastrofali	---	30% della <i>diaria</i>
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 " <i>Terremoto</i> " della Sezione Catastrofali	---	30% della <i>diaria</i>
21.2 2)	Perdita conseguente a disposizioni delle autorità	---	30 giorni consecutivi e con il <i>limite di indennizzo</i> di € 30.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
21.3	Maggiori costi incendio	€ 1.500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Somma assicurata per sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> ▪ 90 giorni
	Per danni conseguenti a <i>fenomeno elettrico</i> su <i>apparecchiature elettroniche</i> , di cui alla Condizione facoltativa F "Danni di <i>fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche</i> " Sezione Incendio	---	Entro il limite del <i>danno liquidabile</i> per la condizione facoltativa F della Sezione Incendio con il massimo di € 20.000
	Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio	---	Entro il limite del <i>danno liquidabile</i> per la garanzia di cui al punto 6.1 A) 8) della Sezione Incendio con il massimo di € 50.000 Nessun limite se acquistata unitamente a <i>Perdita di quota di fatturato</i> o <i>Diaria</i>
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I " <i>Allagamento plus</i> " della Sezione Incendio	---	30% della <i>somma assicurata</i> per Maggiori costi incendio Nessun limite se acquistata unitamente a <i>Perdita di quota di fatturato</i> o <i>Diaria</i>
	Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio	---	30% della <i>somma assicurata</i> per Maggiori costi incendio Nessun limite se acquistata unitamente a <i>Perdita di quota di fatturato</i> o <i>Diaria</i>
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 " <i>Inondazioni, Alluvioni</i> " della Sezione Catastrofali	---	30% della <i>somma assicurata</i> per Maggiori costi incendio Nessun limite se acquistata unitamente a <i>Perdita di quota di fatturato</i> o <i>Diaria</i>
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 " <i>Terremoto</i> " della Sezione Catastrofali	---	30% della <i>somma assicurata</i> per Maggiori costi incendio Nessun limite se acquistata unitamente a <i>Perdita di quota di fatturato</i> o <i>Diaria</i>

RISCHIO ASSICURATO		FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO / PERIODO DI INDENNIZZO
21.4	Maggiori costi elettronica	€ 1.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa ▪ Limite di indennizzo giornaliero indicato sul modulo di polizza ▪ 60 giorni
	Perdita pigioni	---	10% della somma assicurata per il <i>Fabbricato</i> con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni conseguenti a <i>Fenomeno elettrico</i> di cui ai punti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6.3.3 della Sezione Incendio; ▪ Condizione facoltativa E "Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico" Sezione Incendio 	---	€ 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio	---	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.5	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I "Allagamento plus" della Sezione Incendio	---	3% della somma assicurata per il <i>Fabbricato</i> con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio	---	3% della somma assicurata per il <i>Fabbricato</i> con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazioni, Alluvioni" della Sezione Catastrofali	---	3% della somma assicurata per il <i>Fabbricato</i> con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali	---	3% della somma assicurata per il <i>Fabbricato</i> con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.6.1	Onorari periti, consulenti e professionisti Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta	---	5% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro

La tabella che segue riporta i limiti di indennizzo da applicare quando un sinistro coinvolge la presente Sezione e le Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali.

LIMITI DI INDENNIZZO AGGREGATI	
Per danni conseguenti a:	
Rigurgito di fognatura privata, di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio	€ 50.000
Vento e grandine su elementi fragili, punto 6.3.4 della Sezione Incendio	€ 50.000
Allagamento, punto 6.3.6 della Sezione Incendio	€ 100.000
Gelo, punto 6.3.10 della Sezione Incendio	€ 100.000
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione, di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio	€ 150.000
Dispersione liquidi, punto 6.3.2 della Sezione Incendio	€ 150.000
Merci in refrigerazione, condizione facoltativa J della Sezione Incendio	Entro il limite del doppio della somma assicurata per garanzia diretta
Movimentazione interna, punto 6.3.11 della Sezione Incendio	€ 25.000
Per danni a Beni presso terzi	€ 150.000



25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

25.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

25.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'*attività* e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- c) fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, entro 30 giorni dalla fine del *periodo di indennizzo*, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'*attività*;
- d) tenere a disposizione, tanto di Reale Mutua quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua tale documentazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

25.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del *reato* ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

25.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o l'*Assicurato* o persona da loro designata;
- oppure, a richiesta di una delle *Parti*,
- B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* o dall'*Assicurato* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dal punto 21.6.1 "Onorari Periti, Consulenti e Professionisti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

25.5 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a indagare su circostanze, causa e modalità di formazione della perdita di *fatturato*;
- b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c verificare se il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 25.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- d procedere alla stima del danno secondo i criteri del punto 25.6 "Determinazione del danno" e procedere alla liquidazione del danno.

Relativamente alla *diaria* i periti devono:

- e accertare l'ammontare della *quota di fatturato*, il numero di giorni lavorativi annui e determinare l'entità della *diaria* effettiva relativa all'*azienda* nell'esercizio immediatamente antecedente la data del *sinistro*;
- f determinare il numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari a ricostituire la capacità produttiva e commerciale *ante-sinistro*;
- g determinare per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero;
- h determinare per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota per ciascun giorno.

Nel caso di determinazione del danno effettuata ai sensi del punto 25.4 lettera B) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui alla lettera d), e), f), g) ed h) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale, quando si ricorra al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

25.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

QUOTA DI FATTURATO

L'ammontare del danno si determina:

- a relativamente alla perdita della *quota di fatturato*: calcolando la differenza tra la *quota di fatturato* che si sarebbe realizzata e quella effettivamente realizzata durante il *periodo di indennizzo*. Per la determinazione della *quota di fatturato* che si sarebbe realizzata, il *fatturato* sarà calcolato facendo riferimento agli ordini acquisiti, e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità che caratterizza l'*azienda* o l'andamento di mercato.

Se durante il *periodo di indennizzo* l'*Assicurato* continuerà l'*attività* in ubicazione diversa da quella indicata sul *modulo di polizza*, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto percepito o percepibile all'*Assicurato* stesso per effetto di tali prestazioni sarà incluso nel calcolo della *quota di fatturato* durante il *periodo di indennizzo*.

b relativamente alle *spese supplementari*: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute durante il *periodo di indennizzo* al fine di evitare o contenere la riduzione della *quota di fatturato* che si sarebbe verificata se tali spese non fossero state effettuate.

Qualora l'*Assicurato* non riprenda più l'*attività* per cause indipendenti dalla sua volontà, l'*indennizzo* è limitato alle *spese supplementari* sostenute dall'*Assicurato* nel tentativo di riprendere l'*attività*, a partire dalla data del *sinistro* e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'*attività*, comunque per un periodo massimo di sessanta giorni e fino alla concorrenza della *somma assicurata*.

DIARIA

L'*indennizzo* è dato dal prodotto della *diaria* per i giorni lavorativi d'inattività totale.

La *diaria* è riconosciuta:

- 1) a partire dal terzo giorno lavorativo successivo al giorno del *sinistro* che ha originato l'interruzione dell'*attività*;
- 2) fino alla ricostituzione della capacità produttiva e commerciale ante-*sinistro* e comunque non oltre 6 mesi dal giorno del *sinistro*;
- 3) nel caso in cui l'*Assicurato* non riprenda più l'*attività*, fino ad un massimo di 60 giorni dalla data del *sinistro*.

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la *diaria* si intende ridotta in proporzione.

Qualora, in base ai risultati peritali di cui al punto 25.5 "Mandato dei periti", la *diaria* risulti superiore a quella effettiva, ricavabile dall'esercizio antecedente la data del *sinistro*, Reale Mutua non indennizzerà somma superiore all'importo di quella effettiva. In tale caso Reale Mutua rimborserà la quota parte di *premio* dell'annualità, al netto delle imposte, pagata in eccedenza.

25.7 RISERVE DI MAGAZZINO (SCORTE DI PRODOTTI)

Se al verificarsi di un *sinistro*, per contenere anche temporaneamente la riduzione dei ricavi di vendita, l'*Assicurato* ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo l'eventuale posticipata perdita dei ricavi di vendita causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò a decorrere dal momento di tale mancanza e/o riduzione e per un periodo pari al massimo *periodo di indennizzo*.

25.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo a termini di *polizza* sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* atto di accertamento contenente la quantificazione del danno minimo prevedibile e che venga prodotta la documentazione richiesta.

25.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *sinistro* non sia stato causato con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

25.10 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del *sinistro* il valore della *somma assicurata* determinato ed indicato sul *modulo di polizza*, ed eventualmente integrato con quanto previsto al punto 22.4 "Modalità di aggiornamento della *somma assicurata*" risulti inferiore al valore della *somma assicurata* ricavabile dall'ultimo bilancio antecedente la data del *sinistro*, l'*indennizzo* sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Resta comunque convenuto tra le *Parti* che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 10 %.

SEZIONE FURTO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia del punto 28 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.



26. CHE COSA POSSO ASSICURARE

26.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*, nella forma a *primo rischio assoluto*, dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* - anche se di proprietà di terzi, da:

1) *furto*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni assicurati*:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili purché oggettivamente rilevabili, nonché da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili ("magic key" o "chiave bulgara").

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, Reale Mutua ha il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, onde verificarne la conformità con esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia;

b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

2) *rapina ed estorsione*.

Relativamente ai *valori e preziosi* e alle garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2), la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di € 10.000. Qualora la *somma assicurata* sia inferiore a € 16.000 il *limite di indennizzo* sarà pari a € 1.600;

3) guasti cagionati dai ladri, in occasione di *furto, rapina o estorsione* consumata o tentata, ai *beni assicurati*, alle parti di *fabbricato* e a *fissi e infissi* (compreso il *furto* dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali contenenti i *beni assicurati*.

Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata*. In caso di *somma assicurata* inferiore a € 30.000, il *limite di indennizzo* sarà pari a € 3.000.

Relativamente alle *lastre*, qualora sia acquistata la Sezione Incendio la presente garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti previsti al punto 6.3.12 oppure, se acquistata, alla Condizione facoltativa K "Rottura lastre";

4) atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *furto, rapina o estorsione* consumati o tentati. Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata*. In caso di *somma assicurata* inferiore a € 20.000, il *limite di indennizzo* sarà pari a € 2.000;

5) sottrazione di *valori*, compresi gli effetti personali del *portavalori*, durante il trasporto effettuato da un *portavalori*. La garanzia opera per:

- il *furto* avvenuto in seguito a *infortunio* o improvviso malore del *portavalori*;
- il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori*;
- il *furto* strappando di mano o di dosso al *portavalori* i *valori*;

- la rapina,

avvenuti al di fuori dell'ubicazione.

L'assicurazione è altresì estesa al furto e alla rapina avvenuti durante il temporaneo deposito dei valori nell'abitazione del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare.

Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000.

B) Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate relative a:

- 1) spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito degli eventi previsti al punto A) 5). Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 2.500;
- 2) spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al portavalori a seguito degli eventi previsti al punto A) 5). Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 2.500;
- 3) spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro sessanta giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per sinistro), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di € 15.000;
- 4) spese e onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro. Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

C) Reale Mutua rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'indennizzo. Qualora un medesimo sinistro interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofale, il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate.

D) Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto degli Impianti per la produzione di energie rinnovabili regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul tetto del fabbricato, a condizione che:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato;
- le installazioni di impianti sui tetti siano state fatte su edifici non abbandonati;
- le installazioni di impianti ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano provviste di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
 - tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
 - sistema antifurto di localizzazione GPS;
 - sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Questa garanzia opera in parziale deroga al punto 26.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura".

Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 50.000 e con lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000.

26.2 FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

Fermo quanto disposto ai punti 26.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" e 28.1 "Rischi esclusi", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da *furto* avvenuto nei modi previsti dal punto 26.1 A) 1) "Rischio assicurato", anche se l'autore del *furto* è un *dipendente* del *Contraente* o dell'*Assicurato* e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei *mezzi di custodia* nonché dei sistemi di prevenzione;
- che il *furto* sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il *dipendente* adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei *mezzi di custodia* o dei mezzi di protezione interni.

26.3 FURTO CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL'UBICAZIONE

Qualora il *furto* sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei *beni assicurati*, veicoli che si trovano nei locali dell'*ubicazione*, la garanzia opera con lo *scoperto* del 20%. Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altro *scoperto* eventualmente previsto dalla *polizza*, viene elevato al 25%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una *franchigia*, fermo lo *scoperto* del 20% la *franchigia* verrà considerata minimo di *scoperto*.

26.4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

Reale Mutua assicura i danni di *furto* a condizione che i *beni assicurati* siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine e/o anti-vandalismo*, cemento armato e non;
- b) *tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c) tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *fabbricati*.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c).

Nel caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture, e/o protezioni, e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la garanzia opera con lo *scoperto* del 20%.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* del *Contenuto* di *tendostrutture* e *tensostrutture*.

26.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 26.1 "Rischio assicurato".

Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali sono state richiamate. Resta ferma l'efficacia del punto 28 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva Condizione facoltativa e al punto 27.4 "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da *furto e rapina* del *Contenuto*, anche presso un'ubicazione diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* e presso terzi, purché nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito, lavorazione e/o riparazione, purché custodito all'interno di *fabbricati*, fermo il disposto di cui al punto 26.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" e relative delimitazioni. Questa garanzia non opera per *oggetti pregiati, preziosi* non costituenti *merci* o parti di *macchinario* o attrezzatura e *valori*. Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 25% della *somma assicurata* per il *Contenuto*.

B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da *furto e rapina* del *Contenuto*, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano. La garanzia è operante fermo il disposto di cui al punto 26.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" e relative delimitazioni.

Questa garanzia non opera per *oggetti pregiati, preziosi* non costituenti *merci* o parti di *macchinario* o attrezzatura e *valori*.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* del 25% della *somma assicurata*.

C ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da *furto e rapina* del *Contenuto*, che si trova all'aperto e/o sotto *fabbricati* aperti e/o sotto *tendostrutture* e *tensostrutture*, purché sia all'interno dell'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'*ubicazione*.

Questa garanzia non opera per *oggetti pregiati, preziosi* non costituenti *merci* o parti di *macchinario* o attrezzatura e *valori*.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 25% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata*.

D INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

Reale Mutua riconosce all'Assicurato per i *danni indiretti* conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sul *Contenuto* per i rischi previsti al punto 26.1 A) "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni facoltative A "Furto e rapina dei beni presso terzi", B "Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre" e C "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto".

E FURTO E RAPINA DEI VALORI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato – nei limiti della *somma assicurata* e in aumento a quanto previsto dal punto 26.1 A) "Rischio assicurato" - dei danni materiali direttamente derivanti da *furto, rapina ed estorsione* di *valori e preziosi*, commessi:

a) nei locali e solo se riposti in *mezzi di custodia*.

A parziale deroga del punto 26.1 A) 1) "Rischio assicurato", Reale Mutua è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i *mezzi di custodia* mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi. La garanzia limitatamente alla *rapina* e all'*estorsione* avvenuta nei locali dell'*ubicazione*, opera con lo *scoperto* del 10%;

b) durante il trasporto effettuato da un *portavalori*.

La garanzia, durante il trasporto effettuato da un *portavalori*, opera per:

- il *furto* avvenuto in seguito a *infortunio* o improvviso malore del *portavalori*;
- il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori*;
- il *furto* strappando di mano o di dosso al *portavalori* i *valori*;
- la *rapina*.

Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.

L'*assicurazione* è operante per il trasporto dei *valori* effettuato con le seguenti modalità:

- fino a € 52.000 da un *portavalori*;
- oltre a € 52.000 da almeno due *portavalori*.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

L'*assicurazione* è altresì estesa al *furto* e alla *rapina* avvenuti durante il temporaneo deposito dei *valori* nell'abitazione del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10%.

F FURTO DEI VEICOLI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente derivanti da *furto* e *rapina* dei *veicoli all'aperto*.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* pari al 50% della *somma assicurata*.

27. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



27.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

La forma di *assicurazione* prevista è a *primo rischio assoluto*.

Il valore per il *Contenuto* è determinato dal *valore a nuovo*, compresi gli oneri fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.

Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:

- i *valori* dal *valore nominale*;
- i *preziosi* dal *valore commerciale*;
- gli *oggetti pregiati* dal *valore commerciale*;
- gli effetti personali dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal *valore commerciale*;
- le *merci* è determinato dal *valore commerciale*, salvo quanto previsto dal punto 27.2 "Prezzo di vendita".

Fanno eccezione i *veicoli* e i *veicoli all'aperto* (quando fanno parte di *merci*) per i quali il valore è determinato:

- In caso di *veicolo* nuovo (non immatricolato): dal *valore commerciale*;
- In caso di *veicolo* usato o a Km. Zero: dal valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" dal *valore commerciale*.

Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

- le *lastre* è determinato dal *valore a nuovo*;
- i *beni inattivi* è determinato dal *valore commerciale*.

27.2 PREZZO DI VENDITA

In caso di *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile* alle *merci* vendute in attesa di consegna, Reale Mutua in deroga al punto 30.6 "Determinazione del danno" indennizza le *merci* in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le *merci* colpite da *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile*, non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente e accettato dall'*Assicurato* in data antecedente il *sinistro*;
- le *merci* vendute non siano state assicurate dall'acquirente.

27.3 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Qualora sia indicata sul *modulo di polizza* l'esistenza di impianto automatico di allarme antifurto a norme CEI munito di registratore di funzione (di controllo) e collegato alle Forze dell'Ordine o a Istituto di Polizia Privata, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- metterlo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti i *beni assicurati* non vi sia presenza di persone;
- stipulare un regolare contratto di manutenzione;
- richiedere immediatamente l'intervento del servizio di manutenzione straordinaria in tutti i casi di interruzione anche parziale nel funzionamento dell'impianto d'allarme, adottando per tutto il periodo della non efficienza adeguate misure di sicurezza e sorveglianza, sostitutive dell'impianto d'allarme stesso.

In caso di inosservanza, da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, la garanzia opera con lo *scoperto* del 20%.

Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altro *scoperto* eventualmente previsto, verrà elevato al 25% fermo restando il minimo eventualmente previsto.

Se operante invece in concomitanza con una *franchigia*, fermo lo *scoperto* del 20% la *franchigia* verrà considerata minimo di *scoperto*.

Nel solo caso in cui il *furto* avvenga attraverso apertura e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto richiesto al punto 26.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" ma sia operante l'impianto di allarme contrattualizzato, lo *scoperto* applicato sarà del 10%.

27.4 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti incaricati per la valutazione dei *sinistri*, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

I seguenti *limiti di indennizzo* si intendono operanti per tutte le garanzie della Sezione Furto:

- per gli *oggetti pregiati* con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per il *Contenuto* e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- per gli effetti personali, dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda* con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di € 10.000 per *sinistro*.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

28. CHE COSA NON È ASSICURATO



28.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, *terrorismo* o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di *incendi, esplosioni* anche nucleari, *scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, *inondazioni* e altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente, dall'Assicurato*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate al punto c) o occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il *Contraente* o *l'Assicurato* deve rispondere, eccetto quanto previsto al punto 26.2 "*Furto commesso da dipendenti*";
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - da persone legate a quelle indicate al punto c) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i *beni assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai *valori* l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) a beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.
- g) a *Impianti per la produzione di energie rinnovabili* non installati sul *tetto del fabbricato*.

29. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI



29.1 RIEPILOGO DI SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *scoperti* e *limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e rispettivi *franchigie* o *scoperti*, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
26.1 A) 1)	Valori	---	10% del <i>Contenuto</i> con il massimo di € 10.000. € 1.600 in caso di <i>somma assicurata</i> inferiore a € 16.000
26.1 A) 2)	Valori	---	10% del <i>Contenuto</i> con il massimo di € 10.000. € 1.600 in caso di <i>somma assicurata</i> inferiore a € 16.000
26.1 A) 3)	Guasti cagionati dai ladri alle parti di <i>fabbricato</i> e agli <i>infissi</i>	---	10% del <i>Contenuto</i> € 3.000 in caso di <i>somma assicurata</i> inferiore a € 30.000
26.1 A) 4)	Atti vandalici	---	10% del <i>Contenuto</i> € 2.000 in caso di <i>somma assicurata</i> inferiore a € 20.000
26.1 A) 5)	Portavalori	---	10% del <i>Contenuto</i> con il massimo di € 10.000
26.1 B) 1)	Spese sanitarie conseguenti ad <i>infortunio</i> subito dal <i>portavalori</i>	---	€ 2.500
26.1 B) 2)	Spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al <i>portavalori</i>	---	€ 2.500
26.1 B) 3)	Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura	---	10% del danno liquidato termini di <i>polizza</i> con il massimo di € 15.000
26.1 B) 4)	Spese e onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti Qualora il <i>sinistro</i> interessi più Sezioni prestate con la presente <i>polizza</i> si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 20.000
26.1 C)	Spese demolizione e sgombero	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Qualora un medesimo <i>sinistro</i> interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofale	---	€ 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate
26.3	<i>Furto</i> con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali dell' <i>ubicazione</i>	20%	<i>Somma</i> complessivamente <i>assicurata</i> per <i>Contenuto</i> , <i>condizione</i> facoltativa D "Indennità aggiuntiva per <i>danni indiretti</i> ", <i>condizione</i> facoltativa E "Furto e <i>rapina</i> dei <i>valori</i> "
	Se opera in concomitanza con altro <i>scoperto</i> fermo il minimo eventualmente previsto	25%	
	Se opera in concomitanza con altra <i>franchigia</i> , ferma restando la <i>franchigia</i> prevista	20%	
26.4	<i>Furto</i> attraverso aperture, protezioni e/o <i>fabbricati</i> con caratteristiche difformi	20%	<i>Somma assicurata</i>

26.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE		SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A	<i>Furto e rapina dei beni presso terzi</i>	---	25% del <i>Contenuto</i>
B	<i>Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre</i>	20% minimo di € 500	25% del <i>Contenuto</i>
C	Estensione dell' <i>assicurazione</i> ai beni all'aperto	25% minimo di € 500	20% del <i>Contenuto</i>
D	Indennità aggiuntiva per <i>danni indiretti</i>	---	10% dell' <i>indennizzo</i> corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata
E	<i>Furto e rapina dei valori</i>		<i>Somma assicurata</i>
	Nei locali e solo se riposti in <i>mezzi di custodia</i>	10%	
	<i>Portavalori</i>	10%	
F	<i>Furto dei veicoli all'aperto</i>	20% con il minimo di € 500	50% della <i>somma assicurata</i>
27.3	Impianto di allarme antifurto (solo <i>Deposito</i>) <i>Furto</i> attraverso aperture, protezioni e/o <i>fabbricati</i> con caratteristiche difformi e impianto di allarme operante	10 %	<i>Somma complessivamente assicurata per il Contenuto, condizione facoltativa D "Indennità aggiuntiva per danni indiretti", condizione facoltativa E "Furto e rapina dei valori"</i>
	Inosservanza obblighi impianto di allarme	20%	
	Se opera in concomitanza con altro <i>scoperto</i> fermo il minimo eventualmente previsto	25%	
	Se opera in concomitanza con altra <i>franchigia</i> , ferma restando la <i>franchigia</i> prevista	20%	
27.4	<i>oggetti pregiati</i>	---	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
	effetti personali, dei <i>dipendenti</i> , dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in <i>azienda</i>	20%	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i>



30. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

30.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

30.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'Art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

In caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo delle *merci*, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

30.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del *reato* ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

30.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,
- 2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dal punto 26.1 B) 4) "Onorari Periti, Consulenti e Professionisti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

30.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 30.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 27.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*".
- e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

30.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti dal punto 27.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

1) Per il *Contenuto*, l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei *beni assicurati* con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:

- i *valori dal valore nominale*;
- i *preziosi dal valore commerciale*;
- gli *oggetti pregiati dal valore commerciale*;
- gli effetti personali dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal *valore commerciale*;
- i *beni assicurati a condizioni speciali* per i quali è dato da:
 - per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto.
 - per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili si stima il *valore a nuovo* con massimo del doppio del valore *allo stato d'uso* al momento del *sinistro*.

L'*indennizzo* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

2) Per le *merci* l'ammontare del danno è dato dal *valore commerciale* al momento del *sinistro*, salvo quanto previsto dal punto 27.2 "Prezzo di vendita".

Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali qualora siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Fanno eccezione i *veicoli* e i *veicoli all'aperto* (quando fanno parte di *merci*) per i quali si stima:

a. in caso di danno totale:

- a *veicolo* nuovo (non immatricolato): il *valore commerciale* al momento del *sinistro*;
- a *veicolo* usato o a Km. Zero: il valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" si stima il *valore commerciale*;

b. in caso di danno parziale:

- a *veicolo* nuovo (non immatricolato): il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il *valore commerciale*;
- a *veicolo* usato o a Km. Zero: il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il deprezzamento, rilevabile dal listino "Eurotax blu", dovuto all'età ed allo stato d'uso del *veicolo*.

Si considera il danno come parziale quando le spese di riparazione del *veicolo* non superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Qualora il *sinistro* si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del *veicolo* o delle parti sostituite.

Qualora la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo *stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni dell'avvenuta riparazione o rimpiazzo.

30.7 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Dal momento del *sinistro* e fino al termine dell'*annualità assicurativa* in corso, le *somme assicurate* ed i *limiti di indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Si conviene, però, che sia le *somme assicurate* sia i *limiti di indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di *assicurazione*, la *somma assicurata*.

30.8 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

30.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 30.11 "*Indennizzo separato*".

Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo novanta giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle *Parti* verbale di danno minimo.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

30.10 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

30.11 INDENNIZZO SEPARATO

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 30.9 "Anticipo sugli *indennizzi*".

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 30.12 "Pagamento dell'*indennizzo*" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 30.12 "Pagamento dell'*indennizzo*", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 30.1 "Titolarietà dei diritti nascenti dalla *polizza*".

30.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti Condizioni di *Assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*Assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 28.1 c) e d) "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, ridotto a 12 mesi per *impianti per la produzione di energie rinnovabili* e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

30.13 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.) della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

La garanzia Responsabilità Civile del *Fabbricato* è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali è stata richiamata.

Resta ferma l'efficacia del punto 33 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.



31. CHE COSA POSSO ASSICURARE

31.1 RISCHIO ASSICURATO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *cose*, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'*attività*.

L'*assicurazione* vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere ad esclusione del fatto doloso degli Amministratori dell'*Assicurato*.

L'*assicurazione* comprende a titolo esemplificativo e non limitativo la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* in relazione a:

- 1) proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
- 2) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 3) gestione di mense aziendali, di bar e distributori automatici di cibi e bevande situati nell'*ubicazione*, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande;
- 4) gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'*ubicazione*;
- 5) servizio di pulizia dell'*ubicazione* per l'esercizio dell'*attività*;
- 6) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle *apparecchiature elettroniche* e dell'arredamento dell'*ubicazione*;
- 7) organizzazione e svolgimento di visite guidate, corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e attività similari;
- 8) gestione del CRAL aziendale, compreso lo svolgimento di attività dopolavoristiche sportive, ricreative, sociali e gite aziendali; conduzione di colonie marine e montane in favore di *prestatori di lavoro* e loro familiari;
- 9) esistenza di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'*ubicazione*, compresa la Responsabilità Civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative, la presente *assicurazione* è operante, fermi i *massimali* nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tali altre coperture. Si intende compresa anche la somministrazione di prodotti farmaceutici;

- 10)esistenza del servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dell'*ubicazione*;
- 11)esistenza del servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'*ubicazione*;
- 12)proprietà, uso e circolazione anche all'esterno dell'*ubicazione* di biciclette e veicoli elettrici, con l'esclusione dei rischi di circolazione di veicoli per i quali sussista l'obbligo di *assicurazione* ai sensi di Legge;
- 13)operazioni di prelievo e consegna di *merci* e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 14)esistenza, nell'ambito dell'*ubicazione*, di distributori di carburante, di officine meccaniche, cabine elettriche, centrali termiche e qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell'*attività*;
- 15)esistenza di binari di raccordo, passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali compreso l'uso di locomotive e vagoni in azione sugli stessi, con l'esclusione dei danni al materiale rotabile;
- 16)proprietà di *cose* inerenti all'*attività*, ubicate presso terzi;
- 17)omessa o insufficiente segnaletica, ripari e recinzioni posti a salvaguardia e protezione dell'incolumità dei terzi;
- 18)uso di macchinari in genere e/o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e *merci* (come muletti, carrelli e/o simili), in dotazione all'*Assicurato*, anche se non di proprietà con l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di *assicurazione* ai sensi di legge. L'uso dei muletti, carrelli e/o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adiacenti l'*ubicazione* anche se non recintati e/o delimitati e anche se le predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone.

Relativamente ai danni a *cose* nell'ambito di esecuzione di lavori, la garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e il massimo di € 50.000, salvo ove diversamente disposto.

31.2 RISCHIO ASSICURATO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e dell'Art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., in occasione di lavoro relativo all'*attività*;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'I.N.A.I.L.

Per i titolari, soci e familiari coadiuvanti l'*assicurazione* vale esclusivamente per quanto previsto al precedente punto 1) e cioè per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.A.I.L.

L'*assicurazione* R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi di legge in merito alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'*Assicurato* non sia in regola con gli obblighi suindicati, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

31.3 RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

La presente garanzia è operante solo a favore del proprietario del *fabbricato* qualora egli non sia conduttore dell'*attività*. Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *massimale*, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario del *fabbricato*.

La garanzia comprende inoltre i danni:

- a) da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
- b) derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali, purché di pertinenza del *fabbricato* stesso;
- c) da spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture al servizio del *fabbricato*. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
- d) da *incendio, esplosione, implosione e scoppio*.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia i *prestatori di lavoro* sono considerati terzi, sempreché il *sinistro* non rientri fra quelli garantiti dall'*assicurazione* R.C.O.

Se l'*assicurazione* è stipulata per una porzione di *fabbricato*, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponde per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

Il valore del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* descritto. Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore indicato sul *modulo di polizza*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori, nei limiti dei *massimali* ridotti in uguale misura.

La presente garanzia opera:

- relativamente ai danni da acqua, con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 e con un *limite di indennizzo* di € 300.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- relativamente ai danni a *cose* da *incendio*, con un *limite di indennizzo* di € 350.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- relativamente ai danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo con un *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

31.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Per le seguenti condizioni, ove attinenti ai punti 31.1 "Responsabilità Civile verso terzi", 31.2 "Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro*", 31.3 "Responsabilità Civile proprietà del *fabbricato*", operano le esclusioni, le *franchigie*, gli *scoperti*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

31.4.1 INCARICHI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

L'*assicurazione* comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

31.4.2 RIVALSA I.N.P.S.

L'*assicurazione* R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

31.4.3 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATO

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla conduzione di *fabbricati* o porzioni di *fabbricato* destinati all'esercizio dell'*attività* e, quando ne sia proprietario, dalla proprietà dei medesimi.

Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione di *fabbricati*, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto, le attrezzature sportive ed i giochi.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da:

- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato;
- caduta accidentale di neve da *fabbricati* e piante;
- da spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture al servizio del *fabbricato*. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia i *prestatori di lavoro* sono considerati terzi, sempreché il *sinistro* non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione R.C.O.

31.4.4 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. comprende i danni a *cose* di proprietà dei *prestatori di lavoro*, come pure dei *prestatori di lavoro* degli *appaltatori* e *subappaltatori*.

L'assicurazione non opera per i *preziosi*, denaro, titoli di credito, *valori* in genere.

La garanzia opera:

- con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 per *sinistro*;
- con il *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

31.4.5 VEICOLI DI TERZI

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli, anche se di proprietà dei *prestatori di lavoro*, che siano:

- a) in sosta nell'ambito dell'*ubicazione* o nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) in consegna o custodia all'Assicurato;
- c) sotto carico e scarico.

La garanzia vale anche per i danni alle *cose* trovantesi a bordo dei veicoli sopraindicati.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 per ogni veicolo danneggiato con il *limite di indennizzo* di € 150.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

31.4.6 INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti da *incendio*, *esplosione*, *implosione* e *scoppio* del *fabbricato* e delle sue pertinenze ove si svolge l'*attività* e del relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto. Qualora per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente *polizza* si intenderà operante fermi i *massimali* nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.

La presente garanzia, limitatamente ai danni a *cose*, opera con l'applicazione del *limite di indennizzo* di € 350.000 per *sinistro*.

31.4.7 SPESE DI SALVATAGGIO

L'assicurazione comprende il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per immediato ed urgente intervento, non inconsideratamente effettuato, finalizzato a limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui egli sia responsabile e purché relativo ad un *sinistro* risarcibile ai termini di *polizza*.

Sono esclusi i costi di ripristino o di ricostruzione.

La presente garanzia, limitatamente ai danni a *cose*, opera:

- con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 per *sinistro*;
- con il *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

31.4.8 CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO – R.C. DELLA COMMITTENZA

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori rientranti nell'*attività*, si precisa che l'assicurazione R.C.T. e R.C.O. opera per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di *appaltatori* e *subappaltatori* mentre eseguono le *attività* per conto dell'Assicurato, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.

Agli *appaltatori*, ai *subappaltatori* ed ai loro *prestatori di lavoro*, viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte e lesioni gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

31.4.9 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi *prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del *sinistro* il *veicolo* sia guidato da *prestatori di lavoro* dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.

31.4.10 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. comprende i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico. Qualora esista altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente garanzia è operante in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.

31.4.11 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. comprende la Responsabilità Civile personale dei *prestatori di lavoro*:

- per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento della loro *attività* per conto dell'Assicurato;
- per danni involontariamente cagionati ad altri *prestatori di lavoro* dell'Assicurato, limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale; in tal caso la garanzia è operante nei limiti del *massimale*.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei *prestatori di lavoro* in relazione allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

31.4.12 SOCIETÀ COOPERATIVE

Qualora l'Assicurato sia una società costituita in forma di cooperativa si conviene che, relativamente alle garanzie R.C.T. e R.C.O., i soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.

31.4.13 DISTACCO DI MANODOPERA

Premesso che i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'*Assicurato* può avvalersi di lavoratori di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività**, si conviene che:

- 1) la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i *prestatori di lavoro* siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche di proprietà di terzi;
- 2) i lavoratori di altre aziende dei quali l'*Assicurato* si avvale sono considerati terzi, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**

Resta inteso che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del *premio* includeranno anche la componente relativa ai compensi erogati ai lavoratori di altre aziende utilizzati dall'*Assicurato*.

31.4.14 NUOVE ATTIVITÀ

L'esercizio di nuove attività da parte dell'*Assicurato*, assimilabili a quelle già assicurate e descritte in *polizza*, è automaticamente incluso in garanzia senza il bisogno di ulteriori comunicazioni, fermo restando che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del *premio* dovranno comprendere anche la componente relativa alle nuove attività.

31.4.15 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'*assicurazione* R.C.T. e R.C.O. comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'*Assicurato* per lo svolgimento dell'*attività*.

31.4.16 PRIVATA ABITAZIONE DEL TITOLARE

Nel caso in cui si assicuri un'impresa individuale, l'*assicurazione* R.C.T. e R.C.O. comprende la Responsabilità Civile derivante al titolare dalla proprietà e conduzione dei locali della propria abitazione, **sempreché la medesima sia situata all'interno dell'*ubicazione*.**

31.4.17 LAVORI PRESSO TERZI - DANNI A PERSONE

L'*assicurazione* R.C.T. e R.C.O. comprende i danni per morte e lesioni personali verificatisi durante lo svolgimento di lavori o *attività* al di fuori dell'*ubicazione* quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, installazione, rimozione, manutenzione e riparazione.

31.4.18 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

L'*assicurazione* vale anche per responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ed ai suoi *dipendenti* incaricati di svolgere il ruolo di Responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer DPO) per le *perdite pecuniarie* cagionate a terzi in relazione alla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di *dati personali*, **sempreché l'*Assicurato* abbia posto in essere adeguate misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del trattamento.**

Questa garanzia opera:

- con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per *sinistro*;
- con il *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale* e comunque entro il limite di € 300.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

31.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Fa eccezione la Condizione facoltativa E "Danni da sospensione e/o interruzione di attività" che vale solo in relazione ai *beni assicurati* e alle *ubicazioni* per i quali è stata richiamata.

Resta ferma l'efficacia del punto 33 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

A DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

In parziale deroga al punto 33.1 a) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni arrecati alle *cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di *movimentazione*, carico e scarico.

Sono comunque esclusi i danni a:

a) *cose* trasportate o rimorchiate da autoveicoli e motoveicoli su aree pubbliche o a queste equiparate;

b) *cose* trasportate a bordo di veicoli ferroviari, aeromobili, natanti, imbarcazioni e navi;

c) *preziosi e valori*;

d) immobili;

e) *cose* utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;

f) *cose* movimentate, caricate o scaricate qualora il rischio assicurato riguardi l'*attività* di trasloco o di facchinaggio.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il *limite di indennizzo*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, indicato sul *modulo di polizza*.

B GARANZIA POSTUMA

In parziale deroga al punto 33.1 b) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative", l'*assicurazione* comprende la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori, in conseguenza di difettosa esecuzione delle *attività* di:

1) installazione, manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature o *cose* in genere;

2) gommista, riparazione o manutenzione di veicoli, natanti, imbarcazioni o navi.

La presente Condizione facoltativa vale a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e comunque non oltre:

▪ ventiquattro mesi dall'ultimazione dei lavori per le *attività* di cui al punto 1);

▪ dodici mesi dall'ultimazione dei lavori per le *attività* di cui al punto 2).

Se indicato sul *modulo di polizza*, il limite di due anni è elevato a cinque anni per le *attività* di cui al punto 1 di installazione e manutenzione degli impianti previsti all'Art. 1 del D.M. 22/01/08 n° 37.

Se il presente contratto sostituisce senza interruzioni un precedente contratto stipulato con Reale Mutua avente già questa garanzia, essa è valida anche per i danni verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della/e polizza/e sostituita/e e denunciati nel corso di validità della presente *polizza*, fermi comunque i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni alle opere e *cose* oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori, i danni agli impianti, apparecchiature e *cose* installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi.

Questa garanzia, limitatamente ai danni a *cose*, opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il *limite di indennizzo*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, indicato sul *modulo di polizza*.

C SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI

In parziale deroga al punto 33.1 c) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende la Responsabilità Civile derivante all' *Assicurato* ai sensi di legge per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e/o vendita.

Per questa specifica garanzia valgono anche le seguenti norme:

- 1) l'*assicurazione* è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'*Assicurato* e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'*Assicurato* stesso e per i quali non rivesta in Italia la qualifica di *produttore*; questa limitazione non è tuttavia operante per i prodotti venduti direttamente al dettaglio nell'*ubicazione*;
- 2) la garanzia opera sempreché la somministrazione o vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*;
- 3) il *massimale* per *sinistro* rappresenta anche la massima esposizione di Reale Mutua per *annualità assicurativa*;
- 4) restano esclusi dalla garanzia:
 - le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
 - le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
 - i danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso e alle necessità cui sono destinati, restando tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti medesimi.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro*, che rappresenta anche il massimo esborso complessivo di Reale Mutua per:

- tutte richieste di risarcimento presentate all'*Assicurato* e da questi a Reale Mutua;
- tutti i *sinistri in serie*;

verificatisi in una stessa *annualità assicurativa*.

D LAVORI PRESSO TERZI – DANNI A COSE

In parziale deroga al punto 33.1 d) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o *attività* al di fuori dell'ambito dell'*azienda*, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi. Limitatamente ai danni a *cose* cagionati da *incendio*, questa garanzia opera con la *franchigia* di € 500 e con il *limite di indennizzo*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, di € 350.000.

E DANNI DA SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Questa condizione è acquistabile anche se l'*Assicurato* sia proprietario del *fabbricato* ma non conduttore dell'*attività*.

In parziale deroga al punto 33.1 e) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il *limite di indennizzo*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, di € 100.000.

F DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

In parziale deroga al punto 33.1 f) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di *cose* in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il *limite di indennizzo*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, di € 150.000.

Sistema di gestione ambientale – riduzione dello *scoperto*

Qualora l'*Assicurato*, al momento del *sinistro*, risulti titolare di valida certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14000, la garanzia opera:

- con lo *scoperto* del 5% con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 10.000 per *sinistro*;
- con il *limite di indennizzo* di € 150.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

G CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

In parziale deroga al punto 33.1 g) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia opera lo *scoperto* del 10%, con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per *sinistro* e con il *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

H CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

In parziale deroga al punto 33.1 h) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicino uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento del terreno.

Questa garanzia, limitatamente ai danni a *cose*, opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per *sinistro* e con il *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

I MALATTIE PROFESSIONALI

In parziale deroga al punto 33.1 i) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative", l'*assicurazione* della Responsabilità Civile verso i *prestatori di lavoro* è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

Se il presente contratto sostituisce senza interruzioni un precedente contratto stipulato con Reale Mutua avente già questa garanzia, essa è valida anche per le malattie professionali conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della/e polizza/e sostituita/e.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della *polizza* e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'*assicurazione*.

La garanzia non vale:

- 1) per quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda*;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda*.La presente esclusione 2) non si applica ai danni verificatisi successivamente al momento in cui vengano intrapresi idonei accorgimenti per porre rimedio alla situazione;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
- 5) per le malattie causate da amianto.

Il *massimale* per *sinistro* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in una stessa *annualità assicurativa*.

J RCO – FRANCHIGIA € 2.500

In parziale deroga al punto 31.2 2) "Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)" il limite minimo di invalidità permanente del 6% si intende abrogato.

Reale Mutua, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata, applicherà una *franchigia* di € 2.500 per *sinistro*.

K R.C.O. SENZA FRANCHIGIA

In parziale deroga al punto 31.2 2) "Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)", la garanzia è prestata anche nel caso in cui l'invalidità permanente sia inferiore al 6%.

L RADDOPPIO DEI LIMITI DI INDENNIZZO

I *limiti di indennizzo*, esclusi i *massimali*, previsti dalle condizioni aggiuntive e dalle condizioni facoltative si intendono raddoppiati.

Tale raddoppio non vale per:

- i danni da incendio, di cui al punto 31.4.6 "Incendio";
- la Condizione Facoltativa D "Lavori presso terzi - Danni a cose", se richiamata sul *modulo di polizza*.

32. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



32.1 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'*assicurazione* vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

Per i *sinistri* verificatisi al di fuori dell'*Europa*, l'*assicurazione* opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 5.000 e con il massimo di € 50.000.

32.2 PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'*assicurazione* viene prestata entro i limiti ed i *massimali* convenuti in *polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del *Contraente* ed in via subordinata, per la parte di *massimale* residua, a copertura della Responsabilità Civile degli altri *Assicurati*.

32.3 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con la presente *assicurazione*, Reale Mutua risarcisce:

- la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, entro i limiti del *massimale* R.C.T.;
- la quota di responsabilità derivante all'*Assicurato* in virtù del mero vincolo di solidarietà, con il *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Reale Mutua si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei corresponsabili.

Nel caso in cui sia applicabile al *sinistro* un *limite di indennizzo* inferiore al *massimale*, Reale Mutua risarcirà la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato* e la quota di responsabilità derivante all'*Assicurato* in virtù del mero vincolo di solidarietà complessivamente entro il medesimo *limite di indennizzo*.

33. CHE COSA NON È ASSICURATO



33.1 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

L'assicurazione non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione facoltativa, i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, a cose che vengano movimentate, caricate o scaricate salvo quanto previsto al punto 31.4.5 "Veicoli di terzi" (assicurabili con la Condizione facoltativa A "Danni a cose in consegna e custodia");
- b) cagionati da cose installate, dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o di rimozione, quelli avvenuti dopo l'esecuzione delle stesse (assicurabili con la Condizione facoltativa B "Garanzia postuma");
- c) cagionati dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi di merci o prodotti in genere, salvo quanto previsto dai punti 31.1 3), 4), 8) e 9) "Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)" (assicurabili con la Condizione facoltativa C "Somministrazione e vendita di prodotti");
- d) cagionati a cose che si trovino nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi (assicurabili con la Condizione facoltativa D "Lavori presso terzi - Danni a cose");
- e) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (assicurabili con la Condizione facoltativa E "Danni da sospensione e/o interruzione di attività");
- f) da inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento, nonché il danno all'ambiente o la sua minaccia imminente per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, (parzialmente assicurabili con la Condizione facoltativa F "Danni da inquinamento accidentale"), salvo quanto previsto al punto 31.3 a) "Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato";
- g) a condutture e impianti sotterranei in genere (assicurabili con la Condizione facoltativa G "Condutture e impianti sotterranei");
- h) a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno (assicurabili con la Condizione facoltativa H "Cedimento o franamento del terreno");
- i) derivanti da malattie professionali (assicurabili con la Condizione facoltativa I "Malattie professionali").
L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

33.2 RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato di cui ai punti 31.1 e 31.3 non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore e dall'impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 31.4.9 "Committenza auto";

- d) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall'Assicurato;
- f) ad opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- g) ad aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi;
- i) a cose da assestamento o vibrazioni del terreno;
- j) verificatisi su aree aeroportuali;
- k) derivanti da errori, omissioni o ritardi nell'elaborazione di atti e documenti; da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge;
- l) da detenzione e impiego di esplosivi.

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende i danni:

- m) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- n) derivanti da malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- o) derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- p) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- q) punitivi (punitive or exemplary damages), le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio;
- r) verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme "off shore");
- s) da perdite pecuniarie, salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa E "Danni da sospensione e/o interruzione di attività".

33.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
- c) i prestatori di lavoro in servizio e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività descritte in polizza, salvo quanto previsto ai punti 31.4.4 "Cose di proprietà dei prestatori di lavoro" e 31.4.8 "Cessione di lavori in appalto e subappalto – R.C. della committenza";
- d) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi.

Sono comunque considerati terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- e) il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori che non siano legali rappresentanti;
- f) i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;
- g) i tirocinanti, gli stagisti, i liberi professionisti ed i consulenti d'opera dei quali l'Assicurato si avvale.

34. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



34.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato il *limite di indennizzo* pari al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e rispettivi *franchigie* o *scoperti*, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

Qualora sia stata attivata la Condizione facoltativa L "Raddoppio dei *limiti di indennizzo*", i *limiti di indennizzo* esclusi i *massimali*, previsti dalle Condizioni Aggiuntive e dalle Condizioni Facoltative si intendono raddoppiati.

Tale raddoppio non vale per:

- i danni da incendio, di cui al punto 31.4.6 "Incendio";
- la Condizione Facoltativa D "Lavori presso terzi - Danni a cose"

RISCHIO ASSICURATO		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
31.1	Responsabilità Civile verso Terzi - Danno a cose nell'ambito di esecuzione lavori	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 50.000	Massimale
31.3	Responsabilità Civile Proprietà del <i>Fabbricato</i> :			
	Relativamente ai danni da acqua	€ 250	---	€ 300.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Relativamente ai danni a cose da <i>incendio</i>	---	---	€ 350.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Relativamente ai danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo	---	---	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
31.4.4	Cose di proprietà dei <i>prestatori di lavoro</i>	€ 250	---	€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
31.4.5	Veicoli di terzi	€ 250 per ogni veicolo	---	€ 150.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
31.4.6	<i>Incendio</i> Limitatamente ai danni a cose	---	---	€ 350.000 per <i>sinistro</i>
31.4.7	Spese di salvataggio Limitatamente ai danni a cose	€ 250	---	€ 10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
31.4.18	Errato trattamento dei <i>dati personali</i> (privacy)	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i>	10% del <i>massimale</i> entro il limite di € 300.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>

31.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A	Danni a cose in consegna e custodia	---	10% minimo di € 250	indicato sul <i>modulo di polizza per sinistro e per annualità assicurativa</i>
B	Garanzia Postuma	---	10% con il minimo di € 250	indicato sul <i>modulo di polizza per sinistro e per annualità assicurativa</i>
C	Somministrazione e vendita prodotti	---	10 % minimo di € 500	€ 250.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
D	Lavori presso terzi - Danni a cose Limitatamente ai danni a cose cagionati da <i>incendio</i>	€ 500	---	€ 350.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
E	Danni da sospensione interruzione attività	---	10% con il minimo di € 250	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
F	Danni da inquinamento accidentale	---	10% minimo di € 2.500	€ 150.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Qualora l'Assicurato, al momento del <i>sinistro</i> , risulti titolare di valida certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14000	---	5% con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i>	
G	Condutture ed impianti sotterranei	---	10 % minimo di € 250 massimo di € 10.000	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
H	Cedimento o Franamento del terreno	---	10 % minimo di € 250 massimo € 10.000	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
J	RCO <i>franchigia</i> € 2.500	€ 2.500	---	<i>Massimale</i>
32 COME E CON QUALI CONDIZIONI MI ASSICURO		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
32.1	<i>Sinistri verificatisi fuori dall'Europa</i>	---	10 % minimo di € 5.000 massimo € 50.000	---
32.3	Responsabilità solidale	---	---	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>



35. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

35.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del *sinistro*, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile).

35.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Quanto sopra vale anche nel caso di vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei *dati personali* (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni) quando agisca in difesa di soggetti che siano ricorsi ad essa per difendere propri diritti.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale. L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

35.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 35.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

SEZIONE RC PRODOTTI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 38 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.



36. CHE COSA POSSO ASSICURARE

36.1 RISCHIO ASSICURATO - RC PRODOTTI

Reale Mutua nei limiti del *massimale* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti indicati sul *modulo di polizza* e per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di *produttore* ai sensi di legge, verificatisi dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose* diverse dai prodotti anzidetti.

L'*assicurazione* vale altresì per *danni materiali e diretti* derivanti da:

- 1) errata concezione e/o progettazione;
- 2) errato imballaggio e/o conservazione;
- 3) errata predisposizione di istruzioni per l'uso;
- 4) prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all'*Assicurato*;
- 5) prodotti in prova o in visione.

La presente garanzia opera per i danni:

- a) *materiali e diretti* che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato. Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo, per sinistro, per sinistro in serie e per annualità assicurativa*, pari al 50% del *massimale*;
- b) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini di *polizza*. Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 10% del *massimale*;
- c) conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* pari ad € 300.000 per *annualità assicurativa* e per *sinistri in serie*.

L'*assicurazione* viene prestata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'*Assicurato* sulla Proposta Questionario Mod. 5437 INC che forma parte integrante della *polizza*.

36.2 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le seguenti norme sono automaticamente operanti qualora l'*assicurazione* sia riferita ai prodotti sotto indicati. Operano le esclusioni, le *franchigie*, gli *scoperti*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

36.2.1 APPARECCHI ELETTROMEDICALI

L'*assicurazione* comprende i danni causati da raggi X e da radiazioni ionizzanti in genere.

36.2.2 BOMBOLE, CISTERNE, SERBATOI, CONTAINER, CONTENITORI E IMBALLAGGI IN GENERE

L'*assicurazione* comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

Questa garanzia è prestata con il *limite di indennizzo* pari al 20% del *massimale* per *sinistro*, per *anno assicurativo* e per *sinistri in serie*.

36.2.3 ESTINTORI, APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni da incendio conseguenti a difetto del *prodotto* e *sempreché* il difetto stesso non sia imputabile a vizio di manutenzione.

Questa garanzia è prestata nei seguenti termini:

- relativamente ai danni a *cose*, con il *limite di indennizzo* per *sinistro*, per *annualità assicurativa* e per *sinistri in serie* pari ad € 300.000;
- con lo *scoperto* per i danni a *cose* del 20%.

36.2.4 VETRINE TERMICHE, BANCHI REFRIGERANTI, CELLE FRIGORIFERE

L'*assicurazione* comprende i danni da mancato freddo.

Questa garanzia è prestata con il *limite di indennizzo* pari al 20% del *massimale* per *sinistro*, per *annualità assicurativa* e per *sinistri in serie*.

36.2.5 TURACCIOLI E TAPPI

L'*assicurazione* comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

Questa garanzia è prestata con il *limite di indennizzo* pari al 20% del *massimale*, per *annualità assicurativa* e per *sinistri in serie*.

36.2.6 VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, SMALTI, STUCCHI, COLORANTI, DETERGENTI, LUBRIFICANTI ANTICONGELANTI E PRODOTTI CHIMICI IN GENERE

Fermo quanto disposto dal punto 36.1 "Rischio assicurato – RC Prodotti" e a parziale deroga del punto 37.3 "Scoperti e limiti di indennizzo", relativamente alle cose trattate o ai prodotti complessi di cui i prodotti descritti in *polizza* entrino a far parte, la garanzia è prestata con il *limite di indennizzo* pari ad € 30.000 per *sinistro*, per *anno assicurativo* e per *sinistri in serie*.

36.2.7 APPARECCHIATURE E IMPIANTI D'ALLARME/ANTIFURTO, CASSEFORTI, SERRATURE, PORTE BLINDATE E SIMILI

L'*assicurazione* non comprende i danni da *furto* e/o da mancata/errata segnalazione di allarme.

36.2.8 SEMENTI

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti da mancata o insufficiente germinazione delle sementi.

36.2.9 PRODOTTI DESTINATI AL SETTORE DELL'EDILIZIA

L'*assicurazione* non comprende i danni provocati o derivanti, in qualunque modo, da muffe, funghi, spore, fermenti o biocontaminanti in genere.

36.2.10 RITIRO PRODOTTI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato delle *spese di ritiro diretto* e delle *spese di ritiro indiretto* a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose;
 - b) vi sia documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose;
 - c) i prodotti siano stati oggetto di provvedimenti e/o prescrizioni disposti dall'Autorità Pubblica, in quanto costituenti un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi;
- L'assicurazione opera anche quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge. La garanzia opera esclusivamente per le spese:
- d) per l'analisi dei prodotti al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
 - e) ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai *consumatori finali* e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità;
 - f) di smontaggio, imballaggio, trasporto e immagazzinaggio temporaneo dei prodotti e per le spese di distruzione dei prodotti, purché quest'ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità;
 - g) per la riparazione dei prodotti effettuata presso il consumatore, in alternativa al ritiro, qualora tali spese, comprensive degli eventuali danni necessariamente cagionati per effettuare la riparazione stessa, siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto, l'imballaggio e l'immagazzinaggio temporaneo.

Questa garanzia opera con il *massimale* di € 30.000 per *sinistro, annualità assicurativa e sinistri in serie* e con lo *sco-perto* del 10% con il minimo di € 500.

36.2.11 TAMPERING

Reale Mutua rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti).

La garanzia è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da *prestatori di lavoro* dell'Assicurato o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di *terrorismo* o sabotaggio. Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta, la garanzia è operante purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi almeno una della seguenti circostanze:

- a) si presuma con giustificato motivo che vi sia la possibilità che i prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;
- b) uno o più prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma con giustificato motivo che i prodotti siano stati oggetto di tampering;
- c) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato in genere;
- d) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere a un controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali;
- e) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere allo stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'Autorità Sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti stessi;
- f) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.

Nei casi previsti dai punti a) e b) la garanzia opera anche se non vi sia stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti *sempreché*:

- l'Assicurato provveda, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita e/o distributori;
- oppure
- l'Assicurato provveda direttamente o tramite gli organi di informazione a una comunicazione, fatta ai *consumatori finali* e/o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.

In caso di *sinistro in serie*, indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo *sinistro* sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reali o presunte) anche per quelle manifestatesi successivamente alla cessazione dell'*assicurazione* e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

Questa garanzia opera con il *massimale* di € 30.000 per *sinistro*, *annualità assicurativa* e *sinistri in serie* e con la *franchigia* di € 5.000 per *sinistro*.

36.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 38 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie*, *scoperte* e *limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva condizione facoltativa.

A AUMENTO DEL MASSIMALE RITIRO PRODOTTI

Il massimale della garanzia di cui al punto 36.2.10 "Ritiro prodotti" si intende elevato fino all'importo indicato sul *modulo di polizza*, fermo lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500.

B AUMENTO DEL MASSIMALE TAMPERING (Contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti)

Il massimale della garanzia di cui al punto 36.2.11 "Tampering" si intende elevato fino all'importo indicato sul *modulo di polizza*, ferma la *franchigia* di € 5.000 per *sinistro*.

C DANNI CONSEGUENTI AD INUTILIZZABILITÀ DEL PRODOTTO COMPLESSO

In parziale deroga al punto 38.1 "Rischi esclusi se non acquistata la corrispondente condizione facoltativa" qualora il prodotto sia utilizzato quale componente di un prodotto complesso, l'*assicurazione* comprende:

- il costo (al netto di eventuali recuperi) sostenuto da terzi per la produzione del prodotto complesso rivelatosi inutilizzabile, non materialmente e direttamente danneggiato, a causa di un vizio del componente stesso oppure, se inferiore
- il costo sostenuto da terzi per la sostituzione del componente difettoso.

S'intende comunque escluso il controvalore del prodotto indicato sul *modulo di polizza*.

Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 50.000 per *sinistro*, per *annualità assicurativa* e per *sinistri in serie*, e con lo *scoperto* del 20%.

D ESTENSIONE U.S.A., CANADA, MESSICO

Questa condizione facoltativa deroga parzialmente il punto 37.1 "Estensione territoriale della garanzia" e il punto 37.2 "Efficacia temporale".

La garanzia di Responsabilità Civile Prodotti vale anche per i prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi.

Questa specifica estensione di garanzia vale esclusivamente per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente *assicurazione* e di eventuali altre precedentemente stipulate con Reale Mutua le quali prevedessero già l'operatività per l'esportazione in U.S.A., Canada e Messico per gli stessi prodotti assicurati con la presente *polizza* e comunque per i danni la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta all'*Assicurato* nello stesso periodo.

Le *Parti* hanno la facoltà, ad ogni scadenza anniversaria di *polizza*, mediante *comunicazione*, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di trenta giorni.

In tal caso il *premio* di *polizza* viene riconsegnato eliminando la componente di *premio* di questa garanzia.

E GARANZIA PER VENDITORI E DISTRIBUTORI IN U.S.A., CANADA, MESSICO (VENDOR'S LIABILITY)

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante ai venditori indicati sul *modulo di polizza* unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori degli U.S.A., Canada e Messico di prodotti indicati nel suddetto modulo per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di *produttore*.

Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti:

- a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'*Assicurato*;
- b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore;
- c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di venditore o distributore dei prodotti;
- d) da reimpaccaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del *produttore*, e quindi reimballato nel contenitore originale;
- e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore in relazione alla vendita del prodotto;
- f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore.

Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il *produttore* ha acquistato i prodotti o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.

Il *massimale* resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'*Assicurato* e/o i distributori.

Questa garanzia è prestata con *limite di indennizzo* del 30% del *massimale* per *sinistro*, per *anno assicurativo* e *sinistri in serie* con il massimo di € 500.000 per *sinistro*, per *anno assicurativo* e per *sinistri in serie*.

VENDOR'S LIABILITY - ENGLISH VERSION

The policy is extended to cover third party liability attributable to the insured vendors named in policy (hereinafter referred to as "vendor") but only with respect to their capacity of dealer or vendor in the U.S.A. Canada and Mexico territories and possessions of the product named in this policy. The insurance with respect to the vendors does not apply to property damages arising from: a) Any kind of distribution or sale different from those authorized by the insured; b) Any intentional change or alteration of the products' state intentionally made by the vendors; c) Any failure to make inspections, tests or servicing which the vendor has engaged to make, or normally is obliged to make, in the usual course of business, in connection with distribution or sale of the products; d) Repacking of the product unless it has been unpacked only for inspection, demonstration, change of elements, on demand of the manufacturer, and then repacked in the original container; e) Any kind of demonstration, installation, adjustment or services operations, except for those operations carried out in the vendor's storehouse in connection with the sale of the product; f) Products which have been labelled, relabelled or used by or on behalf of the vendor, as container, parts or components of any other thing or substance; Natural and legal persons from whom the vendor or the manufacturer has bought products or their ingredients, or components or container which are employed for transport or holding of the same product, cannot be considered as third parties. In no case shall this insurance cover damages for over than the sum insured with this policy which remains one, even in the presence of joint liability between the insured manufacturer and or the vendors. This warranty is given at the following terms: ■ indemnisation limit of 30% of the underwriting limit any one claim, any one year and serial claims to a maximum amount of € 500.000 any one claim, any one year and serial claims. Important notice: The English translation, provided for the convenience of the named insured, does not form part of the contract which is governed by and interpreted in accordance with the Italian text unless it is specifically endorsed herein to the contrary.

37. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



37.1 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

Rc prodotti

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi.

Ritiro prodotti e Tampering

L'assicurazione vale per i prodotti che siano stati consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico) e per le relative operazioni di ritiro effettuate nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico).

37.2 EFFICACIA TEMPORALE

Rc prodotti

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da questi a Reale Mutua, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti indicati sul *modulo di polizza*.

Ritiro prodotti e Tampering

L'assicurazione vale per i *sinistri* verificatisi e denunciati a Reale Mutua durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti indicati sul *modulo di polizza*, siano stati consegnati a terzi nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

37.3 SCOPERTE E LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia è prestata salvo se diversamente precisato per particolari garanzie:

- 1) con uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e il massimo di € 25.000 per i *sinistri* verificatisi in tutto il mondo escluso U.S.A., Canada e Messico;
- 2) con uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 15.000 e il massimo di € 35.000 per i *sinistri* verificatisi in U.S.A., Canada e Messico

La garanzia opera con il *massimale* per *sinistro*, *annualità assicurativa* e *sinistri in serie* indicato sul *modulo di polizza*.

- 3) Per *danni materiali e diretti* che i prodotti provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 50% del *massimale*, salvo quanto indicato al punto 36.2.6 vernici, pitture, inchiostri, smalti, stucchi, coloranti, detergenti, lubrificanti anticongelanti e prodotti chimici in genere.

38. CHE COSA NON È ASSICURATO



38.1 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATA LA CORRISPONDENTE CONDIZIONE FACOLTATIVA

L'assicurazione non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa condizione facoltativa le spese sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente e direttamente danneggiato, ma comunque rivelatosi inutilizzabile, a causa di un difetto del prodotto indicato sul *modulo di polizza* (assicurabili con la condizione facoltativa C "Danni conseguenti ad inutilizzabilità del prodotto complesso").

38.2 RISCHI ESCLUSI

La presente garanzia non comprende la responsabilità per i danni:

- a) riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
- b) relativi a fatti o circostanze già noti all'*Assicurato* al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- c) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- d) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- e) derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- f) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- g) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- h) derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

La presente garanzia non vale per:

- i) le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso, salvo quanto indicato al punto 36.2.10 "Ritiro prodotti";
- j) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- k) le spese per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- l) il rimborso delle spese sostenute per pubblicità, vendite promozionali, campagne di relazione pubbliche volte a riottenere la fiducia del pubblico;
- m) il rimborso, nei casi di riparazione in alternativa al ritiro del prodotto, delle spese per eventuali migliorie;
- n) il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- o) i danni imputabili all'*Assicurato* nella sua qualità di installatore e manutentore (rischio assicurabile acquistando la Sezione Responsabilità Civile e attivando la condizione facoltativa "Garanzia Postuma" ivi prevista).

38.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art.2359 del Codice Civile;
- d) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a) e b) a seguito di decesso di questi ultimi.

39. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



39.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nei punti precedenti.

RISCHIO ASSICURATO RC PRODOTTI		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
36.1	RC Prodotti	---	---	Massimale
	Danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato	---	---	50% del massimale per sinistro, per sinistro in serie e per annualità assicurativa
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	---	---	10% del massimale
	Conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento	---	---	€ 300.000 per annualità assicurativa e per sinistri in serie
36.2.2	Bombole, cisterne, serbatoi, container, contenitori e imballaggi in genere	---	---	20% del massimale per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie

RISCHIO ASSICURATO RC PRODOTTI		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
36.2.3	Estintori, apparecchiature antincendio Relativamente ai danni a cose	---	20%	€ 300.000 per annualità assicurativa e per sinistri in serie
36.2.4	Vetrine termiche, banchi refrigeranti, celle frigorifere	---	---	20% del massimale per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie
36.2.5	Turaccioli e tappi	---	---	20% del massimale per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie
36.2.6	Vernici, pitture, inchiostri, smalti, stucchi, coloranti, detergenti, lubrificanti anticongelanti e prodotti chimici in genere	---	---	€ 30.000 per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie
36.2.10	Ritiro prodotti	---	10% con il minimo di € 500	€ 30.000 per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie
36.2.11	Tampering	€ 5.000	---	€ 30.000 per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie
36.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A	Aumento del massimale ritiro prodotti	---	10% con il minimo di € 500	Modulo di polizza
B	Aumento del massimale tampering (Contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti)	€ 5.000	---	Modulo di polizza
C	Danni conseguenti ad inutilizzabilità del prodotto complesso	---	20%	€ 50.000 per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie
E	Garanzia per venditori e distributori in U.S.A., Canada, Messico (vendor's liability)	---	---	30% del massimale per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie con il massimo di € 500.000 per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie
Per tutti i tipi di danno se non diversamente specificato:		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
37.3	per i sinistri verificatisi in tutto il mondo escluso U.S.A., Canada e Messico	---	10% con il minimo € 500 e il massimo di € 35.000	Massimale
	per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico	---	10% con il minimo € 15.000 e il massimo di € 35.000	Massimale
	Per danni materiali e diretti che i prodotti provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato	---	---	50% del massimale



40. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

40.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 del Codice Civile).

40.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* o del massimo *indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

40.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio" e 5.2 "Altri contratti assicurativi".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con il terzo danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

SEZIONE TUTELA AMBIENTALE

La Sezione è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e in tal caso vale per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 43 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.



41. CHE COSA POSSO ASSICURARE

41.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale*, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un *danno all'ambiente* o di una sua *minaccia imminente* - anche in virtù del *principio di precauzione* - secondo i termini e nei limiti previsti nella presente Sezione, anche derivanti da *eventi naturali estremi*. Il *danno all'ambiente* o la sua *minaccia imminente* - ai fini dell'indennizzabilità con la presente *polizza* - devono rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:

1. causati dai *rischi assicurati* indicati in *polizza*;
2. originati da un evento verificatosi durante il *periodo di vigenza della polizza*;
3. denunciati entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge alle autorità competenti o essere oggetto di notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.

B) In conseguenza di un *danno all'ambiente* o della sua *minaccia imminente*, sono comprese nella garanzia:

1. le spese per *interventi di emergenza* e di *ripristino* come previsti dalla normativa vigente;
2. quanto l'*Assicurato* sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un *sinistro* risarcibile ai sensi di *polizza* per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di *cose* che si trovino all'esterno dei *siti assicurati* o a tutte le *cose* che subiscano un danno in occasione di lavorazioni presso terzi;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno del *sito assicurato*, nell'area interessata dal *danno all'ambiente* non in consegna o custodia all'*Assicurato* ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.

Con riferimento agli *interventi di emergenza* e *ripristino*, le spese comprendono anche:

- analisi e monitoraggi;
- eventuali danni a *beni dell'Assicurato* causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra;
- redazione di documenti richiesti dagli enti;
- progettazione ed esecuzione degli *interventi di emergenza* e degli *interventi di ripristino*.

Non costituiscono *interventi di emergenza* e di *ripristino* gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico di Reale Mutua.

C) Il rimborso delle spese per *interventi di emergenza* e di *ripristino* avverrà al definitivo compimento degli interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente. Reale Mutua ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'*Assicurato*, di concedere anticipi sulle spese. In caso di denuncia di *sinistro*, Reale Mutua sostiene le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

42. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



42.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Contraente* dichiara e si impegna, entro 3 mesi dalla stipula della *polizza*, in merito a quanto segue:

a) Manutenzione

L'*Assicurato* effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore/assembleatore degli impianti/macchinari/ attrezzature/ sensori e/o secondo le migliori "best practice" applicabili.

b) Elemento *interrato* monoparete contenente *sostanze pericolose*

In presenza di elemento *interrato* monoparete nei *siti assicurati* contenente *sostanze pericolose* l'*Assicurato*:

1. sottopone il serbatoio, avvalendosi di professionista/società specializzata, a controllo di integrità strutturale ogni 10 anni ed alle verifiche e/o interventi raccomandati a seguito dei controlli stessi per garantire la tenuta del serbatoio stesso. Il controllo di integrità comprende anche la misura dello spessore delle pareti del serbatoio e dello stato di conservazione del rivestimento interno,
2. alternativamente a quanto previsto dal precedente punto 1, l'*Assicurato* fa effettuare regolarmente, avvalendosi di professionista/società specializzata, prove di tenuta ogni 5 anni per i serbatoi di età inferiore a 10 anni e ogni due anni per i serbatoi di età superiore ai 10 anni.

c) Elementi interrati inutilizzati destinati a contenere sostanze pericolose

In presenza di elementi interrati inutilizzati per più di due anni nei *siti assicurati* destinati a contenere sostanze pericolose l'*Assicurato* effettua test di integrità strutturale, prima del loro riutilizzo o entro 3 mesi dalla stipula della *polizza*, avvalendosi di professionista/società specializzata ed indipendentemente dalla loro età.

d) Rete Reflui

In presenza di rete reflui interrata (esclusi reflui civili e acque meteoriche avviate a infiltrazione) nei *siti assicurati*, l'*Assicurato* effettua una video ispezione o controllo strutturale ogni 10 anni avvalendosi di professionista/società specializzata.

e) Condotte di adduzione contenenti sostanze pericolose.

In presenza di condotte di adduzione nei *siti assicurati* contenenti sostanze pericolose l'*Assicurato*:

1. per le interrate adotta il metodo dell'incamicatura o del posizionamento in canalette impermeabili che recapitano eventuali perdite in appositi pozzetti impermeabili ed ispezionabili;
2. per le fuori terra ed alternativamente per le interrate effettua verifiche di integrità strutturale avvalendosi di professionista/società specializzata ogni 10 anni.

f) Bacino di contenimento per serbatoio o vasca non interrati contenenti sostanze pericolose.

In presenza di serbatoio o vasca non interrati contenenti sostanze pericolose questo è posto in un apposito bacino di contenimento che presenta le seguenti caratteristiche:

1. è impermeabilizzato (con verifica annuale della tenuta impermeabile),

2. è privo di scarico (oppure con tubazione di scarico con valvola normalmente chiusa ed aperta solo in presenza di supervisione umana continua),
3. è di dimensioni pari alla maggiore risultanza di uno dei seguenti criteri:
 - una capacità del 10% superiore al volume del serbatoio di dimensioni maggiori ivi contenuto,
 - una capacità pari ad 1/3 della sommatoria dei volumi dei serbatoi ivi presenti.

42.2 REGIME TEMPORALE

La garanzia opera per i *sinistri* verificatisi durante il *periodo di vigenza della polizza* alle condizioni specificate. Nel caso di modifiche ai *rischi assicurati* e in particolare in caso d'inserimento di uno o più siti in corso di *polizza*, in assenza di diversa pattuizione, la copertura decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento della variazione di rischio.

42.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per *danni all'ambiente* verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera.

42.4 SANZIONI ECONOMICHE – EMBARGO

L'*assicurazione* non sarà operante e Reale Mutua non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun risarcimento, *indennizzo* od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto dalla *polizza*, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, *indennizzo* od il riconoscimento di tale beneficio o servizio esponga Reale Mutua a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA;
- c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale.

42.5 PLURALITÀ DI COPERTURE

Qualora per i fatti oggetto di copertura con la presente Sezione risultino operanti altre garanzie prestate da altri assicuratori in favore dell'*Assicurato*, anche in ragione della eventuale natura *Claims Made* di dette coperture, la presente Sezione opererà a secondo rischio e quindi per l'eccedenza dei massimali o limiti previsti in dette polizze.

42.6 SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Il *massimale* rappresenta la massima esposizione di Reale Mutua per capitale, interessi e spese, per ogni *sinistro*. In nessun caso Reale Mutua risponderà per somme superiori a detto *massimale* per più *sinistri*, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il *danno all'ambiente*.

Tale *massimale* rappresenta altresì la massima esposizione di Reale Mutua per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Sezione e ciò indipendentemente dal numero di *sinistri* verificatisi in una stessa *annualità assicurativa*.

La garanzia opera:

- per *massimali* fino a € 1.500.000: con lo *scoperto* del 10% con il minimo dell'1% e il massimo del 5% del *massimale*;
- per *massimali* superiori a € 1.500.000: con lo *scoperto* del 10% con il minimo dello 0,5% e il massimo del 5% del *massimale*.

42.7 DENUNCIA CUMULATIVA

Qualora l'autodenuncia dell'*Assicurato* o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più eventi accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di *danno all'ambiente* o di sua *minaccia imminente*, la garanzia opererà soltanto per le conseguenze degli eventi accaduti durante il *periodo di vigenza della polizza* e a condizione che gli eventi stessi siano riferibili ad *attività* rientranti nei *rischi assicurati* e siano rispettate le condizioni di operatività della garanzia della presente Sezione.

42.8 DISMISSIONE SITI ASSICURATI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

L'*Assicurato* è tenuto a dare *comunicazione* a Reale Mutua:

- a) se uno o più dei *siti assicurati* è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell'Accordo Preliminare;
- b) se interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'*attività*, entro 5 giorni dall'interruzione stessa;
- c) se l'*Assicurato* ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

L'eventuale inadempimento delle presenti disposizioni comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Sezione.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la *comunicazione* a Reale Mutua potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'*Assicurato*.

43. CHE COSA NON È ASSICURATO



43.1 RISCHI ESCLUSI

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a. causati da beni prodotti dall'*Assicurato* dopo la loro consegna a terzi;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- c. causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell'*Assicurato*, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei *rischi assicurati*;
- d. derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di *terrorismo*, atti vandalici e dolosi compresi *furto e rapina*;
- e. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri;
- g. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- h. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- i. derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'*Assicurato* ed altrimenti non imposte dalla legge;
- j. relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

43.2 SANZIONI E PENALI

L'*assicurazione* non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all'*Assicurato*.

43.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in *polizza*:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'*assicurazione*;
- c) i *prestatori di lavoro* che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle *attività* cui si riferisce l'*assicurazione*;
- d) le società le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI");
- e) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), c) e d) a seguito di decesso di questi ultimi.



44. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

44.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- a) In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- b) L'*Assicurato* dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire a Reale Mutua la verifica delle cause del *sinistro* e della sua indennizzabilità e che ogni omissione colposa o consapevole – sia pure senza specifica volontà - anche dopo la scadenza della *polizza*, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 Codice Civile).
- c) In ogni caso l'*Assicurato* è tenuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2952 III comma del Codice Civile, a denunciare a Reale Mutua qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata alla attuazione di *interventi di emergenza* o di *interventi di ripristino* per *danno all'ambiente* o sua *minaccia imminente*, entro due anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dal pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità.

44.2 ONERI DELL'ASSICURATO IN SEDE DI DENUNCIA DEL SINISTRO

È a carico dell'*Assicurato* – pena la non indennizzabilità del *sinistro* – l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'*indennizzo* ed in particolare – data la regolamentazione temporale (*Loss occurrence*) della presente garanzia – la riferibilità degli eventi da cui derivi il *danno all'ambiente* o la sua *minaccia imminente*, al *periodo di vigenza della polizza*.

44.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'*Assicurato*, designando ove occorra legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico di Reale Mutua le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le Spese vengono ripartite fra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle *spese di giustizia* penale.

44.4 ISTRUTTORIA DEL SINISTRO

L'*Assicurato* prende atto che i Periti incaricati da Reale Mutua di accertare le cause e l'entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa ma sono meri ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente *polizza* debbono essere inviate direttamente a Reale Mutua medesima, non potendosi altrimenti presumere in alcun modo la conoscenza da parte di Reale Mutua.

44.5 INTERVENTI PER CONTO DELL'ASSICURATO

A seguito di un *sinistro* indennizzabile dalla presente Sezione, Reale Mutua – su richiesta dell'*Assicurato* ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile – si obbliga a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'*Assicurato* gli interventi previsti dal punto 4.1.1. "Rischio assicurato"; Reale Mutua attuerà tali interventi nei limiti previsti dalla presente Sezione e fino a quando ne avrà interesse.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 47 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati i *limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: 045.8290449.

ARAGTEL – Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente sezione di Tutela Legale è istituito un Servizio di consulenza telefonica (dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00) al numero telefonico:



il servizio "ARAGTEL" è a disposizione dell'*Assicurato* per:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente *polizza*;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.



45. CHE COSA POSSO ASSICURARE

45.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, alle condizioni della presente *polizza* e nei limiti del *massimale*, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al punto 45.3 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

1. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurato, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
2. le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di me-

diazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: locazione, comodato, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

3. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 49.3 "Gestione del sinistro";
4. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 49.3 "Gestione del sinistro";
5. le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
6. le spese di giustizia;
7. Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
8. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
9. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
10. le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
11. le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 49.1) "Libera scelta del legale per la fase giudiziale", per ogni grado di giudizio.

a) L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua.

b) Reale Mutua e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

c) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

d) Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

45.2 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Le garanzie previste al punto 45.1 "Rischio assicurato" vengono prestate per i casi assicurati previsti al punto 45.3 "Casi assicurati", a tutela dei diritti degli Assicurati per fatti inerenti all'esercizio dell'attività, fermo restando che la garanzia per i casi assicurati di cui al punto 45.3.2 "Linea Completa" è prestata unicamente qualora sia stata richiamata sul modulo di polizza.

Qualora la Linea completa sia stata richiamata sul modulo di polizza sono compresi anche i sinistri relativi alle sedi strumentali all'esercizio dell'attività.

45.3 CASI ASSICURATI

45.3.1 LINEA BASE

Qualora sul *modulo di polizza* risulti acquistata la Linea Base, le garanzie previste al punto 45.1 "Rischio assicurato" operano per i seguenti casi assicurati 1), 2), 3) e 4):

- 1) difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- 2) difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi commessi dagli *Assicurati* nello svolgimento dell'*attività*, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli *Assicurati* vengano assolti (Art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il caso assicurato nel momento in cui ha inizio il *procedimento penale*, Reale Mutua anticiperà al *Contraente* le spese legali fino ad un massimo di € 5.000, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo,
 - l'*Assicurato* non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
- La prestazione opera in deroga al punto 47.1 b) e f) "Rischi esclusi".

Le garanzie, di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al *Contraente*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per *delitti* colposi/*contravvenzioni* o per *delitti* dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'*attività*.

3) Pacchetto sicurezza.

Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste al punto 45.1 "Rischio assicurato" vengono prestate agli *Assicurati* per:

- a) la difesa nei *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*;
- b) la difesa in *procedimenti penali* per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250.

Le presenti garanzie operano in parziale deroga al punto 47.1 b) "Rischi esclusi", per la materia amministrativa.

3.1) D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli *Assicurati*, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il *Contraente*.

Le garanzie operano anche qualora il *Contraente*, in relazione all'*attività*, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

- 3.2) D.Lgs 193/2007 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.
- 3.3) D.Lgs. 152/2006 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente. La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 4.7.1 g) "Rischi esclusi".
- 3.4) D.Lgs n.196/2003 e Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli *Assicurati* in qualità di:
- Titolare al trattamento dei dati;
 - Responsabili e Incaricati del trattamento.

Le garanzie operano anche per:

- la difesa in *procedimenti penali* dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) nelle modalità previste al punto 2) del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga al punto 4.7.1 f) "Rischi esclusi";
 - la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. La presente garanzia opera in deroga al punto 4.7.1 b) "Rischi esclusi";
 - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.
- 3.5) D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione del punto 4.5.5 "Soggetti assicurati", per le spese sostenute:

- dal *Contraente* per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da *reato* di cui al D.Lgs 231/2001;
- dai soggetti di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 231/2001, anche se non *dipendenti del Contraente*, per la difesa nei *procedimenti penali per delitti* colposi previsti dal D.Lgs 231/2001. Per i *delitti* dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2) del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi assicurati insorti nel termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo punto 3), o loro dimissioni dall'*azienda*.

- 4) Esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'*ambito del procedimento penale* a carico della controparte.

45.3.2 LINEA COMPLETA

Qualora sul *modulo di polizza* risulti acquistata la Linea Completa le garanzie previste al punto 4.5.1 "Rischio assicurato" operano anche per i seguenti casi assicurati 5), 6), 7) e 8):

- 5) Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del *Contraente*. La presente garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*.
- 6) Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi strumentali all'esercizio dell'*attività*, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200. La presente garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*.
- 7) Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200. La presente garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*.
- 8) Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile.

La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa.

La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adempimento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate:

- ARAG si riserva di richiedere all'*Assicurato* di fornire eventuale documentazione probatoria;
- l'*Assicurato* si obbliga a rimborsare eventuali spese legali o peritali che ARAG abbia anticipato.

La prestazione opera con il limite di € 2.000 per *caso assicurativo* fermo il *massimale* per anno indicato sul *modulo di polizza*.

45.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile integrare il punto 45.1 "Rischio assicurato".

Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso vale per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 47.1 "Rischi esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati i *limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva Condizione facoltativa e al punto 48.1 "Riepilogo dei limiti".

A1 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (compreso recupero crediti - cinque casi stragiudiziali e un caso giudiziale)

La garanzia è alternativa alla condizione facoltativa A2 "Vertenze contrattuali con i clienti (compreso recupero crediti - dieci casi stragiudiziali e due casi giudiziali)".

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla decorrenza dell'*assicurazione* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile).

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurato, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

La presente garanzia opera con il limite di cinque casi stragiudiziali insorti in ciascuna *annualità assicurativa*.

ARAG, se sussistano oggettive possibilità di recupero, autorizza il procedimento giudiziale o/e quello di ingiunzione o esecutivo limitatamente ad un caso assicurato per *annualità assicurativa*.

La garanzia opera in deroga al punto 47.1 j) "Rischi esclusi".

A2 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (compreso recupero crediti - dieci casi stragiudiziali e due casi giudiziali)

La garanzia è alternativa alla condizione facoltativa A1 "Vertenze contrattuali con i clienti (compreso recupero crediti - cinque casi stragiudiziali e un caso giudiziale)".

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla decorrenza dell'*assicurazione* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurato, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

La presente garanzia opera con il limite di dieci casi stragiudiziali insorti in ciascuna *annualità assicurativa*.

ARAG, se sussistano oggettive possibilità di recupero, autorizza il procedimento giudiziale o/e quello di ingiunzione o esecutivo limitatamente a due casi assicurati, per *annualità assicurativa*.

La garanzia opera in deroga al punto 47.1 j) "Rischi esclusi".

A3 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – ESTENSIONE TERRITORIALE ALL'UE

La garanzia di cui alla condizione facoltativa A1 "Vertenze contrattuali con i clienti (cinque casi stragiudiziali e un caso giudiziale)" o A2 "Vertenze contrattuali con i clienti (dieci casi stragiudiziali e due casi giudiziali)", se acquistata, opera per sostenere le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, da eseguirsi in Unione Europea ed in Svizzera.

La garanzia opera in deroga al punto 46.3 "Efficacia territoriale dell'*assicurazione*".

B SPESE DI RESISTENZA

La presente garanzia opera a favore del *Contraente* per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati* per fatti illeciti di questi ultimi.

La garanzia opera in secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile.

In tal caso la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

La garanzia opera invece in primo rischio, qualora la copertura di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista dalla polizza.

La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente condizione facoltativa è subordinata al riscontro da parte della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile in merito alla copertura del *sinistro*.

La garanzia non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;
- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
- il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

In ogni caso la prestazione opera dal momento in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il *massimale* per liquidare il danno.

La presente garanzia opera in deroga ai punti 45.1 b) "Rischio assicurato".

C RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

La garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto dell'*assicurazione*.

Quanto sopra purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla data di effetto dell'*assicurazione*.

Qualora il *Contraente*, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

La presente condizione facoltativa opera in caso contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Qualora a seguito dell'acquisto della presente condizione facoltativa un *sinistro* possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal *Contraente* con Reale Mutua per il medesimo rischio, la presente condizione facoltativa non sarà operante.

D OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

La presente garanzia opera a favore del *Contraente* che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'*attività*.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 47.1 b) "Rischi esclusi".

E OPPOSIZIONE A SANZIONI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA D.LGS 472/1997

La garanzia opera esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/1997 ed eventuali successive modifiche. La garanzia opera a favore del *Contraente* che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 4.7.1 b) "Rischi esclusi".

F VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI

La garanzia opera a favore del *Contraente* per vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti o rappresentanti con un esborso massimo di € 10.000 per vertenza ed entro il limite del *massimale* per anno indicato sul *modulo di polizza*.

La presente garanzia opera in deroga al punto 4.7.1 o) "Rischi esclusi".

G AMMINISTRATORI

Ad integrazione di quanto previsto al punto 45.5 "Soggetti Assicurati" le garanzie operano per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori del *Contraente*, relativamente ai casi assicurati che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il *Contraente*.

Le garanzie operano per:

1) la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni* compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi inoltre i *procedimenti penali* derivanti dalla circolazione stradale, purché conseguenti ad incidente.

La garanzia opera in parziale deroga al punto 4.7.1 h) "Rischi esclusi";

2) la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli *Assicurati* vengano assolti (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il caso assicurato nel momento in cui ha inizio il *procedimento penale*, ARAG anticiperà al *Contraente* le spese legali fino ad un massimo di € 5.000, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo,

oppure

- l'*Assicurato* non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La garanzia opera in deroga al punto 4.7.1 b) e f) "Rischi esclusi".

3) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli Artt. 2392, 2393, 2394 e 2395 del Codice Civile ove, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile degli *Assicurati*. L'intervento di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile degli *Assicurati*;

4) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresi quelli avvenuti in conseguenza di eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'*azienda*.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 4.7.1 h) "Rischi esclusi".

Oltre a quanto previsto al punto 47.1 "Rischi esclusi", le garanzie previste dalla presente Condizione facoltativa non operano nei seguenti casi:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione, da parte dei terzi obbligati di quanto imposto dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- b) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

45.5 SOGGETTI ASSICURATI

- 1) Le garanzie previste al punto 45.1 "Rischio assicurato" vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:
 - per le Società di persone: il *Contraente*, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'*attività* e tutti gli altri soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.
 - Per le Società di capitale: il *Contraente*, il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
 - Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il *Contraente*, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'*attività*.
- 2) Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa *assicurazione* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

46. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



46.1 COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'*Assicurato*, le garanzie previste in *polizza* operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

46.2 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del caso assicurato si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per *delitti* colposi e *contravvenzioni* di cui al punto 45.3.1 3) "Pacchetto Sicurezza": il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurato si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia opera per i casi assicurati che siano insorti:

- durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle *sanzioni amministrative*;
- trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'*assicurazione*, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente *assicurazione* sia stipulata senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste dall'*assicurazione* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Reale Mutua.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurato:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- *procedimenti penali* a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti e il relativo *massimale*, che rimane unico per il caso assicurato, viene equamente ripartito tra gli *Assicurati* a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurato, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del *massimale*.

46.3 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Nell'ipotesi di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persona o a *cose* subiti per fatti illeciti di terzi, nonché di *procedimento penale*, chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, domanda di dissequestro, la garanzia opera per i casi assicurati che insorgono in *Europa* o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.

Nell'ipotesi di controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, con i fornitori la garanzia opera per i casi assicurati che insorgono e devono essere trattati negli stati membri dell'UE, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Nell'ipotesi di controversie contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti e in materia amministrativa, fiscale e tributaria la garanzia opera per i casi assicurati che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

46.4 FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE, ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ATTIVITÀ

Alla data di dichiarazione del fallimento l'*assicurazione* si risolve di diritto e Reale Mutua e/o ARAG è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai casi assicurati già in trattazione.

L'*assicurazione* si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'*azienda*, inabilitazione o interdizione del *Contraente*. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei *sinistri* già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

Dalla risoluzione dell'*assicurazione* consegue l'obbligo di Reale Mutua al rimborso del *premio* pagato e non goduto.

Il *Contraente*, in caso di alienazione dell'*azienda* a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'*azienda* o della modifica dell'*attività*, deve darne immediata notizia a Reale Mutua, ai sensi del punto 46.2 "Insorgenza del caso assicurato". In caso di alienazione dell'*azienda* i diritti e gli obblighi del *Contraente* si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del *premio* successivo alla alienazione non dichiara a Reale Mutua, mediante *comunicazione*, che non intende subentrare nell'*assicurazione*. Spettano, in tal caso, a Reale Mutua i *premi* relativi al periodo dell'*assicurazione* in corso.



47. CHE COSA NON È ASSICURATO

47.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie non operano:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in *polizza*;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di *terrorismo*, atti di vandalismo, *terremoto*, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non operano per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto in *polizza*;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio dell'*attività*;
- k) per compravendita e permuta di immobili;
- l) per controversie sulla locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il *Contraente* operi nell'edilizia;
- m) per controversie relative all'affitto d'*azienda*;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

- o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- q) per vertenze con le società mandanti;
- r) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).



48. TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI

48.1 RIEPILOGO DEI LIMITI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti indicati nei punti precedenti della presente Sezione. Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo pari al massimale*.

45.3 CASI ASSICURATI		LIMITE DI INDENNIZZO
45.3.1 - 1), 2)	Linea base – Difesa in <i>procedimenti penali</i> - Anticipazione spese legali	€ 5.000
45.3.2	Linea completa - Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile	€ 2.000 per caso assicurativo fermo il <i>massimale</i> per anno indicato sul <i>modulo di polizza</i>
45.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE		LIMITI/LIMITE DI INDENNIZZO
A1	Vertenze contrattuali con i clienti	Cinque casi stragiudiziali e un caso giudiziale insorti in ciascuna <i>annualità assicurativa</i>
A2	Vertenze contrattuali con i clienti	Dieci casi stragiudiziali e due casi giudiziale insorti in ciascuna <i>annualità assicurativa</i>
F	Vertenze con agenti e rappresentanti	€ 10.000
G	Amministratori - difesa in <i>procedimenti penali per delitti dolosi</i> comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa	€ 5.000



49. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

49.1 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

- 1) Limitatamente alla fase giudiziale l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente/Assicurato*.Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui al punto 45.1 11) "Rischio assicurato".
- 2) Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
- 3) L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.
- 4) Reale Mutua e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

49.2 TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

- 1) L'*Assicurato* rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
- 2) L'*Assicurato* deve informare immediatamente Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.
- 3) In mancanza di tali adempimenti, Reale Mutua e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
- 4) La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e che siano stati denunciati a Reale Mutua e/o ARAG, entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'*assicurazione* stessa.
- 5) Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Reale Mutua, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della *polizza* precedente, decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della *polizza* precedente.

49.3 GESTIONE DEL SINISTRO

- 1) Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi del punto 45.1 "Rischio assicurato".
- 2) Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica a Reale Mutua e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini del punto 49.1 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale" per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
- 3) La garanzia opera anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del precedente punto 2).
- 4) È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:
 - la *transazione* della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
 - la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

- 5) Reale Mutua e/o ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
- 6) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
- 7) Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
- 8) Reale Mutua avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
- 9) Qualora l'*Assicurato* intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

49.4 RECUPERO DI SOMME: FACOLTÀ DI RIVALSA E SURROGA

- 1) Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato*, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.
- 3) In ogni caso l'*Assicurato*, ai sensi dell'Art. 1916 Codice Civile, cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 52 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *limiti* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it
- telefax (dall'Italia e dall'estero): 0039 011 742 55 88

L'*Assicurato* dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

50. CHE COSA POSSO ASSICURARE



50.1 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA ASSISTENZA AI LOCALI DELL'AZIENDA

50.1.1 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'*ubicazione* per:

- 1) allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico;
- 2) infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico;

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- a) interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;
- c) rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- d) infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.

50.1.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'*ubicazione* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- a) interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;
- b) guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'*ubicazione*.
- c) guasti o malfunzionamenti del contatore.

50.1.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'*ubicazione* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- 1) furto, consumato o tentato;
- 2) smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- 3) guasto o scasso di serrature o serrande,

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro*.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre d'accesso all'*ubicazione* e/o al *fabbricato*, ma non alle porte interne.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi:

- a) su porte e cancelli che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'*attività* la cui *attività* è assicurata;
- b) su impianti di sicurezza e allarme.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

50.1.4 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'*Assicurato*, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'*ubicazione* per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- 1) incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- 2) allagamento;
- 3) furto tentato o consumato, regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza del *fabbricato* non sia garantita.

Sono esclusi:

- a) il costo del materiale impiegato;
- b) il costo dei pezzi sostituiti;
- c) le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

50.1.5 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora l'*ubicazione* venga colpita da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, renda necessaria la presenza del titolare dell'*attività* il quale si trova a oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l'*ubicazione*, la *Centrale Operativa* mette a sua disposizione, fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*:

- 1) un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- 2) un'autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la *Centrale Operativa*.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

Restano a carico dell'*Assicurato* le spese di carburante, i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per i traghetti e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.

Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

50.1.6 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI

Qualora, al verificarsi di un evento dannoso quale *incendio*, *fulmine*, *implosione*, *esplosione* e *scoppio* occorso ai locali del *fabbricato*, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei beni dell'*azienda* in essi contenuti, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del contenuto durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.

È compresa la riconsegna presso l'*ubicazione* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*.

50.1.7 INTERVENTO DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora, al verificarsi di un allagamento nei locali del *fabbricato*, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio dei *beni assicurati* in essi contenuti, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati in tecniche di asciugatura. La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del contenuto durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.

È compresa la riconsegna presso l'*ubicazione* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*.

50.2 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA (TITOLARE, AMMINISTRATORI E PRESTATORI DI LAVORO)

50.2.1 INVIO DI UN MEDICO GENERICO O DI UN'AMBULANZA

Qualora l'Assicurato richieda una visita medica nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede ad inviare un medico generico presso la residenza.

Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Centrale Operativa sia immediatamente disponibile, la stessa organizza, in alternativa ed in accordo con l'Assicurato, il trasferimento di quest'ultimo in una struttura sanitaria mediante autoambulanza o altro veicolo adatto alla circostanza.

Oppure, in alternativa alla prestazione "Invio di un medico generico o di un'ambulanza", qualora vi sia l'impossibilità di inviare fisicamente il medico o l'ambulanza presso la residenza, oppure dietro richiesta dell'Assicurato, sarà possibile richiedere la prestazione di cui al punto 50.2.2 "Videoconsulto medico":

50.2.2 VIDEOCONSULTO MEDICO

Qualora l'Assicurato necessiti di consultare un medico generico, la Centrale Operativa mette a disposizione il proprio servizio di videoconsulenza medica, per informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare, sui medicinali commercializzati in Italia, su composizione, equivalenza prodotti, posologia, eventuali controindicazioni e sul reperimento delle farmacie di turno. Non saranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

Il videoconsulto con un medico può essere richiesto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.

50.2.3 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza o domicilio, a seguito di infortunio o malattia, che comporti una permanenza a letto, certificata da prescrizione medica - la Centrale Operativa per un periodo massimo di 3 settimane successive all'evento, provvede a garantire la consegna di farmaci non salvavita.

L'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l'elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione medica, purché rientranti tra quelli regolarmente registrati in Italia e reperibili nel raggio di 30 km dalla residenza dell'Assicurato, nonché gli estremi per il recapito.

La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - una volta la settimana, previo accordo con l'Assicurato e previa autorizzazione delle suddette Autorità, tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali. L'erogazione della prestazione, comprensiva della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.

A carico dell'Assicurato resta il solo costo dei farmaci ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all'atto della singola consegna.

50.2.4 PRELIEVO CAMPIONI E CONSEGNA REFERTI A DOMICILIO

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, per infortunio o malattia, certificato dal medico curante, e sia richiesta l'effettuazione di prelievi necessari per un'analisi clinica (esami del sangue, delle feci, delle urine ed esami culturali chimico fisici di altre secrezioni biologiche) senza che nessuno possa fornirgli un aiuto concreto, la Centrale Operativa, compatibilmente con la disponibilità delle locali strutture sanitarie, provvede a organizzare il prelievo dei campioni da analizzare presso la residenza dell'Assicurato, la consegna presso il laboratorio di analisi e il successivo recapito del referto all'Assicurato stesso.

Nel caso in cui il prelievo non possa essere effettuato presso la residenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede a organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una struttura sanitaria mediante autoveicolo o autoambulanza. Resta a carico dell'Assicurato il costo degli esami.

50.2.5 INVIO DI UN INFERMIERE

Qualora l'Assicurato richieda un'assistenza infermieristica per la somministrazione di una terapia farmacologica, in quanto prescritta dal medico curante a seguito di *infortunio* o *malattia*, la *Centrale Operativa* provvede a reperire e ad inviare il relativo personale, tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 300 per *sinistro*.

50.2.6 FORNITURA DI ATTREZZATURE MEDICO-CHIRURGICHE

Qualora l'Assicurato, al momento della dimissione da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato a seguito di *infortunio* o *malattia*, richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:

- 1) stampelle;
- 2) sedia a rotelle;
- 3) letto ortopedico;
- 4) materasso antidecubito;

la *Centrale Operativa* fornisce l'attrezzatura richiesta in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'Assicurato, sino ad un massimo di 60 giorni per *sinistro*, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.

Se per cause indipendenti dalla volontà della *Centrale Operativa*, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali attrezzature, Reale Mutua provvederà a rimborsare l'Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, fino alla concorrenza di € 300 per *sinistro*, a fronte della presentazione di fattura o ricevuta fiscale da parte dell'Assicurato stesso.

50.2.7 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, nel corso di un *viaggio* di lavoro, venga ricoverato all'estero in una *struttura sanitaria*, o sia stato vittima di *furto*, *scippo* o *rapina*, e vi sia la richiesta di un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'Assicurato stesso ed i medici curanti sul posto o le Pubbliche Autorità, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro*.

50.2.8 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato, nel corso di un *viaggio* di lavoro, debba sostenere spese impreviste a seguito di *malattia* o di *infortunio*, o anche a seguito di *furto*, *rapina*, *scippo* o mancata consegna del bagaglio, la *Centrale Operativa* provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le spese giustificate da idonea documentazione fino alla concorrenza di € 2.500 per *sinistro*.

Poiché tale pagamento rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.

Al rientro alla propria residenza l'Assicurato è tenuto a rimborsare alla *Centrale Operativa* la somma anticipata al massimo entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione.

50.2.9 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora a seguito di *malattia* o *infortunio* avvenuto nel corso di un *viaggio* di lavoro, l'Assicurato sia ricoverato in una *struttura sanitaria* e, non potendo essere dimesso entro 5 giorni dalla data del *ricovero*, richieda la presenza di un familiare maggiorenne sul posto, la *Centrale Operativa*:

- 1) mette a disposizione del familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto;
- 2) prenota per il familiare un albergo.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro* per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione.

50.2.10 RIENTRO SANITARIO

Qualora a seguito di *malattia* o *infortunio* avvenuto nel corso di un *viaggio* di lavoro vi sia la richiesta di trasferire l'*Assicurato* presso la sua stessa residenza, o in una *struttura sanitaria* prossima alla sua residenza idonea a garantirgli cure specifiche, la *Centrale Operativa*, nel caso in cui i propri medici, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a:

- 1) organizzare il trasferimento dell'*Assicurato* nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato (esclusivamente in *Europa* e nei Paesi del bacino del Mediterraneo);
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - autoambulanza;
 - treno/vagone letto (prima classe);
 - altri mezzi adatti alla circostanza.

2) fare assistere l'*Assicurato* durante il trasferimento da personale medico e/o paramedico se necessario.

La prestazione è operante purché l'intervento di *assistenza* non venga impedito da norme sanitarie internazionali, non sia conseguenza diretta di *infortuni* occorsi o di malattie diagnosticate e/o che abbiano reso necessarie cure mediche ed esami clinici prima della partenza per il viaggio e note all'*Assicurato*, di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci, di alcolismo, di tossicodipendenza, di AIDS e sindromi correlate, di schizofrenia, di psicosi in genere, di infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali, di *infortuni* derivanti da stato di ubriachezza accertata, dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana.

51. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



51.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ

Per ogni *ubicazione* e per ogni soggetto assicurato ciascuna delle prestazioni è operativa fino a 3 volte per *annualità assicurativa*.

51.2 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ad eccezione delle prestazioni di cui ai punti 50.2.7 "Interprete a disposizione all'estero", 50.2.8 "Anticipo spese di prima necessità", 50.2.9 "Viaggio di un familiare", 50.2.10 "Rientro sanitario", erogabili anche all'estero.

52. CHE COSA NON È ASSICURATO



52.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

- a) guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, *inondazioni* ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.

Reale Mutua non presta la garanzia "Assistenza alla Persona" di cui al punto 50.2 in caso di:

- e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f) malattie e/o *infortuni* in atto al momento della partenza per il *viaggio* e noti all'*Assicurato*, nonché le loro conseguenze, ricadute o recidive;
- g) malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- h) complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana;
- i) *infortuni* derivanti da atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;
- j) *infortuni* derivanti dalla pratica di:
 - sport aerei in genere;
 - attività sportive svolte a titolo professionale;
- k) partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore;
- l) imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative od artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

53. TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI



53.1 RIEPILOGO DEI LIMITI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti indicati nei precedenti punti.

Per ogni *ubicazione* e per ogni soggetto assicurato ciascuna delle prestazioni è operativa fino a 3 volte per *annualità assicurativa*.

50.1 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA ASSISTENZA AI LOCALI DELL'AZIENDA		Limiti
50.1.1	Invio di un idraulico	€ 1.000 per <i>sinistro</i>
	costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per <i>sinistro</i>
50.1.2	Invio di un elettricista	€ 1.000 per <i>sinistro</i>
	costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per <i>sinistro</i>
50.1.3	Invio di un fabbro o di un falegname	€ 1.000 per <i>sinistro</i>
	costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per <i>sinistro</i>
50.1.4	Invio di un vetraio	€ 1.000 per <i>sinistro</i>
	costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza	€ 500 per <i>sinistro</i>
50.1.5	Rientro anticipato dell'Assicurato:	€ 1.000 per <i>sinistro</i>
	Autovettura a noleggio	massimo di tre giorni
50.1.6	Intervento di emergenza per salvataggio beni	€ 1.000 per <i>sinistro</i>
	Deposito temporaneo del contenuto	massimo di 30 giorni
50.1.7	Intervento di emergenza per danni da acqua	€ 1.000 per <i>sinistro</i>
	Deposito temporaneo del contenuto	massimo di 30 giorni
50.2 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA (Titolare, Amministratori e prestatori di lavoro)		Limiti
50.2.1	Invio di un medico generico o di un'ambulanza	dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, pre-festivi dalle ore 14 alle ore 24, festivi 24 ore su 24
50.2.2	Videoconsulto medico	dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20
50.2.3	Consegna farmaci a domicilio	3 settimane
50.2.5	Invio di un infermiere	€ 300
50.2.6	Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche – Rimborso spese noleggio	€ 300
	Attrezzatura richiesta in comodato d'uso	un massimo di 60 giorni per <i>sinistro</i>
50.2.7	Interprete a disposizione all'estero	€ 500
50.2.8	Anticipo spese di prima necessità	€ 2.500
50.2.9	Viaggio di un familiare - costo della camera e prima colazione	€ 500



54. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

54.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente*, o l'*Assicurato*, deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta, tra cui la cartella clinica o documentazione medica equivalente rilasciata dalla *struttura sanitaria* o dai medici che lo hanno avuto in cura, attestante l'*infortunio* e/o la *malattia* e la necessità delle prestazioni richieste.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni. Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

54.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

54.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *assicurazione*.

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5435/AR INC



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.